



# **GUIDA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL MINORE**

**GRUPPO INTERPROFESSIONALE MINORI-INFORMAZIONE**



*Il gruppo interprofessionale all'amico Mario Tortello*

*Con il patrocinio:*

*Ordine Assistenti Sociali Piemonte,*

*Ordine Avvocati di Torino,*

*Ordine Giornalisti Piemonte,*

*Ordine Medici ed Odontoiatri Provincia di Torino,*

*Ordine Psicologi Piemonte*

*A cura del Gruppo Interprofessionale Minori-Informazione*

*- Emanuela Banfo, giornalista*

*- Giuseppina Ganio Mego, assistente sociale, giudice onorario*

*- Bianca Maria Moschella, pedagogista, giudice onorario*

*- Maria Cristina Odiard, assistente sociale*

*- Antonina Scolaro, avvocato*

## Indice

Prefazione .....	5
Presentazione .....	7
Dizionario .....	11
Siti Utili .....	37
I minori e la difesa dalle “invasioni “ dei media. <i>Mario Berardi – Presidente Dell’ordine dei Giornalisti Piemonte – Valle D’aosta</i> .....	39
Quale consenso informato quando il malato è un bambino? <i>Dott. Amedeo Bianco - Presidente Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della prov. di Torino e Vice Presidente della Federazione Nazionale (FNOMCeO)</i> .....	40
Diritto alla riservatezza e integrità psicologica. <i>Laura Recrosio- Presidente Ordine degli Psicologi del Piemonte</i> .....	43
Riservatezza con attinenza al penale minorile e diritto di cronaca. <i>Antonio Rossomando- Presidente ordine avvocati Piemonte</i> .....	45
Una diversa cultura verso i minori. <i>Maria Cristina Odiard - Presidente Ordine Assistenti Sociali Piemonte</i> .....	46
<b>Interventi</b>	
L’invasività dei mass-media e la tutela del diritto di riservatezza del minore. <i>Antonina Scolaro – Avvocato familiarista</i> .....	49
Intervista alla presidente del Tribunale per i minorenni di Torino .....	54
“Fecondazione assistita tra scienza ed etica”. Tutela giuridica del nato e dell’embrione. <i>Anna Maria Baldelli – Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Torino</i> .....	56
Strumenti operativi dell’Assistente Sociale. Percorso operativo nel Servizio Sociale. <i>Giuseppina Ganio Mego - Assistente sociale</i> .....	69
Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete. <i>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Consiglio Nazionale degli Utenti</i> .....	72
Tutela dei minori ed i media .....	76
Analisi generale e valutazioni inerenti alle forme di tutela dirette ai minori .....	77
<b>Allegati</b>	
La Carta di Treviso .....	83
Carta di Torino 2001 .....	87
Carta dei doveri del giornalista .....	89
Codice di autoregolamentazione tv e minori .....	93
Legge 28 Marzo 2001, n. 149 .....	102
Codice etico della Magistratura ordinaria .....	116
Codice deontologico degli Psicologi .....	119
Codice deontologico dell’Assistente Sociale .....	128
Codice deontologico degli Avvocati .....	141
Codice di deontologia medica .....	152



## **Prefazione**

La tutela dei minori è lo scopo del Gruppo Interprofessionale Minori ed Informazione, costituitosi in Piemonte grazie alla collaborazione dei cinque ordini professionali dei giornalisti, avvocati, psicologi, assistenti sociali e medici.

Succede ancora che gli organi di informazione, nel trattare notizie attinenti i minori, ne violino la privacy, in contrasto proprio con quella cultura a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che il gruppo interprofessionale promuove dalla sua costituzione. E lo stesso può succedere nel lavoro degli altri professionisti.

La decisione del gruppo di realizzare una sorta di "vademecum" per la tutela dei minori è stata subito appoggiata dai diversi Ordini ed è patrocinata anche dall'Assemblea legislativa regionale. Del resto il consiglio regionale da sempre sostiene le sue iniziative, promuovendone le pubblicazioni, ospitandone gli incontri presso la sede di palazzo Lascaris, condividendone gli ideali anche con la produzione legislativa piemontese.

Il "vademecum" si configura come un vero e proprio manuale per chiunque debba trattare dati e notizie riguardanti i minori. Oltre a un glossario di parole inerenti la tutela dei più giovani, il volume comprende una sintesi delle leggi nazionali e internazionali sull'argomento, i codici deontologici di tutte le professioni coinvolte, gli interventi di esperti su aspetti di grande attualità in materia di privacy non ancora del tutto regolamentati (l'esempio è Internet), gli interventi sul diritto di cronaca e diritto alla riservatezza dei minori da parte dei presidenti dei vari ordini professionali ed un'intervista alla Presidente del tribunale per i minorenni di Torino.

Ne risulta un'opera da conservare e consultare in ogni caso dubbio, partendo dal presupposto che quando si ha a che fare con l'infanzia e l'adolescenza bisogna porsi molte domande ed avere la massima cura nel non travalicare i confini etici e professionali dettati dalle leggi e dal buon senso.

*Roberto Cota*

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte



## Presentazione

Circa dieci anni fa alcuni professionisti operanti nel settore minorile sentirono l'esigenza di incontrarsi e confrontarsi sulla violazione del diritto alla riservatezza dei bambini.

Giornalisti, magistrati, giudici onorari, avvocati familiaristi, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti provarono la necessità di esprimersi di fronte all'ennesimo caso di un minore usato dai mass media per "far notizia".

Quasi immediatamente si evidenziò che era proprio l'informazione a mancare a chi informazione doveva diffondere.

La corretta, chiara, precisa informazione: delle leggi, dei regolamenti, delle competenze, della formazione degli operatori, dei termini.

E nacque spontaneo il progetto di realizzare una sorta di vademecum, di guida, una raccolta di notizie, leggi, circolari, articoli, da consultare per poi poter adeguatamente divulgare l'informazione.

Vi era allora, fra i promotori, il nostro amico Mario Tortello, che credette subito nel progetto e iniziò a farlo suo da infaticabile entusiasta qual era.

Mario non vedrà mai questa guida pubblicata.

E' stato con noi alla prima conferenza stampa, circa due anni fa, quando il caso dei due giovani fidanzati omicidi invase le testate dei quotidiani e lo occupò grandi spazi nei programmi della domenica pomeriggio.

Aveva un maglione rosso, ci parlò di un progetto sull'handicap.

Pochi giorni dopo non era più con noi.

Con momenti alterni di vigore e di sconforto, fra il rimbalzare delle notizie, il gruppo, assolutamente spontaneo, ha iniziato la propria attività presso la sede dell'Ordine dei giornalisti ed ha poi continuato ad incontrarsi nel sontuoso Palazzo Lascaris, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio Regionale che ha da subito appoggiato il suo obiettivo, fino ad arrivare ad oggi, mentre l'indice e la copertina di questa pubblicazione stanno per essere ultimati.

La radice, condivisa e che non ha permesso di perdersi nel tempo, ma di proseguire nel progetto è proprio la convinzione della necessità del rispetto del minore.

Minore, bambino, adolescente, che ha il diritto di non essere strumentalizzato per audience o per accattonaggio, che non deve essere riconosciuto per strada da chi ha potuto vedere la sua foto sul giornale del mattino.

Un bambino che vittima di un reato, o fratello della vittima, o figlio del reo, deve poter vivere il dramma, già di per sé sconvolgente, senza che la sua immagine venga divulgata ed utilizzata, senza che la sua descrizione ne renda possibile il riconoscimento.

Un adolescente che non deve scoprire che i suoi "segreti" confidati nel tema scolastico o all'insegnante all'uscita da scuola, sono ora noti a tutti.

Una ragazza che deve potersi confidare con il medico curante e sapere che nulla verrà rivelato, neanche "per il suo bene"...

Un esempio per tutti: il Garante della privacy è dovuto intervenire per tutelare la riservatezza del fratellino di un bimbo assassinato.

Si doveva arrivare a questo?

Una guida quindi per gli operatori (giornalisti, avvocati, medici, assistenti sociali, infermieri, medici, insegnanti, operatori scolastici...)  
da usare come strumento di verifica ed informazione nello svolgimento della loro professione.

Il gruppo proseguirà nel suo lavoro, anche se il primo e ambizioso obiettivo è stato raggiunto, con la collaborazione di chi vorrà inviare suggerimenti, proposte e la propria gradita partecipazione. Al riguardo segnaliamo l'interesse che l'argomento in questione ha suscitato anche nei giovani, ed in particolare negli studenti dell'Istituto Domenico Berti e del modulo seminariale della scuola di specializzazione per il Piemonte, che ha redatto un quaderno didattico "La tutela dei minori ed i media".

Per contattarci: [scolaro@netbrain.it](mailto:scolaro@netbrain.it)

Il gruppo minori-informazione

# **DIZIONARIO**



## DIZIONARIO



### ABBANDONO

(dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, e successive modifiche -)

Sono considerati in situazione di abbandono i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni esposte, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice

ABORTO (vedi INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA)

### ABUSI ALL'INFANZIA

Secondo la definizione data nel 1978 al IV Seminario criminologico del Consiglio d'Europa tenutosi a Strasburgo, " Costituiscono abuso gli atti e le carezze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuali da parte di un familiare o di terzi".

Il Child Protection Register inglese del 1991 definisce l'abuso psicologico come "persistente maltrattamento emotivo o rifiuto che determina conseguenze negative sullo sviluppo emotivo e comportamentale".

Qualora l'abuso costituisca reato procedibile d'Ufficio, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati alla segnalazione di notizia di reato, nonché alla segnalazione alla Procura minorile, quando si ravvisi pregiudizio ad opera di figure parentali.

Sono procedibili d'ufficio, tra gli altri, maltrattamenti ai danni di minori, abusi sessuali su minori di anni 10, su minori di anni 14 se commessi con violenza, abusi commessi da ascendenti o conviventi ovvero connessi ad altri reati procedibili d'ufficio.

Pertanto, se l'abuso è intrafamiliare è quasi sempre perseguibile d'ufficio, se proviene da terzi bisogna valutare la condotta del parente. Se quest'ultimo non è tutelante, sarà necessario fare la segnalazione anche alla Procura minorile.

ADOLESCENTE  
(vedi MINORE)

## ADOZIONE

L'adozione è regolamentata con la legge nazionale n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile."

Ha lo scopo esclusivo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione di abbandono morale e materiale.

Sono adottabili solo i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La dichiarazione di adozione è preceduta da un anno di affidamento preadottivo.

Possono fare domanda di adozione tutte le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni la cui età deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

## AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO

E' uno strumento utilizzato da alcuni Tribunali per i Minorenni nei confronti del minore per il quale è stato aperto il procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Con l'affidamento a rischio giuridico il minore è affidato ad una coppia avente i requisiti per la sua eventuale adozione e che deve essere informata in ordine al "rischio giuridico": cioè alla possibilità che il minore rientri nella sua famiglia di origine (genitori o i parenti entro il quarto grado).

## AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un provvedimento che viene adottato per aiutare ogni bambino a vivere in un contesto familiare, diverso dalla sua famiglia di origine, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà e deve essere pertanto delimitata la sua durata. E' anche un'alternativa al ricovero dei minori in istituto o in comunità alloggio.

E' disciplinato dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001 e può essere disposto dai Servizi Sociali con il consenso dei genitori, o dell'esercente la potestà, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare; oppure, ove manchi l'assenso dei suddetti soggetti, provvede il Tribunale per i Minorenni.

## AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

(vedi Adozione, in specifico art. 19 e 21 della l.n.149/2001)

## ANAGRAFE

Denuncia di nascita:

- può essere effettuata entro tre giorni al direttore sanitario dell'ospedale dove è avvenuto il parto.
- entro 10 giorni da uno dei due genitori se sposati, da entrambi se non sposati, all'ufficio nascite del Comune.

## ASSISTENTE SOCIALE

La professione di Assistente Sociale è stata regolamentata con la legge n° 84 del 23/3/93 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale". L'art. 1 definisce la professione: "L'assistente sociale opera con autonomia tecnico pro-

fessionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative". "La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato". "Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale".

Per l'esercizio della professione, l'assistente sociale deve essere iscritto all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della L.N. n.84/93 che è tenuto dall'Ordine.

Nel pieno rispetto del segreto professionale (L.119/01) e di quanto contenuto nelle norme a tutela della riservatezza (L.N. n.675/96) adempie sia agli obblighi di segnalazione e/o di relazione a seguito di inchiesta sociale all'autorità giudiziaria minorile e/o ordinaria, che al lavoro d'équipe con gli operatori professionale dei servizi territoriali alle persone.

## AVVOCATO

Il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997, all'art.9 sancisce il dovere di segretezza e di riservatezza sull'attività prestata dall'avvocato e su tutte le informazioni che siano allo stesso fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato; all'art. 18, in merito ai rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione, all'avvocato è prescritto di ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. Tale norma deontologica è violata, tra l'altro, quando si spende il nome del proprio cliente.



BAMBINO  
(vedi MINORE)



## CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Firmata a Roma l'8 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della stampa italiana, la Carta dei doveri del giornalista si articola in sette principi fondamentali allo scopo di conciliare "il diritto all'informazione di tutti i cittadini" con il dovere da parte del giornalista di "rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza".

In particolare "il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino" e si impegna a "non pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca", evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti e valuta se la diffusione della notizia "giovi effettivamente all'interesse del minore".

## CARTA DI TREVISO

Redatta il 5 ottobre 1990 tra FNSI e Ordine Nazionale dei giornalisti è la prima forma di autoregolamentazione di cui la categoria professionale si è dotata per fissare i parametri di una corretta informazione a tutela dei minori e stabilisce che "il rispetto per la persona del minore, sia come oggetto agente sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato. Si chiama Carta di Treviso perché messa a punto a termine di un convegno nazionale di studi organizzato a Treviso in collaborazione con Telefono Azzurro sul tema "Da bambino a notizia: i giornalisti per una cultura dell'infanzia.

Il protocollo d'intenti stabilisce anche che "la tutela della personalista del minore si estenda anche (...) a fatti che non siano specificatamente reati (suicidi di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.).

## CASA-FAMIGLIA

E' una soluzione alternativa all'istituto, nella quale una famiglia accoglie nella propria casa persone prive, per un certo periodo o permanentemente, di un ambito familiare adeguato. Per quanto riguarda i minori, le case-famiglia garantiscono l'anonimato e si tutela il diritto del bambino/a a ritornare nella propria famiglia d'origine e a mantenere con essa costanti rapporti, quando è ritenuto utile al suo interesse.

## CINEMA

Sono poche le forme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dalle immagini e dai messaggi violenti che possono venire dalla produzione cinematografica. Le sale di proiezione vietano l'ingresso, a seconda del tipo di spettacolo, a coloro che non hanno ancora raggiunto una certa età (14 o 18 anni), ma l'avvento della televisione, con il piccolo schermo che introduce nelle case i film che i cinema hanno già proiettato, ha reso più difficile la selezione degli spettatori. Spetta ai genitori, o comunque agli adulti che affiancano i minori, il compito di controllo che viene facilitato dalle segnalazioni che in genere i canali televisivi trasmettono prima di procedere alla trasmissione del film. (vedi voci Codici di Autoregolamentazione, Televisione).

Esistono associazioni di 'spettatori' che, oltre ad avere una funzione di stimolo al dibattito e di sensibilizzazione sull'argomento, svolgono un ruolo di controllo capace, all'occasione, di chiedere interventi specifici da parte del garante o di altra autorità competente.

## CODICE CIVILE

E' il complesso di norme fondamentali che riguardano il diritto privato che comprende il diritto delle persone e della famiglia

## CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

La Commissione dell'Unione Europea, in un documento, ha preso l'iniziativa per un'armonizzazione dei codici di autodisciplina degli Stati membri. La protezione dei minori figura al primo posto tra le preoccupazioni dell'esecutivo europeo. Si tende principalmente a rafforzare il controllo sulle comunicazioni commerciali indirizzate ai minori (giocattoli, alimenti) sui programmi educativi, sulla sponsorizzazione di avvenimenti sportivi di marche associate a prodotti destinati ai minori o che possono avere effetti nocivi per la salute pubblica.

## CODICE DI PROCEDURA PER I MINORI (vedi GIUSTIZIA MINORILE)

### CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Sono “principi d'intenti” di carattere deontologico che una serie di categorie professionali hanno definito per fissare i limiti del proprio operato. Si tratta di categorie riconosciute in Albi o specifici Ordini come quelli dei giornalisti, medici, psicologi, assistenti sociali, ecc per i quali è importante stabilire regole di condotta che stabiliscano le competenze nel rispetto della tutela dell'utente. Negli ultimi anni sul tema dei minori tutte le categorie si sono poste il problema di difendere l'interesse degli stessi.

La violazione di tali principi ha rilievo solo nell'ambito del potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza.

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il primo testo è stato approvato con Regio decreto il 16 marzo 1942. ; esso regola il processo civile. Le norme relative ai procedimenti riguardanti minori sono essenzialmente quelle in tema di procedimenti in Camera di Consiglio, che prevedono perlopiù un'iniziativa del Pubblico Ministero oltre che delle parti private, un rito più snello contraddistinto da una limitata presenza del contraddittorio, una decisione da parte di un organo collegiale eventualmente anche con immediata efficacia.

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

La procedura penale minorile (cioè in procedimenti nei quali l'imputato è minorenne) è regolata dal DPR 448/88 e, in quanto compatibile, dal c.p.p. ordinario.

Le misure cautelari applicabili ai minori sono solo quelle previste dal DPR 448/88.

L'udienza penale non è mai pubblica e, essendo scopo del legislatore che il minore fuoriesca in tempi brevi dal circuito penale, sono previste sentenze che definiscono il giudizio già nella fase preliminare in caso di: proscioglimento per irrilevanza del fatto, per non imputabilità da immaturità, per applicazione del perdono giudiziale e per declaratoria di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova. Quest'ultimo Istituto è caratteristico del procedimento minorile, in quanto si inserisce nella fase di cognizione (e non di esecuzione come nel caso di affidamento in prova per i Ci sono delle norme specifiche nel c.p.p. ordinario, per i procedimenti nei quali il minore è parte lesa; in particolare qualora si proceda per reati sessuali. E' infatti più ampio il ricorso all'audizione del minore nelle forme dell'incidente probatorio (del minore.

esame del teste in una fase anticipata rispetto a quella dibattimentale): la cosiddetta “audizione protetta”.

### CODICE PENALE

E' diviso in Parte generale e Parte speciale.

Nella Parte generale regola gli elementi del reato, la pena, l'imputabilità, le misure di sicurezza ecc. In relazione ai minori vanno evidenziati gli artt. 97 (imputabilità di minori di anni 14); 98 (imputabilità dei minori di anni 18); 169 (Perdono giudiziale ); 223 e seguenti: (Misure di sicurezza :223-227 ricovero in riformatorio, 228-232 libertà vigilata).

Fino al compimento del 14° anno vi è una presunzione assoluta di non imputabilità. Dal 14° al 18° anno l'imputabilità va verificata caso per caso.

Nella Parte speciale contempla specifiche ipotesi di reato: si fa riferimento ai minori quali persone offese, negli artt.: 573 (Sottrazione consensuale di minore) 591 (abbandono); 609 *quater* e *sexies* (atti sessuali); 609 *decies* (comunicazione al tribunale per i minorenni); 609 *quinquies* (corruzione di minorenni).; 600 bis-600 *septies* (Pedofilia); 600 *ter*, 600 *septies* (Pornografia minorile); 600 *bis*, 600 *quinquies* (Prostituzione minorile); 671 (uso dei minori per accattonaggio).

## COMUNITA' ALLOGGIO

Istituite alla fine degli anni Sessanta, le comunità-alloggio nascono come ristrutturazione degli istituti al fine di ricreare attorno al minore un ambiente più familiare che favorisca le relazioni umane e risponda meglio alle esigenze di socializzazione. Possono essere utili per fronteggiare situazioni di emergenza o di allontanamento immediato del bambino/a, ma è tendenza comune agli educatori far seguire una soluzione più specifica per i singoli casi (affidamento familiare o adozione o casa-famiglia).

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU)

La nomina di un consulente tecnico è disciplinata dall'art. 191 e segg. del codice di procedura civile (cpc). In riferimento alle norme generali dei procedimenti civili, si intende per CTU l'incarico conferito dal giudice quando necessitano elementi di carattere tecnico, esulanti dal sapere giuridico, ai fini dell'acquisizione di prove ritenute indispensabili all'individuazione del contenuto del provvedimento che sarà assunto in Camera di Consiglio.

Nel campo del penale, pur rimanendo uguale l'obiettivo, cioè l'acquisizione di prove determinanti, la persona incaricata a tal fine dal giudice agisce un veste di perito, mentre se gli accertamenti sono richiesti dal Pubblico Ministero (P.M.) o da altre Parti, si configura quale consulente tecnico. A questo proposito, se il fatto da accertare è 'irripetibile', il PM applica la procedura con garanzia, dandone quindi notizia alle parti. Se invece il fatto che si vuole accertare è ripetibile, il PM procede senza darne notizia alle parti, ma la sua consulenza ha un valore più limitato.

## CONVENZIONI ONU

La Convenzione per i diritti dell'infanzia è stata approvata dall'Assemblea generale dell'Onu il 20 novembre 1989 ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. Al 30 novembre 1997 era già stata firmata e ratificata da più di 190 Stati. Un protocollo facoltativo della Convenzione, discusso durante la 54/ma sessione della Commissione ONU per i Diritti Umani (16 marzo-24 aprile 1998) si riferisce alla vendita dei bambini, alla prostituzione infantile, alla pornografia che coinvolge bambini/e e alle misure di base per prevenire ed eliminare queste pratiche.

Un altro protocollo facoltativo in corso di elaborazione riguarda l'implicazione dei minori nei conflitti armati.

La Dichiarazione universale sui diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, è alla base della Convenzione e di ogni documento, rapporto, raccomandazione e risoluzione emanati dalla Commissione.

Del lavoro infantile si occupa anche l'Ufficio Internazionale del Lavoro (Bit). Una serie di Convenzioni (la prima risale al 1919 e vieta l'impiego nell'industria di bambini di età inferiore ai 14 anni) indicano misure per prevenire ed eliminare il lavoro infantile. La n.138 del 1973 impegna gli Stati firmatari a fissare l'età minima per l'ingresso nel mondo del

lavoro sulla base del completamento della scuola dell'obbligo.

La ratifica di una Convenzione da parte degli Stati dovrebbe essere seguita dall'emanazione di leggi nei singoli paesi aderenti chiamati ad imporne il rispetto.

CORTE D' APPELLO, SEZIONE MINORENNI  
(vedi GIUSTIZIA MINORILE)



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  
(vedi CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE)

DECADENZA DALLA POTESTA' GENITORIALE

Su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Pubblico Ministero, per quanto riguarda l'eventuale declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale in genitori conviventi o ex conviventi, il Tribunale per i minorenni può dichiarare decaduto dalla potestà genitoriale un padre o una madre, o entrambi, laddove ravvisi la sussistenza del non soddisfacimento delle basilari esigenze del figlio. Il Provvedimento di decadenza è revocabile, su richiesta della parte interessata, qualora una successiva istruttoria dimostrasse l'avvenuto superamento di quelle problematiche sulle quali era motivato il provvedimento precedentemente assunto.

DIRIGENTE SCOLASTICO E RELATIVI OBBLIGHI  
( in materia di segnalazione e/o di riservatezza)

L'obbligo di segnalazione al Tribunale per i minorenni da parte di chi svolge il ruolo di Dirigente Scolastico (Direttore o Preside) deriva dalla L. 4 maggio 1983, n.184, che all'articolo 9, Il comma, recita: "I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

Per quanto concerne la riservatezza, giova ricordare che il Collegio Docenti, di cui è presidente il Capo di Istituto e i Consigli di Classe con la partecipazione della sola componente 'docenti' sono soggetti al segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda le ripercussioni nell'ambito scolastico della facoltà prevista dalla legge 397 del 17.12.00 all'art.11, che richiama l'art.391 bis comma 1 del c.p.p., è da sottolineare che i legali della parti di un procedimento in corso, in qualche misura coinvolgente dei minori (es: separazione, affidamento ad uno dei genitori ex conviventi, ecc.) possono conferire con il capo di istituto attraverso un colloquio non documentato. La persona interpellata può scegliere se accettare il colloquio, rispondere che non intende rendere delle dichiarazioni in merito, o riservarsi di renderle solo se riceverà convocazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Vi sono poi situazioni di particolare delicatezza, quali quelle riguardanti figli di collaboratori di giustizia, minori in affidamento a rischio giuridico e in fase preadottiva, che impongono procedure di massima garanzia dei dati dei minori e di tutela della relativa privacy, facenti riferimento a protocolli riservati.

[cfr “Ipertesto unico aggiornato al dicembre 2001” (www.tecnodid.it/ipertestounico 2001)]. Per tutto quanto riguarda la normativa, sono costantemente aggiornati due siti: quello del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Direzione Generale Regionale per il Piemonte: [www.direzione.scuole.Piemonte.it](http://www.direzione.scuole.Piemonte.it) e quello del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Torino e provincia: [www.to2000.it/provvto/](http://www.to2000.it/provvto/)

## DIRITTO ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (vedi LEGGE SULLA PRIVACY)

## DIVORZIO

Con il termine “divorzio” si individuano impropriamente due fattispecie:

- la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ricorre nel caso di matrimonio concordatario e che per l’appunto fa venire meno il matrimonio civile, contratto con la celebrazione del rito religioso e trascritto nei registri dello stato civile.

- lo scioglimento del matrimonio, che ricorre invece nel caso di matrimonio contratto solo a norma del codice civile.

Gli effetti sostanziali e gli aspetti processuali delle due fattispecie sono assolutamente identici.

Le caratteristiche principali del procedimento di divorzio, inquadrabile nella categoria dei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono uguali a quelle della separazione: a) si propone con ricorso, b) giudice competente per materia è il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza, c) si distinguono due fasi, quella presidenziale, che si conclude o con la riconciliazione dei coniugi o con l’emanazione di provvedimenti presidenziali provvisori e quella istruttoria e di merito che si conclude con la decisione collegiale, d) i provvedimenti presidenziali sono sempre modificabili in corso di causa, e sono immediatamente esecutivi, e) la sentenza è idonea a passare in giudicato per quanto attiene alla pronuncia sul divorzio, mentre per quanto attiene le statuizioni relative ai figli e quelle economiche è sempre modificabile quando sopravvengano giustificati motivi.

Mentre però gli effetti della separazione, sia essa giudiziale o consensuale vengono meno con la riconciliazione ( ovvero i coniugi tornano a vivere insieme ) gli effetti del divorzio non cessano con la riconciliazione .

## E

## EDUCATORE PROFESSIONALE

L’educatore professionale è l’operatore che, in base ad una specifica preparazione di carattere teorico-pratico, svolge la propria attività mediante la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e l’integrazione sociale di persone di diversa età condividendo con esse differenti situazioni di vita quotidiana.

L’educatore professionale, nell’ambito del sistema delle risorse sociali e sanitarie, svolge interventi educativi riguardanti la relazione sia istituzionalizzata sia informale, con attenzione ai diversi contesti di vita del soggetto. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a

metodologie psico-pedagogiche e di riabilitazione sociale. Esercita, altresì, funzioni di progettazione, organizzazione e gestione nell'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-educativi. Conduce attività di studio, ricerca e documentazione. Profilo dell'Educatore Professionale approvato dal Ministero della Sanità (D.M.520/98) E' impiegato come personale della riabilitazione nelle aree della disabilità, della dipendenza, della psichiatria, nei servizi di centro diurno, comunità terapeutiche, case famiglia e gruppi appartamento, attività sul territorio e presso i domicili degli utenti, percorsi individuali e progetti di prevenzione e di educazione alla salute. L'educatore professionale è impiegato come operatore sociale in ottica preventiva e rieducativa nelle aree della disabilità, dei minori, dell'integrazione interculturale, dell'educazione degli adulti e in una vasta tipologia di servizi attivati dagli Enti Locali, dal privato sociale, dai soggetti del terzo settore, dalla cooperazione e dall'associazionismo.

## EMANCIPAZIONE

(vedi DIRITTI DEL MINORE)

## ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA'

(vedi SEGNALAZIONE)

## ETICA PROFESSIONALE

(vedi DEONTOLOGIA)

## EXTRACOMUNITARI

(vedi IMMIGRATI)



## FAMIGLIA

La Carta Costituzionale, all'art. 29, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; la famiglia legittima è dunque quella fondata sul matrimonio ed anche i figli si dicono legittimi in quanto concepiti da genitori uniti in matrimonio.

La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra di loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio, insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. Mancando un atto formale, il matrimonio, cui ricollegare la riconoscibilità del rapporto, la famiglia di fatto non sempre può essere agevolmente individuata.

## FAMIGLIA DI FATTO

(vedi FAMIGLIA)

## FILIAZIONE

La filiazione è il rapporto di parentela tra figlio e genitori.

La filiazione è legittima quando il figlio è stato concepito da genitori uniti in matrimonio e tale status si costituisce automaticamente per il solo fatto della ricorrenza del presupposto obiettivo del matrimonio.

La filiazione è naturale quando il figlio è concepito da genitori che non sono uniti in matrimonio; perché si costituisca la filiazione naturale sono necessari o il riconoscimento da

parte del genitore o la sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità.

La filiazione è adottiva quando si costituisce a seguito della pronuncia di adozione e per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti; nell'ipotesi prevista invece dall'art. 44 l. 184/83 (adozione in casi particolari) non si costituisce un autentico e totale rapporto di filiazione .



## GARANTE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

La figura del Garante è stata istituita dalla legge 675/96, meglio conosciuta come legge sulla privacy. La sua funzione è appunto quella di “garantire” l’osservanza della normativa che tutela il trattamento dei dati personali. Successive integrazioni hanno specificato ambito e modalità di intervento del Garante. Dal 1° febbraio 2002 sono in vigore nuove regole che semplificano le notificazioni, l’informativa e la richiesta del consenso.. Si riducono pertanto i casi di obbligo della notificazione al Garante che va effettuata soltanto se il trattamento può recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato e in altre determinate circostanze.

Il Garante ha, tra gli altri compiti, anche quello di promuovere i codici deontologici per regolare il trattamento dei dati personali nei settori dove ancora non vige alcuna regolamentazione, come i mezzi telematici (internet), le banche dati pubbliche, l’utilizzo di strumenti automatizzati di rilevazione delle immagini.

## GENITORE

(vedi FAMIGLIA, FIGLI)

## GENITORIALITA'

Si può parlare di due aspetti della genitorialità: quello biologico e quello adottivo.

Mentre la potestà genitoriale è un complesso di diritti e doveri la cui violazione o il cui abuso determina, qualora vi sia un pregiudizio per il figlio minore, provvedimenti limitativi o ablativi (decadenza) della potestà stessa, la capacità genitoriale implica il mantenere, educare e allevare i figli e può trovare dei limiti in condizioni oggettive, anche a prescindere dalla volontà dell’interessato.

Solo una grave riduzione della capacità genitoriale giustifica l’adozione di provvedimenti più incisivi da parte del TM, quale la dichiarazione di adottabilità

## GIORNALISTA

(vedi CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA)

## GIUDICE

(vedi MAGISTRATO MINORILE)

## GIUDICE TUTELARE

(vedi GIUSTIZIA MINORILE)

## GIUSTIZIA MINORILE

Gli organi giurisdizionali che tutelano i diritti dei minori sono:

*Tribunale per i Minorenni*: è a composizione collegiale, decide in Camera di consiglio, composta da due giudici togati (o di carriera) e da due giudici onorari (esperti in materie sociali, psicologiche, mediche, ecc.) .


*Procura presso il Tribunale per i Minorenni*: l'ufficio è retto da un Procuratore capo e da Sostituti Procuratori, (Pubblici Ministeri) i quali possono promuovere azioni a tutela dei minori , a seguito di segnalazioni provenienti dai soggetti che ne hanno il dovere ed esprimono il parere in ordine alla richiesta del Tribunale rispetto ai provvedimenti da emanare. Ha funzioni di controllo sugli istituti, sulle comunità famiglia e sugli affidamenti per verificare che non vi siano bambini in stato di abbandono.

*Corte d'Appello sezione Minorenni*: è l'organo presso il quale si propone impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni. Agisce in composizione collegiale, in camera di consiglio, composta da un Presidente, due giudici togati, due giudici onorari. Non tutti i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello sono ricorribili per Cassazione; sono ricorribili le sentenze di dichiarazione di adottabilità e di dichiarazione giudiziale di paternità.

*Giudice Tutelare*: è Giudice del Tribunale Ordinario e la sua funzione principale è la protezione giudiziaria dei minori e degli incapaci, sia sovrintendendo alle curatele ed alle tutele, sia all'attuazione dei provvedimenti emessi dagli altri Organi . Così, a titolo esemplificativo il giudice Tutelare emette provvedimenti in ordine a: gestione del patrimonio del minore, interruzione di gravidanza di minorenni, rilascio del passaporto, attuazione dei provvedimenti emanati in sede di separazione e divorzio (individuazione dei periodi specifici di vacanza o visita del genitore non affidatario) ecc.

## GRATUITO PATROCINIO

La legge 24.11.2000 n. 340 ha introdotto il gratuito patrocinio a carico dello stato in alcune materie che non erano contemplate nella pregressa disciplina normativa, come il diritto di famiglia, con ciò intendendosi sia le procedure di competenza del Tribunale Ordinario che del Tribunale per i Minorenni; la legge è già entrata in vigore per quanto riguarda la competenza del Tribunale Ordinario e per usufruire di tale beneficio occorre presentare domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, documentando il proprio reddito; per quanto riguarda invece la Competenza del Tribunale per i Minorenni la legge entrerà in vigore nel Luglio 2003, attualmente si può essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello stato nelle procedure di opposizione allo stato di adottabilità , di dichiarazione giudiziale di paternità.....



## HANDICAP

Motivo o condizione di inferiorità, limite, svantaggio.

Certificato di handicap: viene riconosciuto a “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

Certificato di handicap in situazione di gravità: viene riconosciuto quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Vedi legge 104/92



## IMMIGRATO MINORENNE

Per il suo status di minore, chi si trovi in Italia è legittimato a rimanervi: sono previsti un permesso di soggiorno per minore età ed un divieto di espulsione del minore, salvo che per motivi di ordine pubblico.

Ove il minore viva con la propria famiglia d’origine e questa sia in posizione di irregolarità, il parente può richiedere un permesso di soggiorno temporaneo che viene eccezionalmente concesso in quanto giustificato dalle esigenze psicofisiche del minore.

Il Comitato per i Minori stranieri si occupa dei minori stranieri (extracomunitari) non accompagnati e può disporre il rimpatrio assistito per ricongiungerli alla propria famiglia nel Paese d’origine.

In caso negativo sorge una competenza del Giudice Tutelare, oppure, qualora emerga un pregiudizio per il minore e la Procura per i minorenni eserciti l’iniziativa, anche del Tribunale per i Minorenni.

In Piemonte il minore straniero non accompagnato fa capo ai servizi sociali di territorio, almeno sino a quando non sia nominato il tutore.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, se esistono in Italia dei parenti regolari che presentano istanza di affidamento al Tribunale per i Minorenni, questi emette un provvedimento di affido all’Ente Locale che valuterà la situazione.

Nel caso in cui non risultino dei parenti, il TM dispone la sistemazione del minore extracomunitario in una Comunità, procedendo sempre all’affidamento all’Ente Locale.

## INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

(vedi SEGNALAZIONE)

## INFANZIA

(vedi MINORE)

## INSEGNANTE

Per quanto riguarda il segreto di ufficio, l’obbligo della segnalazione e l’obbligo di riservatezza in merito a notizie riguardanti la sfera privata dei propri alunni, si rimanda alla voce Dirigente scolastico.

Si sottolinea il dovere dell’insegnante di fare un uso corretto e prudente delle confidenze e delle informazioni che riceve nel suo rapporto fiduciario con l’alunno. Ad esempio i contenuti degli elaborati scritti non vanno in alcun modo divulgati, tanto meno messi a disposizione di terzi.

In determinate situazioni e a tutela del minore che ha ritenuto di confidarsi nello svolgimento di un tema, occorre ricordare che l’insegnante non è tenuto a far leggere il testo al genitore, ma semplicemente a riferirgli la valutazione in merito alla forma, alla correttezza ortografica e grammaticale

## INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

E' materia disciplinata dalla legge n° 194 del 22/5/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"; l'art. 12 detta le modalità per l'accesso alla minorenni: "...Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza...."

La legge 194/78 con l'art. 5 indica i compiti dei consultori, delle strutture socio-sanitarie e del medico di fiducia della donna e precisa che tutti devono agire "nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna".



## LAVORO MINORILE

La legge del 17 ottobre 1967, n° 977 stabilisce la Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. All'art. 3 dispone che "l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti".

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute, non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico e "non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi". Sono altresì disciplinati gli obblighi sanitari, previdenziali e assistenziali.

I minori non godono di analoghe tutele in molte altre parti del mondo. Nel giugno 1998 la Conferenza annuale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha preso l'impegno di stipulare al più presto una Convenzione che solleciti i diversi paesi ad emanare un loro rapporto.

All'articolo 4 si aggiunge che "nelle attività non industriali i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri" sempre che sia ottemperato l'obbligo di salvaguardare i diritti alla salute e all'istruzione .

## LEGGE SULLA PRIVACY

La legge 675 del 31 dicembre 1996 interviene in materia di "trattamento dei dati personali". Finalità primaria è trovare forme di conciliazione tra il diritto della persona a tutelare la propria privacy con le libertà di manifestazione del pensiero tutelate dalla Costituzione.

La legge intende garantire "che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale".

Il diritto di ogni persona a veder salvaguardata la propria sfera privata si esprime non soltanto rispetto al mondo dell'informazione giornalistica, ma in tutti i settori della vita

pubblica ogni qual volta siano trattati i dati personali, negli ospedali come nelle banche, nelle scuole come nei servizi assistenziali. Agli articoli 20 e 25 la legge fa esplicito riferimento ai mass-media. Per quanto riguarda i dati personali, la normativa limita la loro diffusione alla loro essenzialità rispetto ai fatti di interesse pubblico. Ai giornalisti è stata concessa la deroga al principio generale dell'obbligatorietà del consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto interessato, se non per gli aspetti attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale.

## LEGGE SULLA STAMPA

La legge dell'8 febbraio 1948, n° 47, all'articolo 14 tratta delle pubblicazioni destinate all'infanzia: "Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilità e l'impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto e al suicidio".

Al secondo comma si aggiunge che "le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale". All'articolo 15 si estende l'applicazione dell'articolo 528 del codice penale ai casi di descrizioni "impressionanti o raccapriccianti" tali "da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti".

La legge 12 dicembre 1960, n° 591 riguarda le Disposizioni concernenti l'affissione o l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore e alla decenza: la legge 17 luglio 1975, n° 355 esclude i rivenditori professionisti della stampa periodica e i librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 7 febbraio 1948, n° 47. Si aggiunge tuttavia che le disposizioni di esonero di responsabilità "non si applicano quando siano esposte, in modo da rendere immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando le dette pubblicazioni siano vendite ai minori di anni 16. In tal caso la pena è della reclusione sino a un anno".

**M**

## MAGISTRATI DELL'AREA FAMIGLIA E MINORI

L'ordinamento giudiziario minorile prevede i seguenti Uffici:

Il Tribunale per i minorenni (T.M.), e Procura della Repubblica presso il medesimo.

La Sezione per i minorenni e la famiglia della Corte di Appello.

c) Il Giudice Tutelare.

d) Il Tribunale Ordinario, Sezione VII civile.

Il Tribunale per i minorenni è un organo giudiziario autonomo e specializzato, che prevede, accanto ai giudici togati, la partecipazione di giudici onorari scelti tra gli assistenti sociali, i cultori di biologia, di antropologia criminale, di pedagogia e di psichiatria (art.22 R.D. n.1404/34).

Analoga partecipazione è presente presso la Corte di Appello, Sezione per i Minorenni .

MALATTIA  
(vedi TUTELA DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO)

MALTRATTAMENTI  
(vedi ABBANDONO, ABUSI ALL'INFANZIA)

MATERNITA'  
(vedi GENITORIALITA', FIGLI, SEGRETO DEL PARTO)

MATRIMONIO DI MINORENNE O TRA MINORENNI

Tra le competenze civili attribuite al Tribunale per i minorenni rientra l'autorizzazione a contrarre matrimonio del minore tra i sedici e i diciotto anni quando sussistono gravi motivi per anticipare il matrimonio e sia accertata la maturità psico-fisica del minore (artt.84 e 90 del codice civile).

MEDICO  
(vedi CODICE DEONTOLOGICO)

MINORE  
(vedi DIRITTI DEL MINORE, CONVENZIONI ONU)

MOLESTIE  
(vedi ABUSO)



NASCITURO

Colui che sta per nascere


Diritti del nascituro: alla vita, all'incolumità fisica, all'onore, alla riservatezza.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (10/12/48 Assemblea Generale delle Nazioni Unite)

art.1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza

art. 2 art 3 art, 4 art 5 art.6

NOMADI MINORENNI  
(vedi DIRITTI DEL MINORE)



ORDINI PROFESSIONALI

Gli ordini professionali hanno tra i principali obiettivi quello di garantire la professionalità di chi esercita determinate attività, nel senso di tutelarla definendone gli scopi e i termini nei

quali esercitarla nel rispetto anche dei cittadini ai quali è rivolta.

In Italia per esercitare una professione e per entrare a far parte di un Ordine (ve ne sono 26 e ne sono inclusi quelli di avvocati, architetti, biologi, chimici, commercialisti, geometri, giornalisti, medici, ingegneri) esistono tre vincoli: tirocinio o praticantato, esame di Stato e iscrizione all'Albo. Vi sono eccezioni: ad esempio per ingegneri e architetti non è previsto il praticantato.

Per le professioni italiane, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi come quelli anglosassoni dove si è trattato di un progressivo riconoscimento di "associazioni" di categoria, la costituzione di "Ordini" è avvenuta progressivamente con l'emanazione di apposite leggi che attribuiscono agli Ordini poteri di controllo sotto il profilo deontologico e lo stabilire specifiche vie di accesso alle varie attività.

L'Ordine può inoltre emanare direttamente tariffe da applicare nelle prestazioni delle professioni e alcuni hanno adottato codici di autoregolamentazione con relative sanzioni per coloro che non li rispettano.

Nuove disposizioni di legge sono previste per il varo di un nuovo sistema degli Ordini in Italia. .

## OSPEDALE

(vedi TUTELA DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO)



## PARENTI

Sono le persone, legate al minore da vincoli di sangue. Se entro il quarto grado e se hanno "rapporti significativi con il minore" vengono "sentiti" dall'autorità giudiziaria nelle situazioni di abbandono o di pregiudizio; ad essi può essere affidato il minore se gli stessi risultano idonei al suo allevamento.

(vedi Adozione, Affidamento)

## PATERNITA'

(vedi GENITORIALITA')

## PEDOFILIA

(Vedi ABUSI)

## PERMESSI PARENTALI

La legge 8 marzo 2000, n° 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

- a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
- b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
- c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

## POTESTA' GENITORIALE

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, il quale sentiti i genitori e il figlio, se maggiore degli anni 14, L'art:316 del Codice civile (esercizio della potestà dei genitori), 1° comma, recita: "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

Il Giudice suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio". Occorre ricordare che la potestà sui figli minori, più che conferire al genitore un diritto soggettivo, gli conferisce soprattutto un dovere, impostogli dalla legge, per il mantenimento, l'educazione, la custodia e la rappresentanza del minore, nel cui adempimento è insita una potestà che viene esercitata nell'interesse generale e superiore della società e assume la caratteristica dell'officium, anche se in concreto ha la sua ragion d'essere nella cura dell'interesse individuale del figlio.

La potestà dei genitori, in base alla norma costituzionale (l'art.30 sancisce il dovere-diritto dei genitori di educare i figli), si concretizza, essenzialmente, nella promozione della personalità del figlio, con il soddisfacimento delle sue esigenze materiali, morali ed affettive. L'incapacità del genitore, anche se incolpevole, di apprezzare i bisogni del figlio si risolve in un danno grave ed irreversibile alla personalità del minore, bene che va tutelato in nome del prioritario diritto del minore alla retta formazione .

## PRIVACY

(vedi LEGGE SULLA PRIVACY)

## PROCESSO

(vedi codice di procedura)

## PROCURA MINORENNI

(vedi giustizia minorile)

## PROSTITUZIONE

A Ginevra, alla 54/a sessione della Commissione ONU per i diritti umani (16 marzo-24 aprile 1998) è proseguito l'esame dei rapporti sul programma d'azione per prevenire la vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia che coinvolge minori. Un programma già approvato in passato e che comporta la lotta contro misure discriminatorie e la richiesta agli Stati di informare su forme di schiavitù e sulle misure adottate per applicare il programma.

In Italia gli articoli 523-524 del codice penale puniscono il "ratto a fine di libidine" di persone di età inferiore ai 14 anni e l'articolo 530 concerne la "corruzione di minore" stabilendo che chiunque 'commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". "Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stessi, sulla persona del colpevole, o su altri".

Tutta una serie di provvedimenti che includono la costituzione di gruppi di esperti nazionali, la cooperazione internazionale, la raccolta di dati sulle disposizioni nazionali e suoi codici di autodisciplina, scambio di informazioni, controlli e ricerca di soluzioni per dispute e ricorsi: il tutto in un settore, quello delle comunicazioni commerciali, che riveste un ruolo

chiave nell'economia dell'Unione Europea dove impiega più di un milione di persone (solo nel telemarketing si dovrebbe passare dalle attuali 193.500 persone occupate a 669.500 nel 2001).

La Commissione europea intende indirizzare la sua azione ai settori chiave nei quali si rilevano notevoli diversità tra regolamenti degli Stati membri in materia di comunicazioni commerciali. Ed è quello della protezione dei minori a figurare al primo posto tra quelli indicati dalla commissione europea. Si afferma in particolare che le associazioni dei consumatori e gli organismi preposti alla salute pubblica auspicano un'armonizzazione dei regolamenti ed in certi settori un rafforzamento della protezione sulle comunicazioni commerciali indirizzate ai minori, anche se questo può creare restrizioni per le aziende. Programmi educativi, marketing indirizzato specificamente ai minori, pubblicità televisiva rivolta a bambini e adolescenti (giocattoli, alimenti...) sponsorizzazione di avvenimenti sportivi di marche associate a prodotti destinati a minori.

## PSICOLOGO

(vedi CODICE DEONTOLOGICO)

## PUBBLICITA'

La Commissione dell'Unione Europea, in un documento pubblicato a Bruxelles il 4 marzo 1998, conferma la sua preoccupazione per la protezione dell'infanzia da certa pubblicità, non solo trasmessa dalla televisione, ma anche da altri mezzi di comunicazione.

Il primo tentativo di tutela del minore nei confronti della pubblicità è stato messo in atto dal CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA, a metà degli anni Settanta. Fissa alcuni principi fondamentali, mantenuti nelle successive iniziative normative :

- i messaggi rivolti ai bambini e agli adolescenti o che comunque possono essere ricevuti da loro non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente. Non devono, inoltre, abusare della loro incredulità o mancanza di esperienza;
- sono vietati messaggi che possono indurre i minori a violare norme di comportamento sociale corretto o a compiere azioni pericolose per sé o per gli altri;
- sono ritenuti inadeguati anche messaggi che possano indurre il minore a credere che il possesso o l'uso di un certo prodotto possa significare superiorità o inferiorità rispetto agli altri;

- è vietato, nell'impiego di bambini o adolescenti nella pubblicità, ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani;

Il CODICE ha stabilito anche norme specifiche per la propaganda di prodotti con controindicazioni pericolose (art.12) e in materia di pubblicità di giocattoli (art.28-bis).

Già la legge sulla DISCIPLINA DEL SISTEMA TELEVISIVO (legge 223/1960) sancisce che la pubblicità televisiva non deve offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni razziali, di sesso, nazionalità o religione; non deve essere inserita in programmi di cartoni animati e che un Garante deve stabilire le trasmissioni a carattere educativo che non potevano essere interrotte dalla pubblicità.

Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74 prevede una particolare tutela del minore rispetto ai messaggi pubblicitari ingannevoli. Si precisa all'art.7 che il messaggio pubblicitario rivolto ai minori si ritiene ingannevole se è potenzialmente idoneo a minacciare, anche solo indirettamente, la sicurezza fisica e psichica del bambino o dell'adolescente oppure ad abusare della sua credulità o della sua mancanza di esperienza, al fine di indurlo ad acquistare o a chiedere agli adulti l'acquisto del prodotto reclamizzato.

Nel novembre del 2002 il nuovo CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE TE-

LEVISIONI (firmato presso il Ministero delle Comunicazioni) dedica un capitolo alla pubblicità. In questo capitolo le televisioni (nazionali e locali) si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale. Si fissano, inoltre, tre livelli di protezione:

generale (si applica in tutte le fasce orarie di programmazione);

rafforzata (dalle 7 alle 16 e dalle 19 alle 22.30);

specificata (dalle 16 alle 19 e all'interno dei programmi ad hoc per i minorenni).

L'attuazione del nuovo CODICE è affidata ad un COMITATO composto da 15 membri effettivi, nominati con decreto dal ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità delle comunicazioni, in rappresentanza delle tv firmatarie, delle istituzioni e degli utenti.

## PUBBLICO UFFICIALE

Dipendenti di Pubbliche Amministrazioni sia dello Stato che degli Enti Locali. I pubblici ufficiali, come gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni delle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e dovere per i pubblici ufficiali, nei limiti della normativa vigente.



## REATO

E' un fatto antiggiuridico riconducibile ad una condotta umana volontaria: pertanto costituisce reato solo la condotta prevista come tale dalla Legge, ove non sussista una causa di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, ecc).

Presupposto della colpevolezza è l'imputabilità, che viene esclusa nei casi previsti dalla legge (età minore degli anni 14, vizio totale di mente) ovvero, per il minore che non abbia raggiunto un grado di maturità sufficiente a comprendere il disvalore del gesto e a liberamente determinarsi.

Il Tribunale per i minorenni ha competenza a giudicare tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 (vedi voce Codice di Procedura Penale), acquisendo i dati relativi all'ambiente familiare o sociale di appartenenza, che possono indurre ad una debole resistenza nei confronti di particolari tipi di reato, nonché per adeguare la risposta sanzionatoria alla peculiarità della situazione del minore.

Per indicazioni circa le segnalazioni riguardanti studenti possibili vittime di reato o possibili autori di reato, vedi voce "Segnalazioni".

## RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

(vedi IMMIGRATO MINORENNE)

## SEGNALAZIONE

L'obbligo della segnalazione discende dall'art. 9 della Legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149, che recita:

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

omissis

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inefficienza ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art.330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità

Dal citato art.9 si può ricavare un più generale obbligo di segnalazione di situazioni di pregiudizio per il minore considerando in senso ampio il concetto di abbandono (materiale, affettivo, educativo, morale, psicologico). Spetterà comunque al giudice del tribunale per i minorenni

valutare la fondatezza della segnalazione.

La legge investe di pesanti responsabilità gli operatori dei servizi, i medici di base e i pediatri, i capi di istituto e gli insegnanti, gli educatori delle comunità, i sacerdoti e i religiosi, tanto che il novellato art.70 della legge n.184 punisce ai sensi dell'art.328 del codice penale i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino a un anno o con una multa corrispondente all'equivalente in euro di una cifra che oscilla tra £ 500.000 e £ 2.500.000.

## SEGRETO DEL PARTO

A partire dal 1923 lo Stato Italiano ha definito norme che tutelano la segretezza del parto. La donna può scegliere di non far apporre il proprio nome sull'atto di nascita del bambino (art.73, legge sullo stato civile). Il nome della madre, che pur è ufficialmente conosciuto, non è reso noto a meno che la donna abbia fatto constare, per mezzo di un atto pubblico, il proprio consenso ad essere nominata.

Quando, per motivi quali lo "stato fisiologico e patologico del neonato", si devono fare indagini sulla maternità, l'esito viene tenuto segreto (art. 22 e 24 capo IV, r.d. n. 2822 del 29/12/1927). Nemmeno nel certificato di assistenza al parto, previsto dall'art. 8 del r.d.l.

2128 del 15/10/1936, vengono segnalate le generalità della donna.

Sull'atto di nascita, che viene redatto sulla base di quel solo, anonimo, certificato di assistenza al parto, l'ufficiale di Stato Civile annota un nome ed un cognome non collegabili alla madre biologica. Precise norme garantiscono sempre in assoluta segretezza ogni cura sanitaria ed assistenziale alla gestante, alla partoriente, alla puerpera ed al neonato. Infatti, gli art. 1 e 4 del r.d.l. n. 798 del 8/5/1927, fissano l'obbligo di assistenza da parte delle Province, alle gestanti in difficoltà, assicurando loro i necessari interventi sociali e sanitari prima, durante e dopo il parto.

L'atto di nascita del neonato è redatto con la dizione "nato da donna che non consente di essere nominata". L'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver attribuito al neonato un nome ed un cognome, procede entro 10 giorni dalla formazione dell'atto alla segnalazione al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge n. 184 del 4/5/1983. Il bambino viene così velocemente inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribunale per i Minorenni, fra quelle che hanno presentato domanda di adozione.

La tutela del segreto del parto è richiamato anche nella legge n. 149 del 28/3/2001 con l'art. 28 "Il minore adottato è informato di tale sua condizione..... *L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non viene riconosciuto alla nascita dalla madre naturale...*". L'art. 36 fissa le punizioni per chi tradisce tale segreto.

Stesse indicazioni si ritrovano nel d.p.r. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge n°127 del 1997

## SEPARAZIONE

La separazione personale dei coniugi è la cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di convivere, giuridicamente ha sempre carattere transitorio, in quanto può essere fatta cessare in ogni momento, senza bisogno di alcuna formalità, con una semplice riconciliazione e non fa venire meno il vincolo matrimoniale.

La separazione può essere richiesta per il solo fatto che la convivenza sia divenuta intollerabile, ovvero tale da arrecare pregiudizio all'educazione dei figli.

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale: è giudiziale quando uno dei coniugi assume l'iniziativa giudiziaria nei confronti dell'altro e si conclude con sentenza, con la quale il Tribunale assume le decisioni inerenti all'affidamento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale e alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli ed il coniuge; è consensuale quando vi è un accordo tra i coniugi sia in ordine alla decisione stessa di separarsi sia in ordine alle condizioni che regoleranno i loro rapporti di genitorialità ( affidamento dei figli, regolamentazione dei rapporti tra questi ed il genitore non affidatario ) ed economici (assegno per contributo al mantenimento dei figli e del coniuge che ne ha diritto). Perché l'accordo dei coniugi produca effetti giuridici occorre l'omologazione del Tribunale, tale provvedimento non è una mera formalità, ma una verifica delle condizioni affinché esse non siano contrarie all'interesse dei figli.

## SERVIZI SOCIALI

La configurazione dei servizi socio-assistenziali ha iniziato a delinarsi con la legge delega 382/75 e successivo D.P.R. 616/77.

In precedenza l'attività di assistenza era gestita dagli E.C.A. (Ente Comunale Assistenza), dalle I.P.A.B. e dagli Enti di assistenza delle diverse categorie (E.N.A.O.L.I., I.P.I.M., O.N.M.I., ecc.)

L'art. 22 del D.P.R. 616/77 indica: "le funzioni amministrative relative alla materia beneficenza pubblica concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale".

L'art. 23 specifica inoltre "sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile; ...

L'art. 25 attribuisce ai Comuni l'organizzazione e la erogazione dei servizi di assistenza elencati negli art. 22 e 23. All'interno di questi servizi operano diverse figure professionali (assistenti sociali, educatori, animatori, ADEST, impiegati amministrativi, ecc.), tutte tenute al segreto d'ufficio e al rispetto delle norme dettate dalla L.N. n.675/96.

Per quanto concerne i minori, particolare rilevanza riveste l'art. 9 della L.N. n.149/2001 "...gli incaricati di un pubblico servizio... debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ... delle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio ... "

Nel 2000 è entrata in vigore la legge di riforma dell'assistenza n. 328 del 18/10/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Trattandosi di una legge quadro, necessita di tutti i provvedimenti e le norme successive per renderla efficace.

## SESSUALITA'

(vedi LEGGE SULLA PRIVACY)

## STAMPA

(vedi LEGGE SULLA STAMPA)



## TELEVISIONE

Le Aziende televisive pubbliche e private ( Rai, Mediaset, Cecchi Gori Communications, Federazione Radio Televisioni, Associazione Editori Radiotelevisivi) già il 5 febbraio 1997 avevano sottoscritto un Codice di Autoregolamentazione. L'intesa recepiva la Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini, divenuta legge dello Stato italiano nel 1991. Le Aziende televisive si impegnavano a non trasmettere immagini di minori testimoni o vittime di reati, a non utilizzare minori con gravi patologie al fine di creare sensazionalismo, a non intervistare minori in situazioni critiche (per esempio che siano fuggiti di casa o abbiano tentato il suicidio) a non far partecipare minori da 0 a 14 anni a trasmissioni in cui si discute sulla loro adozione e, infine, a non utilizzarlo "in grottesche imitazioni degli adulti".

Si stabiliva, inoltre, una sorta di "fascia protetta" dalle 7 alle 22.30 in cui trasmettere programmi idonei a un pubblico minorenne. Sulla produzione dei programmi, veniva sottolineata la necessità di curarne la qualità al fine di contribuire alla formazione dei minori.

Un capitolo era dedicato alla Pubblicità, anche sotto forma di autopromozioni, i cui conte-

nuti venivano controllati in modo da non trasmettere messaggi che potessero “ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori” o “costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi”.

Il 29 novembre del 2002 le emittenti nazionali e locali hanno firmato al Ministero delle Comunicazioni il nuovo CODICE SU TV E MINORI che si propone lo scopo di rendere più efficaci le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le norme etiche a tutela dei più deboli. Un COMITATO DI CONTROLLO composto da 15 membri (5 rappresentanti delle emittenti, 5 delle istituzioni e 5 degli utenti), avrà il compito di individuare o raccogliere segnalazioni su irregolarità commesse. Il Comitato di Controllo ha poteri di intervento nei confronti delle emittenti inadempienti e con la possibilità di sottoporre le delibere adottate all’attenzione dell’AUTORITA’ PER LE COMUNICAZIONI che in caso di violazioni può dare multe fino a 250 mila euro e, in caso di reiterata violazione, arrivare persino alla sospensione della licenza.

Il nuovo CODICE stabilisce:

\* fasce protette: si stabilisce una fascia televisiva che tenga conto delle esigenze di tutto (dalle 7 alle 22.30) e una “televisione per minori” (dalle 16 alle 19) con tre livelli di protezione (generale, rafforzata e specifica) per gli spot pubblicitari

Principi generali: le televisioni si impegnano ad aiutare gli adulti, le famiglie, i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni tv, tenendo conto delle esigenze del bambino e dell’adolescente, sia sotto il profilo della quantità sia sotto quello della qualità. Particolare attenzione viene posta sulla necessità di collaborare con il sistema scolastico e di assegnare alle trasmissioni rivolte ai minori personale appositamente preparato

Programmazione tv per tutti (7-22.30): deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e del ruolo educativo della famiglia rispetto ai minori. Considerato, però, che tra le 19 e le 22.30 il minore è solitamente supportato dalla presenza di un adulto, le televisioni si impegnano a dare preventiva informazione sui programmi, anche con sistemi di segnalazione

Specifiche limitazioni: riguardano i programmi di informazione, film, fiction, spettacoli vari. Nel primo caso le televisioni si impegnano a evitare l’uso di immagini di violenza o di sesso se sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia. L’impegno è anche a non trasmettere spettacoli che si servano in modo strumentale dei conflitti familiari come spettacolo o facciano ricorso al turpiloquio, alla scurrilità o offendano le confessioni e i sentimenti religiosi

Fascia protetta (16-19): nei palinsesti si prevede una programmazione dedicata ai minori con un controllo particolare sui promo, i trailer e le pubblicità che vanno in onda.

Produzione programmi: le televisioni che si impegnano a realizzare programmi per minori devono pensare ad avere tra le priorità quella di proporre valori positivi umani e civili e il rispetto della dignità della persona. S’impegnano anche a favorire la partecipazione dei minori con i loro problemi, i loro punti di vista, dando anche spazio all’informazione sulle offerte che le città mettono a loro disposizione

Programmi di informazione destinati ai minori: le tv nazionali con più di una rete con programmazione a carattere generalista, s’impegnano a cercare soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori

Pubblicità: le tv s’impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori. Viene fatto riferimento al codice di autodisciplina pubblicitaria, in particolare nei casi che necessitano di maggiore tutela. tre i livelli di protezione: generale (tutte le fasce orarie); rafforzata (dalle 7 alle 16 e dalle 19 alle 22.30); specifica (dalle 16 alle 19 e nei programmi direttamente rivolti ai minori)

## TOSSICODIPENDENZA

La tossicodipendenza è lo stato di intossicazione cronica o periodica prodotto dall'assunzione ripetuta di una sostanza chimica. L'uso prolungato e costante di alte dosi di alcune sostanze (ad es. alcol, eroina) provoca intossicazione cronica, con caratteristici sintomi fisici e psichici..

Il SerT è il Servizio territoriale presso le aziende sanitarie, prevenzione, cura e riabilitazione per tossicodipendenti e alcolodipendenti. (leggi 162/90 e 45/99)

TRIBUNALE MINORENNI  
(vedi GIUSTIZIA MINORILE)

## TUTELA DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO

Il principio della difesa del benessere del bambino ospedalizzato è stabilito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite recepita dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n° 176. Specifiche leggi regionali hanno stabilito la priorità per il minore ricoverato a ricevere un trattamento che prenda cura della totalità della persona dal punto di vista non solo sanitario, ma psicologico e umano, in senso complessivo. Una "carta dei diritti dei bambini in ospedale", presentata a Trieste il 1° giugno 1998 dai responsabili dell'Istituto di ricovero e cura "Burlo Garofalo", fissa in 14 punti le tutele principali di cui il minore ha diritto: da quello di "essere ascoltato" al "consenso/dissenso informato", da quello di imparare a "autocurarsi" a quelli più elementari di tenere con sé i propri giochi, i propri abiti e un familiare in camera. Tra gli scopi principali figura quello di favorire l'attaccamento madre-bambino, evitare l'isolamento e la disumanizzazione.



VIOLENZA SESSUALE  
(vedi ABUSO)

## **SITI UTILI**



## Siti Utili

[www.adozioneinternazionale.net](http://www.adozioneinternazionale.net)  
[www.adozioniminori.it](http://www.adozioniminori.it)  
[www.affarisociali.it](http://www.affarisociali.it)  
[www.agcom.it](http://www.agcom.it) (autorit... per la garanzia nelle comunicazioni)  
[www.altalex.it](http://www.altalex.it) (informazione giuridica)  
[www.amnesty.it](http://www.amnesty.it)  
[www.anfaa.it](http://www.anfaa.it) (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie)  
[www.ansa.it](http://www.ansa.it) (agenzia di stampa)  
[www.asca.i](http://www.asca.i) (agenzia di stampa)  
[www.camera.it](http://www.camera.it)  
[www.censis.it](http://www.censis.it)  
[www.cittasostenibili.minori.it](http://www.cittasostenibili.minori.it)  
[www.cnr.it](http://www.cnr.it) (consiglio nazionale ricerche)  
[www.comitatotveminori.it](http://www.comitatotveminori.it)  
[www.comune.torino.it](http://www.comune.torino.it)  
[www.comunicazioni.it](http://www.comunicazioni.it)  
[www.dade.it](http://www.dade.it) (internet a misura di bambino)  
[www.dirittoefamiglia.it](http://www.dirittoefamiglia.it)  
[www.edscuola.it](http://www.edscuola.it)  
[www.ethnos.minori.it](http://www.ethnos.minori.it) (Oss.Naz. sulla discriminazione razziale e xenofoba)  
[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int) (attiv... dell'unione europea)  
[www.exonline.it](http://www.exonline.it) (per genitoriseparati)  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)  
[www.gazzettaufficiale.ipzs.it](http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it)  
[www.genitorisidiventa.it](http://www.genitorisidiventa.it)  
[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)  
[www.handylex.org](http://www.handylex.org)  
[www.ibambini.it](http://www.ibambini.it)  
[www.indifesi.it](http://www.indifesi.it)  
[www.infanziaviolata.scuolaromanarorschach.org](http://www.infanziaviolata.scuolaromanarorschach.org)  
[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)  
[www.interlex.it](http://www.interlex.it)  
[www.iss.it](http://www.iss.it) (istituto superiore di sanit...)  
[www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)  
[www.italiasolidale.it](http://www.italiasolidale.it)  
[www.junor.rai.it](http://www.junor.rai.it)  
[www.lavminorile.minori.it](http://www.lavminorile.minori.it)  
[www.medialaw.it](http://www.medialaw.it)

[www.mininterno.it](http://www.mininterno.it)  
[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)  
[www.minori.it](http://www.minori.it)  
[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it) (Associazione nazionale dei magistrati per i minori e per la famiglia)  
[www.mondobambino.it](http://www.mondobambino.it)  
[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)  
[www.odg.it](http://www.odg.it) ordine giornalisti nazionale  
[www.palazzochigi.it](http://www.palazzochigi.it)  
[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)  
[www.planetmedia.it](http://www.planetmedia.it) (periodico informativo telematico rivolto al settore radiotelevisivo italiano)  
[www.privacy.it](http://www.privacy.it)  
[www.privacy.yahoo.com](http://www.privacy.yahoo.com)  
[www.provincia.alessandria.it](http://www.provincia.alessandria.it)  
[www.provincia.asti.it](http://www.provincia.asti.it)  
[www.provincia.biella.it](http://www.provincia.biella.it)  
[www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
[www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it)  
[www.provincia.torino.it](http://www.provincia.torino.it)  
[www.provincia.verbania.it](http://www.provincia.verbania.it)  
[www.provincia.vercelli.it](http://www.provincia.vercelli.it)  
[www.redattoresociale.it](http://www.redattoresociale.it)  
[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)  
[www.senato.it](http://www.senato.it)  
[www.serviziosociale.com](http://www.serviziosociale.com)  
[www.tutori.it](http://www.tutori.it)  
[www.un.org](http://www.un.org)  
[www.unimondo.org](http://www.unimondo.org)

## **I minori e la difesa dalle “invasioni “ dei media.**

Il Piemonte è da anni in prima fila nella tutela dei minori dalle “invasioni” dei media, anche per la preziosa attività del Gruppo Interprofessionale Minori Informazione, di cui l’indimenticabile Mario Tortello è stato un intelligentissimo animatore.

Nella nostra regione c’è una vasta e convinta adesione ai principi della Carta di Treviso e pochissime sono le eccezioni (attualmente il Consiglio dell’Ordine ha in corso un solo procedimento per una cronaca sulla pagina cuneese de “La Stampa”).

In Italia – come ha scritto il presidente della FNSI – il punto dolente riguarda il rapporto tra Televisione e minori, con particolare riguardo alle trasmissioni di “intrattenimento” che esulano dalle responsabilità delle testate giornalistiche. Qui l’audience stravolge la Carta di Treviso, fornendo argomenti alla denuncia del “Financial Times” sulla Tv spazzatura.

E’ un settore su cui l’Ordine ha scarse possibilità di intervento (non essendo testate giornalistiche) mentre il potere delle varie Authority si è rivelato del tutto modesto. Ed anche la nuova iniziativa ministeriale sembra per ora dotata di pochi poteri.

Dobbiamo dunque arrenderci? Possiamo accettare che la larghissima adesione alla Carta di Treviso sia offuscata dalla logica vincente della Tv commerciale? Possiamo subire sine-die le palesi violazioni del “periodo di garanzia” per i minori?

La questione, scottante anche per i suoi rilievi costituzionali, va affrontata con l’ineludibile riforma del sistema radio-televisivo, attraverso una reale priorità al carattere pubblico del servizio radio-televisivo (un ruolo pubblico rilanciato recentemente in Francia dal nuovo governo “gollista”, anche con adeguati stanziamenti per le telecomunicazioni).

Questa logica di servizio (che riguarda, in modo diverso, sia la Tv dello Stato sia quelle private, in una reale dialettica pluralità) non può svilupparsi se il settore televisivo è esclusivamente dominato dal mercato pubblicitario.

Per il sistema di valori in discussione – opportunamente ricordati dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Ciampi, nel luglio scorso – la logica del mercato va “contemperata” dalla “sapiente” mano del legislatore. Sia peraltro consentito di rilevare che nella “laicissima” Francia governi diversi (socialisti e gollisti) si sono fattivamente impegnati nella tutela delle persone più deboli, a cominciare dai bambini.

Ed anche in sede regionale una indispensabile legge di sostegno al settore (da troppi anni annunciata e mai varata) potrebbe sottrarre le emittenti locali al cappio soffocante di una pubblicità che rischia di stravolgere il grande impegno dei colleghi, con un palinsesto che spesso offusca – ingiustamente – il rilevante contributo dell’informazione dal territorio.

Una nuova frontiera attende dunque l’Ordine e la Fnsi: rilanciare il dibattito su media e minori, acquisendo positivamente i traguardi raggiunti con la Carta di Treviso, impegnando Governo e Parlamento ad una nuova legislazione che, soprattutto per la Tv, consenta un salto di qualità, con un rapporto più alto con la pubblica opinione.

Questa non è battaglia corporativa. Anzi. E’ un segnale emblematico di una nuova attenzione della nostra professione per la qualità della vita. Con i bambini (e non la pubblicità) sul gradino più alto della scala sociale.

Mario Berardi  
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Piemonte - Valle d’Aosta

## Quale consenso informato quando il malato è un bambino?

I medici italiani, nel definire il ruolo del minore nell'ambito delle decisioni che riguardano il trattamento della sua malattia, devono innanzi tutto attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di Deontologia Medica, la cui ultima revisione è del 1998.

L'Articolo 29 dice: *“Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge.*

*Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psicofisico ....*

*Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria” .*

L'articolo 33, in ambito di informazione e consenso, afferma: *“Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.*

*In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o di incapaci, il medico è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria”.*

E infine, per quanto concerne il capitolo dell'autonomia del cittadino nei confronti della malattia, della diagnosi e della cura, l'articolo 34 impone che *“Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante”.*

Anche queste regole, come tutte le altre presenti nel Codice Deontologico sin dalla sua prima stesura, fatta a Sassari nel 1903, sono punti di arrivo di un “sentire comune” che diviene e si trasforma nel tempo, di risposte a nuovi quesiti che la realtà propone in ambito etico ma anche punti di partenza per successive elaborazioni o, spesso, rielaborazioni.

Se si guarda alla storia della professione medica degli ultimi trent'anni è innegabile che la società e i medici siano stati protagonisti di cambiamenti a dir poco epocali: una fase di transizione che, a partire da una concezione paternalistica del rapporto con il “*paziente*” è approdata al consenso informato con il “*malato*”, cioè alla condivisione ragionata e consapevole di qualsiasi percorso diagnostico, terapeutico, di prevenzione da seguire. Oggi il significato più profondo della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale del medico origina proprio dal confronto con il diritto basilare del malato circa la propria autonomia di scelta. Questo confronto, attraverso il consenso informato, alimenta quell'alleanza terapeutica che giustifica l'atto medico in quanto le decisioni vengono prese *con il malato* e non più semplicemente *per il paziente*. L'aspetto semantico dell'uso della parola *malato* al posto di *paziente*, non è di tipo formale: anche in questo caso, come affermano gli esperti di linguaggio, la lingua si dimostra un *corpus* vivo di simboli che accompagna qualsiasi cambiamento sociale.

L'atto medico può essere definito anche come un complesso di alto significato etico e culturale di relazioni interpersonali tra professionista della salute e malato; le modifiche epocali introdotte via via in tale relazione sono tuttavia state elaborate (sarebbe ingenuo affermare il contrario) attraverso le modificazioni instauratesi in un rapporto tra uomini liberi, informati e consapevoli. Ma cosa accade quando uno dei soggetti che dà vita alla relazione non è libero, consapevole o addirittura è un minore? La lettura del Codice Deontologico in vigore non lascia molti dubbi: uno dei nuovi obblighi a carico dei medici evidenziati in quel testo è quello di dotarsi di efficaci strumenti di comunicazione. Se questo era negli intenti dei colleghi che hanno stilato quel testo, la realtà si presenta con una variabilità di aspetti che indicano come un lungo, accurato e capillare lavoro di formazione debba ancora essere fatto.

Se focalizziamo l'attenzione sul rapporto medico/bambino-malato, come abbiamo visto dalla riproposta del testo dei tre articoli del Codice Deontologico citati prima, in linea di massima vi è un accordo almeno formale sul fatto che nel processo decisionale della cura della malattia l'adolescente, ed in minore misura il bambino, debba essere attivamente coinvolto, in relazione alla sua maturità.

Un problema, questo, che anche a livello internazionale è stato affrontato da un punto di vista giuridico ed ha già prodotto importanti documenti: la Convenzione dei diritti del bambino adottata dalle Nazioni Unite nel 1989 e molti articoli della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina redatta dal Consiglio di Europa nel 1997 sono stati recepiti come leggi dello Stato dall'Italia. Nel nostro paese il problema della tutela e dell'allargamento dei diritti dei minori sono da tempo, e per fortuna, oggetto di riflessioni che arricchiscono il panorama sociale e culturale italiano in molte istituzioni: basta ricordare i pareri del Comitato Nazionale di Bioetica, la Carta di Treviso elaborata dall'Ordine nazionale dei giornalisti, la Carta di Perugia su "Informazione e malattia" concordata dagli Ordini dei medici, dei giornalisti e degli psicologi dell'Umbria, la stessa Carta di Torino 2001, elaborata dall'Ordine dei medici di Torino e dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte per "la deontologia dell'informazione" in ambito medico-sanitario.

Come è stato autorevolmente detto dal Comitato Nazionale di bioetica, *"È osservazione comune (e ben fondata) che il mondo in cui viviamo ha ormai assunto nei confronti dell'infanzia un consolidato atteggiamento schizofrenico. Da una parte oggi i bambini sono desiderati, amati e vezzeggiati in forme assolutamente sconosciute non solo in altre epoche e in altre culture, ma anche nel passato più recente; vengono assunti come destinatari privilegiati di specifiche convenzioni internazionali, nel nome di diritti fondamentali solennemente riconosciuti come specificamente loro (...) Dall'altra parte però è impossibile non prendere atto non solo che gli abusi e le violenze nei confronti dell'infanzia sembrano costantemente aumentare nel nostro tempo e assumere le forme più subdole e più crudeli, tali da rendere non solo auspicabili, ma improcrastinabili da parte della comunità internazionale interventi penali e comunque repressivi della massima severità (della cui efficacia, però e purtroppo, sono in molti a dubitare), ma anche che noi, che tanto diciamo di amarla, abbiamo costruito un mondo, abbiamo dato forma ad un ambiente che non è per, ma contro l'infanzia"*.

Da un punto di vista giuridico, in ogni caso, la realtà italiana considera il minore, come avviene dall'epoca della prima formulazione di quel complesso articolato di norme che va sotto il nome di Diritto Romano, privo della "capacità di agire". Per questo l'esercizio dei suoi diritti è attribuito al legale rappresentante che esercita il potere di agire nell'interesse del minore. Di norma, questa prerogativa spetta ancora ai genitori, anche se il nuovo diritto di famiglia riconosce ai minori diritti personali ponendo in questo modo le basi di un rapporto diverso, più dinamico, con l'autorità dei genitori e tutte quelle figure professionali che devono rispondere ad un Codice Deontologico custodito da un Ordine.

I minori, quindi, almeno sulla carta ed in funzione dell'età, sono oggi titolari di nuovi margini di autonomia decisionale anche in campo sanitario: si pensi ad esempio alla prescrizione di farmaci contraccettivi, all'interruzione di gravidanza o al trattamento della dipendenza.

Il medico, quando il titolare di un percorso diagnostico-terapeutico o di prevenzione è un adulto, ha come interlocutore il malato e la famiglia entra in gioco nella condivisione delle decisioni soltanto su esplicita richiesta del malato. Quando il malato è un bambino, invece, il medico, per motivi giuridici, deve necessariamente instaurare un rapporto sia con il minore sia con la sua famiglia. Proprio da questa imprescindibile particolarità nascono tutte le difficoltà professionali che il medico deve superare: si pensi al caso in cui egli debba prendere delle decisioni nell'interesse della tutela della salute del bambino ma in contrasto con i genitori, all'evenienza in cui egli debba comunicare l'esistenza di una patologia ad esito fatale...

Proprio per questi motivi anche il Codice Deontologico in vigore nel nostro paese assegna, di fatto, al medico, come avviene nel mondo anglosassone, il ruolo di "avvocato del bambino": un ruolo di

grandissima responsabilità sotto un profilo umano, morale, giuridico e culturale.

Come ha detto in un recente convegno torinese dedicato a questo tema il magistrato Amedeo Santosuosso, impegnato da tempo sulle tematiche del consenso informato, afferma che *“quanto dovrebbe accadere con i bambini rappresenta nel modo più chiaro il paradigma operativo di un approccio corretto anche per gli adulti poiché costringe i sanitari ad usare il consenso informato come uno degli strumenti all’interno della relazione terapeutica e non come un fine per la necessità di garantirsi da un punto di vista giuridico”*.

In ogni caso mi sembra onesto concludere questo mio intervento, con un’affermazione che faccio innanzi tutto come Vice presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri italiani: è inutile negare che nel rapporto medico-malato, anche in un’epoca come questa, esiste ancora, e forse sempre esisterà, un’asimmetria dell’informazione tra le parti. Un’asimmetria che attualmente, e in non pochi casi, produce soprattutto effetti burocratici: al malato, per esempio si chiede spesso di firmare un modulo (il consenso informato) che serve soprattutto a porre il medico al riparo da ricadute legali. Un’asimmetria che tuttavia si può e si deve, almeno parzialmente correggere per quanto ci compete.

L’Ordine dei Medici di Torino che ho l’onore di presiedere da tre anni, ad esempio, si è già fatto promotore perché ai medici si insegni, sin dall’Università, l’arte del comunicare.

*Dott. Amedeo Bianco*  
Presidente Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri  
della provincia di Torino e  
Vice presidente della Federazione Nazionale (FNOMCeO)

## Diritto alla riservatezza e integrità psicologica

Il riconoscimento del diritto alla riservatezza per ciascuna persona costituisce un importante indice del grado di civiltà di una cultura. Il rispetto di tale diritto rappresenta anche una delle molteplici vie attraverso cui passa la tutela del benessere psicologico degli individui, come pure quella di una corretta evoluzione della personalità. Infatti per un soggetto in età evolutiva la violazione di tale diritto può comportare rischi molto consistenti per il sano svolgimento dei processi di crescita psicologica: può venire lesa in modo più o meno grave, a seconda dell'età del minore, il fondamento stesso della integrità psicologica.

Essere e sentirsi riconosciuto come individuo portatore di una soggettività interiore unica, degna di essere rispettata in quanto valore intrinseco, costituisce nel percorso evolutivo di ciascun essere umano una esperienza relazionale fondamentale, proprio nel senso di rappresentare il fondamento della identità soggettiva, dell'autostima, del rispetto di sé e dell'Altro. Solidi confini di Sé possono essere strutturati soltanto se gli adulti, dai caregiver primari fino alle successive figure di riferimento, si relazionano con il bambino senza essere intrusivi, senza usarlo come un oggetto, ma viceversa rispettandolo come soggetto di diritti.

Un minore coinvolto in fatti di cronaca, e/o in qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica, sia come soggetto attivo sia come vittima passiva, si trova spesso a vivere una doppia violenza: quella insita nell'esperienza reale vissuta, e quella rappresentata dalla intrusione dei mezzi di informazione nella sua vita privata, talora negli aspetti più intimi e riposti.

A qualsiasi età, tanto più quando l'identità personale è ancora *in fieri*, abbozzata e fluida, diventare protagonisti di un evento mediatico può assumere una valenza devastante, sotto il profilo psicologico, perché inevitabilmente ci si trova espropriati, in misura più o meno grande, della propria soggettività, e trasformati in oggetti dello sguardo, del giudizio, delle identificazioni, delle fantasie del pubblico. I confini della persona diventano improvvisamente labili, permeabili, perché tutti si sentono autorizzati a travalicarli, per trasformarla in un personaggio, che incarna uno dei tanti miti collettivi di una cultura. L'unicità del singolo si perde nella omogeneità della categoria.

Talvolta anche gli "esperti", e fra questi taluni psicologi, nel tentativo di rendere comprensibili al grande pubblico eventi che talora sembrano oltrepassare di molto i limiti della comprensione razionale, possono contribuire al processo di de-soggettivazione che umilia l'individuo. Ciò accade ogniqualvolta non sia pienamente rispettato l'obbligo deontologico di non esprimere mai valutazioni psicologiche sulle persone, al di fuori di contesti professionali, e senza averne conoscenza diretta. In questi casi, la profondità e complessità della dimensione psicologica – spesso troppo inquietanti e angosciose – sono addomesticate proponendo chiavi di lettura banalizzanti e generiche, interpretazioni pseudo-scientifiche, che veicolano una immagine distorta sia delle vicende umane in gioco, e dei loro protagonisti, sia della scienza psicologica.

Nel caso di minori, la cui personalità è in fase di costruzione, ritrovarsi oggetto di giudizi psicologici non scientificamente fondati può rivelarsi altamente lesivo, sia perché il minore può ricavarne e interiorizzare un'immagine inadeguata di sé, sia perché può sviluppare una sfiducia nei professionisti della psiche, e di conseguenza rifiutarne l'eventuale aiuto.

Sul versante dei minori fruitori della informazione, un eccesso di spettacolarizzazione di eventi reali rischia di ostacolare l'acquisizione della capacità di discriminare fra realtà e fantasia, fra informazioni corrette e attendibili da un lato, e affascinanti ricostruzioni romanzate dall'altro. Qualora tali eventi coinvolgano altri minori, si rischia anche di favorire la identificazione con "eroi" fittizi di una bella fiaba o di un film dell'orrore, ovvero nel privilegiare la valorizzazione narcisistica malsana che scaturisce dal porre l'accento sulla esteriorità del personaggio anziché sulla interiorità della persona, sulla forma in sé, non intesa come espressione e stratificazione della sostanza.

La tutela dei diritti dell'infanzia è certamente una responsabilità civile di tutti gli adulti: i professionisti dell'area sanitaria, psico-sociale, giuridica, dell'informazione ne sono investiti in modo particolare, poiché gli imperativi dell'etica professionale vanno a sommarsi a quelli personali. La

collaborazione interprofessionale, in un contesto di valori etici condivisi, si rivela indispensabile per fare in modo che gli adulti di domani sappiano essere autori e protagonisti, consapevoli e responsabili della storia, se non di quella con la S maiuscola almeno della propria, e non soltanto personaggi di storie.

*Laura Recrosio*  
Presidente Ordine degli Psicologi del Piemonte

## **Riservatezza con attinenza al penale minorile e diritto di cronaca.**

Due esigenze da salvaguardare. Un equilibrio difficile da realizzare.

Il diritto penale minorile comprende norme diverse: alcune attengono alla difesa del minore imputato oltre alla difesa dei diritti del minore persona offesa, talvolta vittima.

Tutte hanno un identico presupposto: il minore come soggetto in evoluzione.

“L’offesa” al minore, già in sé rappresenta non un incidente di percorso ma “un fatto storico” capace di condizionare lo sviluppo, il divenire, in sostanza più banalmente la vita del minore.

Seppure il minore sia sovente destinatario di provvedimenti (del Tribunale per i Minorenni) che incidono nella sfera dei suoi diritti e delle sue relazioni familiari (dichiarazioni di decadenza, limitazione della potestà, allontanamento dal nucleo familiare, dichiarazioni di adottabilità) egli resta comunque sempre titolare di diritti soggettivi pieni, e non attenuati.

Il procedimento giudiziario, penale, civile, amministrativo che sia, rappresentando sempre un fatto traumatico rischia comunque di provocare “fratture” sovente non recuperabili, capaci di mettere in crisi modelli e valori di crescita della persona e della personalità.

Il processo penale minorile ha come scopo primario quello di tutelare il diritto evolutivo dell’adolescente (in un col diritto della comunità) in una prospettiva di inserimento sociale di recupero.

Il dibattimento del minore è segreto. E la riservatezza è una conseguenza dei principi che hanno imposto il segreto del procedimento minorile.

Per cui il diritto di cronaca che è valore irrinunciabile per una democrazia, patisce un limite quando si tratta di devianza giovanile e di infanzia violata.

La Convenzione dell’ONU del 1989, la “Carta di Treviso”, la “Carta dei doveri del Giornalista”, il “Codice di autoregolamentazione del settore radio-televisivo pubblico e privato” sanciscono il principio secondo il quale l’interesse del minore è preminente rispetto a tutti gli altri interessi.

Per trovare un punto d’equilibrio è necessario mediare le esigenze delle diverse professionalità: da un lato sottrarre il minore alla “curiosità morbosa” del pubblico, dall’altro una informazione che sia oltre che corretta anche capace di non provocare collisione fra il diritto all’informazione, “come diritto di conoscere tutte le notizie utili per capire il mondo in cui viviamo” ed il diritto alla riservatezza, diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Corte Costituzionale. Dunque l’informazione non deve essere esasperata: il nodo è come dare la notizia, come modularne le modalità.

Il diritto di cronaca non può essere censurato, pena un “vulnus” irreparabile per una democrazia sostanziale. Ma un codice deontologico sia pur aperto al dialogo, al confronto sulle strategie di comunicazione, normativamente si impone a tutela delle riservatezze del c.d. “penale minorile”. È necessario da parte del giornalista una professionalità responsabile connotata da una necessaria componente etica. E di tutto questo l’Ordine professionale deve essere garante.

Antonio Rossomando  
Presidente ordine avvocati piemonte

## Una diversa cultura verso i minori

Partecipo al gruppo minori/informazioni da circa tre anni - sono l'ultima arrivata – colpita ed attratta da tanta determinazione ed entusiasmo nella ricerca di diffondere una nuova e diversa cultura verso i minori.

Confrontarsi con professionisti diversi uniti da un unico e spontaneo obiettivo è stato ed è stimolante, arricchente.

Fatti di cronaca che tutti i giorni possiamo leggere sui quotidiani in cui i bambini vengono utilizzati per colpire il buon cuore della gente; corridoi d'ospedale dove diagnosi e prognosi del bambino si discutono incuranti di chi può sentire; marciapiedi affollati davanti a scuola dove insegnanti furibondi riversano sui genitori le malefatte ed i limiti dei loro figli... per questi e chissà quanti esempi di violazione del rispetto della riservatezza del minore, il gruppo lavora ed intende continuare ad impegnarsi.

Per ciò che riguarda il ruolo degli assistenti sociali rimando all'articolo della collega Ganio Mego che, fra gli altri concetti, ricorda il recente obbligo del segreto professionale per la nostra professione.

Colgo, quindi, l'occasione per ringraziare Emmanuela Banfo, Giuseppina Ganio Mego, Biancamaria Moschella e Antonina Scolaro per avermi dato l'occasione di lavorare insieme, per il cammino già percorso e con l'augurio che il condiviso entusiasmo ci porti a raggiungere gli altri, ambiziosi, progetti.

*Maria Cristina Odiard*  
Presidente Ordine Assistenti Sociali Piemonte

# **INTERVENTI**



## **L'invasività dei mass-media e la tutela del diritto di riservatezza del minore.**

*Per far crescere la tutela dei bambini nel mondo dell'informazione è necessaria la collaborazione tra giornalisti e le altre professionalità che si occupano dei minori.*

Da anni si è sviluppata nella nostra cultura giuridica una particolare attenzione per le modalità attraverso le quali attuare in concreto e difendere il diritto del minore di età alla riservatezza.

La tutela della riservatezza o della "privatezza" si pone in contrapposizione all'aggressività pubblicizzante dei media; il diritto a essere lasciato solo (the right to be alone), in cui si identifica il diritto di privacy, non può e non deve però tradursi nell'isolamento del minore.

Si parla e si scrive molto dei bambini, degli adolescenti, però il bambino della vita di tutti i giorni, autonomo soggetto di diritti e non solo figlio e come tale oggetto di interessi emozionali, è praticamente assente dalla divulgazione praticata dai mezzi di comunicazione: la nostra società si dice evoluta, ma oscilla ancora tra la negazione del fenomeno dell'abuso all'infanzia e l'attenzione agli aspetti più sensazionali e gravi del problema. Ai mass-media non sembra interessare il minore, l'adolescente con le sue crisi, i suoi problemi se non quando il buio del suo futuro diventa per lo stesso insostenibile, se non quando il bambino è strappato alla sua famiglia, è sieropositivo, è conteso dai suoi genitori.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto, la parola ed ogni altro mezzo di diffusione, sancito nell'art. 21 della Costituzione, opera come strumento di formazione delle convinzioni collettive (Modello di sapere) e quindi adempie ad una funzione sociale e culturale (Modello culturale dominante).

Dipende quindi dall'uso che viene fatto di tale diritto che tale funzione sia bene o male adempiuta, soprattutto in un'epoca, quale quella che stiamo vivendo, caratterizzata da una massiccia presenza dei mass-media, che vedono tra l'altro nei minori di età una interessante area di mercato (basti pensare alla pubblicità indirizzata direttamente ai bambini, come consumatori di determinati prodotti).

E proprio in ragione di ciò un corretto esercizio del diritto di informazione deve, alla pari di ogni altro diritto, avere una precisa determinazione dei limiti e primo fra tutti deve porsi come limite il rispetto della legge costituzionale, delle norme dettate a tutela della personalità altrui dagli artt. 2, 3 c. 2 e art. 13 c. 1 della Costituzione, nonché negli artt. 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo.

Il bambino, il minore di età sono titolari di tali diritti; il minore ha diritto a non vedere resi pubblici e divulgati il proprio volto, il proprio nome, il proprio domicilio e tutti quegli elementi che servano ad identificarlo. La pubblicazione dell'immagine di un bambino, di un ragazzo, l'indicazione delle sue generalità, non risponde ad alcuna esigenza socialmente rilevante, ma arreca sicuramente un danno, grave e talvolta irreparabile non solo allo stesso, ma anche alla famiglia in cui vive.

Il diritto all'immagine è una delle manifestazioni positive del "diritto alla riservatezza" che "consiste, precisamente, in un modo di essere negativo della persona rispetto ad altri soggetti e precisamente rispetto alla conoscenza di questi. Tale modo di essere non fa parte dell'essenza fisica della persona: soddisfa quel bisogno di ordine spirituale, che consiste nell'esigenza di isolamento morale, di non comunicazione esterna di quanto attiene all'individuo persona: costituisce quindi una qualità morale della persona stessa" (Novissimo Digesto – De Cupis).

La tutela dell'immagine è sancita dall'art. 10 codice civile che recita: "Qualora la immagine di una persona, o dei genitori, del coniuge o dei figli, sia esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione *ovvero* la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria (civile), su richiesta dell'interessato può disporre: 1) che cessi l'abuso; 2) salvo il riconoscimento dei danni".

Tali primi rilievi consentono di affermare che esiste il diritto del minore a veder tutelata la sua riservatezza e che "il diritto di cronaca" deve trovare un limite nel rispetto di tale diritto.

Ma l'affermazione dei principi non è e non è stata sufficiente a far sì che tale diritto sia concretamente rispettato.

Il 4 ottobre 1990, la FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e l'ordine dei Giornalisti, a conclusione dei lavori del Convegno nazionale di studi organizzato a Treviso, in collaborazione con telefono Azzurro sul tema "Da bambino a notizia: i giornali per una cultura dell'infanzia" sono pervenuti alla redazione di un protocollo d'intesa, meglio noto come la "Carta di Treviso".

In tale protocollo vengono stabiliti alcuni principi ai quali si sono in seguito ispirati i Codici di autoregolamentazione dei giornalisti:

a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;

b) la tutela della personalità del minore si estende anche – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – a fatti che non siano specificatamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione ed affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo, su tutto, il suo interesse ad un regolare processo di maturazione, che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;

c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero l'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuna la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente".

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI raccomandavano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; veniva altresì sottolineata l'opportunità che in casi di soggetti deboli, l'informazione fosse il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore e le sue difficoltà nella quotidianità.

Su un piano di ulteriore concretezza l'Ordine dei Giornalisti e la FNSI si impegnavano a:

- individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
- invitare i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare, assieme all'Unione Nazionale dei cronisti italiani, seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela del minore;
- instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
- prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli editori, una normativa specifica che rifletta nel contratto nazionale di lavoro giornalistico l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

I principi che hanno ispirato le regole di autoregolamentazione, che i diversi ordini professionali hanno adottato, sono contenuti nella Convenzione Internazionale di New York del 20.11.1989, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176 “ Gli stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”

Dunque è chiaramente enunciato il principio che la funzione dei mass-media, quando questi scelgono come interlocutore o come soggetto-oggetto di fatti di cronaca il minore, deve porsi in totale rispetto dei suoi diritti.

E’ da chiedersi allora quali siano le cause del fallimento dei processi di autoregolamentazione dei giornalisti, della invasività dei mezzi di comunicazione che, insensibili a qualsiasi considerazione superiore, utilizzano il diritto di cronaca violando altri superiori interessi.

Il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dalla previsione di sanzioni per chiunque violi o metta in pericolo un altrui diritto, riconosciuto meritevole di tale particolare tutela dal nostro legislatore.

*Il diritto del bambino, dei soggetti deboli, alla riservatezza, alla tutela della personalità, è riconosciuto ed ampiamente recepito nel nostro ordinamento e tuttavia non è adeguatamente sanzionato e quindi tutelato.*

Attualmente nei confronti del Giornalista che violi le norme deontologiche recepite nel proprio contratto di lavoro ed in altre sedi Consigliari, esiste la possibilità di azionare un provvedimento di natura disciplinare con risvolti amministrativi, a meno che la violazione non integri una fattispecie di reato o sia causa di provato danno, per cui può affermarsi che attualmente l’immagine sociale e la vita privata del minore sono garantite esclusivamente dal rispetto di norme di deontologia professionale da parte degli operatori giuridici, sociali e dell’informazione.

Significativa è la portata dell’art. 13 del nuovo codice di procedura penale minorile, nella parte in cui, con l’attribuzione della natura giuridica di segreto a tutte le notizie ed immagini idonee a consentire l’identificazione del minore( e ciò non vuol dire che la giustizia penale minorile debba essere una giustizia segreta ,ma che l’informazione deve essere sui fatti e non sui protagonisti), ha reso sanzionabile, anche penalmente, la condotta che viola quel segreto. La condotta oggetto del divieto è individuata nell’atto di “pubblicare o divulgare con qualsiasi mezzo” ;la disciplina è tuttavia imperfetta per la mancanza di una espressa disposizione sanzionatoria.

Nonostante le leggi, la cronaca quotidiana è però più attenta a particolari insignificanti del caso che alle sue vere cause, brucia in tempi molto brevi il suo interesse per i fatti, lasciando però profonde ferite, difficilmente risanabili, nel bambino e nella sua famiglia.

Il ruolo dell’Avvocato, del Giudice e dei Servizi Sociali nel rapporto con la stampa, acquista sempre più rilievo ed è quindi necessario che sia sempre presente il rispetto delle norme deontologiche e delle norme di diritto .Il nostro Codice Deontologico all’art.18 “Rapporti con la stampa” richiama in modo chiaro al rispetto dei diritti di discrezione e riservatezza verso la parte assistita e al dovere di ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste.

Per sviluppare una maggiore attenzione ai tempi dell’infanzia occorre potere collaborare con tutte le professionalità coinvolte direttamente o indirettamente nella problematica, allo scopo di fare maturare una solida responsabilità collettiva. E’ necessario altresì che, per realizzare questo percorso di crescita, i giornalisti in collaborazione con le altre professioni che si occupano di minori, maturino soluzioni concrete per far crescere la tutela dei bambini nel mondo dell’informazione.

Con la finalità di attuare in concreto questi obiettivi è stato costituito, oltre dieci anni fa, a Torino, il Gruppo Interprofessionale Minori-Informazione che ha la sua sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte e che si propone di promuovere una cultura dell’informazione che tuteli il diritto del minore alla propria riservatezza, anche attraverso la mediazione delle esigenze delle diverse professionalità.

Tutti noi percepiamo come sovente l'obbiettivo di fare notizia a tutti i costi faccia leva sulle componenti più oscure e primitive dell'emotività del lettore o dello spettatore, e come al di là del clamore momentaneo, o talora purtroppo prolungato, ben presto le storie reali di sofferenza dei bambini si stemperano in quelle degli adulti, che rivendicano i loro diritti; ciò dà il senso di quanto una vera cultura di tutela del diritto del minore alla sua riservatezza, per quanto esaurientemente tratteggiata nei protocolli d'intesa, nei codici deontologici, nelle convenzioni internazionali, non sia ancora pienamente attuata e ciò in quanto la questione del rapporto tra bambini, adolescenti e mezzi di comunicazione non attiene solo all'aspetto giuridico e richiede uno spazio aperto di dibattito e confronto.

Antonina Scolaro  
Avvocato familiarista

Con la nota del 25 marzo 2002, diffusa con il comunicato stampa qui pubblicato, il Garante della privacy è intervenuto sul caso del delitto di Cogne, per tutelare il fratello di Samuele e prevenire una violazione della riservatezza ai danni della personalità del bambino. L'appello è stato rivolto ai mass-media, alle forze di polizia, alla magistratura e ai professionisti coinvolti nella vicenda.

*“Stampa, radio e tv si astengano dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello di Samuele, anche in riferimento ad un possibile incontro con la madre arrestata. Solo in questo modo si eviterà il rischio di una clamorosa violazione della riservatezza ai danni della personalità del bambino. La protezione della sfera privata dei minori e la salvaguardia della loro personalità devono essere sempre considerati primari rispetto al diritto di cronaca”.*

Anche in casi di grande rilevanza pubblica, come è la vicenda di Cogne, *“il codice di deontologia dei giornalisti - ricorda l’Autorità – pone particolari vincoli per gli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie riguardanti i minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Anche nel caso di specie, quindi, la pubblicazione di informazioni sul minore può porsi in contrasto con la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del bambino e di evitare influenze gravi sulla sua crescita. Doveri che sono alla base di numerosi documenti sottoscritti dall’Ordine dei giornalisti, prima fra tutte la Carta di Treviso richiamata nello stesso codice di deontologia dei giornalisti”.*

*A queste tutele si affianca anche quella specificatamente prevista dalle norme che vietano la pubblicazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, di notizie e immagini idonee ad acconsentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento penale (art. 114, comma 6, codice di procedura penale; art. 13. D.P.R. 22/9/1988, n° 448).*

Successivamente, a seguito della divulgazione di notizie riguardanti il fratello di Samuele, l’autorità ha reso noto, in data 29/03/02, di aver avviato accertamenti sulla vicenda di Cogne per il modo in cui sono state divulgate alcune notizie riguardante Davide Lorenzi, in particolare nei confronti della trasmissione “Porta a Porta” del 28/03 e del quotidiano “La Repubblica” del 29/03, anche in relazione all’incontro con la madre arrestata, riservandosi di adottare i provvedimenti del caso

## Intervista alla presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino

Dott.sa Giulia De Marco

- Il diritto all'informazione è ritenuto uno dei tasselli fondamentali del sistema democratico, sia sotto il profilo della conoscenza di fatti ritenuti d'interesse pubblico, sia come forma di controllo della collettività sulla funzionalità e l'operato dei poteri istituzionali. Tuttavia da più parti è stata riconosciuta la necessità di fissare regole nella diffusione delle notizie ed è in vigore una legge, quella sulla privacy, che ha accolto questa istanza. E' una legge capace di tutelare la riservatezza del minorenne e nello stesso tempo di garantire il diritto all'informazione? Vi sono lacune o contraddizioni che il legislatore dovrebbe preoccuparsi di colmare?
- *La legge sulla privacy, coniugata con quanto disposto dall'art.7 del Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art.25 L.n.675/96, dovrebbe garantire la tutela alla riservatezza del minore in termini più che soddisfacenti. Di fatto assistiamo quotidianamente a violazioni attraverso un "aggiramento" della normativa (con la pubblicazione delle generalità dei genitori o del suo indirizzo).*
- Poniamo un'ipotesi estrema: immaginiamo che il giornalismo decida di non trattare più alcun argomento o evento di cronaca che riguardi bambino o adolescenti, sarebbe un bene per la società e per i bambini, in particolare?
- *Non è necessario arrivare ad un silenzio totale che non gioverebbe ai minori e violerebbe il diritto all'informazione. Basterebbe osservare le norme e usare la doverosa prudenza. (Si possono indicare la professione dei genitori e l'eventuale presenza di sorelle e fratelli, se il fatto è avvenuto in grande città, ma se è avvenuto in un piccolo comune, quelle notizie sono date in violazione della privacy, in quanto rendono facilmente individuabile la famiglia e quindi il minore).*
- Intravede un modo per rendere i minori soggetti e non oggetti dell'informazione, ovvero per tutelarli dagli eccessi dei mass-media, senza escluderli dal loro diritto ad essere informati ed, eventualmente, di vedersi rappresentati là dove l'informazione si rende portavoce di istanze?
- *Non ho mai visto un giornale o un giornalista farsi portavoce dell'istanza di un minore per cui mi riesce difficile dare una risposta.*
- L'informazione può giovare alla crescita di una cultura dei diritti del minore? E se sì, come?
- *Non ne ho mai dubitato. Ma non è informazione riferire solo la versione dei genitori spesso parziale e soggettiva. Non sempre la tutela dei diritti del minore è garantita adeguatamente dai genitori.*
- Una politica di confronto tra le istituzioni e le informazioni, non potrebbe aiutare a individuare le regole migliori per tutelare i minori e nello stesso tempo il diritto di cronaca?
- *Le norme ci sono e sono sufficienti. Ma nessuna norma può impedire al giornalista che non l'ha introiettata di rispettarla. Il lavoro del magistrato si estrinseca in un provvedimento motivato che dà ragione della decisione. Può essere criticato, ma preventivamente conosciuto e ad esso va dato lo spazio che viene dato alle lagnanze dei genitori. Questa è informazione. Il resto è Scoop o pettegolezzo becero e dannoso.*
- Il Gruppo Interprofessionale Minori Informazione ha, tra i suoi propositi, quello di favorire lo scambio di conoscenze, di saperi settoriali, specifici delle categorie professionali che si

occupano di minori: molto spesso le tecniche dell'informazione non sono conosciute dal mondo della scuola, il modus operandi dell'assistente sociale è ignoto al giornalista. Il magistrato non conosce il lavoro del cronista, se non nei suoi aspetti più superficiali e, a sua volta, il cronista non conosce come e quando interviene lo psicologo in una vicenda giudiziaria. Monadi, dunque, che tuttavia si trovano spesso a intervenire nello stesso campo. Il dialogo non potrebbe essere l'unica strada possibile per uscire dalla diffidenza reciproca? Secondo lei, l'informazione sui minori è cambiata negli ultimi anni, e come?

- *Negli ultimi tempi i media sono sempre più "urlati" e la magistratura in generale, e quella minorile in particolare (perché il processo civile e penale tratta prevalentemente dati sensibili) è spesso vittima di queste urla. Non è essenziale uno scambio di saperi; è essenziale un rispetto delle rispettive professioni. La funzione giurisdizionale è meritevole di rispetto quanto l'informazione. Perché, allora, un giornalista ha il diritto di parlare o scrivere denigrando o diffamando un Tribunale, senza avere preventivamente letto o dato atto di quanto risulta ai giudici?*
  
- *Per concludere, qual è la migliore informazione possibile e come i magistrati possono dare il loro contributo per migliorarla?*
- *I magistrati, personalmente, non possono dare alcun contributo a migliorare l'informazione perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha costantemente ribadito che non ci è consentito di difenderci personalmente. Questo dato non esclude assolutamente che il giornalista non abbia il dovere di documentarsi, leggendo il provvedimento che riguarda il minore e che i genitori ricevono. Inoltre, contribuirebbe certamente a migliorare l'informazione (e i rapporti con gli organi di informazione) se si desse uguale risalto ai documenti l'A.N.M. o l'A.I.M.M.F. spesso redigono dopo inesatte o parziali notizie di cronaca. Si obietta che i documenti pervengono quando la notizia non è più "calda". Ma se la notizia era inesatta o parziale non esiste un obbligo per i giornalisti di rettificarla? E, comunque, se l'informazione vuole contribuire alla "crescita dei diritti del minore", non è contraddittorio sostenere che una notizia non è più "calda"? La cultura dei diritti è un lavoro lento, costante e progressivo. Non si fa cultura in un giorno.*

## **“Fecondazione assistita tra scienza ed etica”.**

### **Tutela giuridica del nato e dell’embrione.**

#### **Diritto e bioetica.**

Il ruolo del diritto, nell’ambito della bioetica, ha subito negli anni una significativa trasformazione, che si è sostanzialmente articolata in due fasi:

- La prima fase, tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, nella quale le argomentazioni filosofiche, teologiche e morali prevalevano su quelle giuridiche e parevano non esistere strumenti giuridici idonei ad affrontare i problemi che l’evoluzione della medicina e, più in generale, della ricerca scientifica, ponevano. Era, quindi, scarsa la casistica giudiziaria ed il dibattito che la bioetica sollecitava continuava a crescere autonomamente e liberamente, diversamente da quanto è avvenuto, ad esempio, negli U.S.A., dove, invece, le questioni di diritto che i numerosi casi giudiziari ponevano e risolvevano, hanno influenzato ed orientato un confronto più vasto sulla bioetica.
- La seconda fase, dall’inizio degli anni ’90 sino all’epoca attuale, nella quale si è realizzato un sostanziale allineamento con la bioetica europea. Del 16.3.1989 è la risoluzione del Parlamento europeo sulla fecondazione artificiale *in vivo* ed *in vitro*, (considerata come intervento a “scopo terapeutico” cioè per vincere la sterilità, e quindi autorizzata solo su parere medico), nella quale è sottolineata la “necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento” ed è individuato il criterio del “diritto di autodeterminazione della madre e del rispetto dei diritti e degli interessi del figlio” per disciplinare la materia, con l’obiettivo di garantire il “diritto alla vita e all’integrità fisica, psicologica e esistenziale”, ed altresì il “diritto alla famiglia, alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo, al diritto alla propria identità genetica”.

Già da questa raccomandazione emerge la preoccupazione per lo “spreco” di embrioni, per il rischio che vengano sottoposti a selezione, commerciati o vengano crioconservati per fini diversi dall’impianto e troppo a lungo (è prevista la conservazione per non più di tre anni, dopo di che, se non è possibile l’utilizzo, per rifiuto, malattia o morte della donna, devono essere “scongelati e lasciati morire”).

La fecondazione eterologa “non è auspicata”, ma viene ritenuta ammissibile a certe condizioni (come in caso di sterilità irreversibile o di accertato rischio di malformazioni gravi, da effettuarsi in centri autorizzati e senza fini di lucro, con attenzione all’utilizzo dello sperma, per il rischio di incesto, sulla base dell’accordo e del consenso informato delle coppie, previo esame di idoneità delle medesime e dei donatori, con divieto di disconoscimento e di chiedere gli alimenti al donatore).

Viene ritenuta, invece, “da respingere” la maternità su commissione ed individuata la punibilità di eventuali mediatori. Viene, ancora, riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza per i sanitari, mentre è negato il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

Sorgono e si diffondono Comitati etici, a partire dal Comitato nazionale costituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 28 marzo 1990, che acquistano una rilevanza formale e sostanziale crescenti (del 1992 è il Decreto Ministeriale che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva europea n. 91/507/CEE; del 27.2.1992 è il documento stilato dal Comitato nazionale per la bioetica nel quale è delineato il quadro istituzionale generale dei Comitati su tutto il territorio nazionale).

Vengono, inoltre, fondate riviste interdisciplinari, come “Bioetica” e “L’arco di Giano”; nel 1995 viene approvato il Codice di deontologia medica (nel quale è ribadita la censura rispetto a tutte le forme di maternità surrogata, alla fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali

stabili, alla fecondazione di donne in menopausa non precoce, alle fecondazione *post mortem* alla selezione del seme basata su prerogative di tipo sociale, economico o professionale, e lo sfruttamento di embrioni o tessuti embrionali o fetali), e, parallelamente l'intreccio fra bioetica e diritto si intensifica nei casi giudiziari.

Rimane, peraltro, assente in questo nuovo scenario, divenuto mobile ed intercomunicante, l'attenzione del Legislatore alla materia delle nuove tecniche di riproduzione.

L'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 347 del 26.9.1998, in materia di riconoscimento, nella quale dichiara l'inammissibilità della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Napoli il 2.4.1997, con riferimento all'art. 235 c.c., nella parte in cui non preclude "*l'azione di disconoscimento di paternità al marito impotente che abbia, prima, prestato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie, e, successivamente, dopo la nascita di due figli, a seguito di inseminazione, denunciati allo stato civile come legittimi, abbia revocato il consenso, rimanendo legittimato all'azione ex art. 235 c.c.: l'inseminazione eterologa non costituisce in tal caso adulterio ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 c.c. cit*", sottolinea ancora la carenza di tutela che il vuoto legislativo determina nelle situazioni di conflitto che si creano in questa materia e suscita *roventi* dibattiti in dottrina in merito al fatto che l'elemento biologico continui, nonostante la multiforme realtà procreativa medicalmente assistita, a giocare un ruolo ed un valore prevalente nell'attribuzione giuridica della paternità, anche nell'ambito della filiazione legittima data dal matrimonio, tale per cui il "*favor veritatis*" è la regola dominante nella filiazione, prevalente anche nei confronti del "*favor legitimitatis*", con le sole eccezioni che il Legislatore ha previsto in modo rigoroso (come in materia di secondo riconoscimento dei figli naturali – ex art. 250 c.c. -, o di accertamento giudiziale di paternità – ex art. 269/274 c.c. -, nel cui ambito rileva il preminente interesse del minore).

Già nella sentenza n. 625 del 16.12.1987, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto, in tema di impugnazione del riconoscimento anche dopo la legittimazione, il "*favor veritatis*" prevalere sul "*favor legitimitatis*", ritenendo "tangibile" lo status acquisito di figlio legittimato quando venga privato "del fondamento della verità della filiazione"; nella sentenza n. 941 del 20.7.1990 aveva ammesso l'operatività dell'eccezione a tale prevalenza, riconoscendo, in tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che il "*favor veritatis*" potesse soccombere rispetto al contrario "interesse del minore" (anche se aveva ricondotto quest'ultimo, con una sorta di automatismo, all'interesse ad avere uno "*status veritiero*"); ed ancora, nella sentenza n. 158 dell'8.4.1991, aveva ribadito l'eccezionalità, in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, imprescrittibile, e di disconoscimento di figlio legittimo, sottoposta al termine di decadenza di un anno, della prevalenza del "*favor legitimitatis*" sul "*favor veritatis*" nel caso di filiazione legittima; infine, nella sentenza n. 429 del 20.11.1991, aveva, ancora una volta, sottolineato la particolarità della novella del 1975, che aveva riservato ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della "verità legale" o della "verità biologica".

Anche le successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12350 del 18.11.1992 e sent. n. 3793 del 15.3.2002) hanno ritenuto "*esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al 'disvolere' del presunto padre*". Nell'ipotesi di nascita per fecondazione naturale omologa questo orientamento garantisce da "ripensamenti", ma soltanto perché l'accertamento, sempre ammissibile, porta alla prova biologica della paternità. Non garantisce in alcun modo il nato rispetto alla fecondazione eterologa, nella quale il dato biologico, unico rilevante, smentisce "a priori" la scelta genitoriale poi ritrattata.

Il 3 ottobre 1998 viene approvato un nuovo Codice di deontologia medica, nel quale la parte relativa alla riproduzione ripropone sostanzialmente quello precedente, sottolineando il dovere del medico di dare una corretta informazione e di intervenire “soltanto al fine di tutelare la salute”. Ed è coerente con questa finalità la legittimazione della sperimentazione solo con “finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche”, con valenza di opportunità diagnostica e/o terapeutica. Sono stati portati all’esame del Parlamento diversi disegni di legge in materia, rispetto ai quali, in attesa che l’ultimo in discussione completi l’iter di approvazione, è interessante sottolineare l’aspetto di diversa incidenza da parte dello Stato. Infatti, al di là delle differenze che ciascun progetto ha evidenziato, esiste una comune scriminante fra quelli che prevedono il massiccio intervento statale, e la conseguente dettagliata regolamentazione della casistica e soprattutto dei divieti, e quelli che, all’opposto, ritengono di lasciare alla volontà dei singoli soggetti coinvolti, preferendo orientare l’intervento normativo dello Stato alle regole di accesso alle pratiche procreative assistite, alle conseguenze ed alle strutture in cui esse possono attuarsi.

Questo tema, peraltro, rimane ancora “*de iure condendo*”, rimanendo, “*de iure condito*” un vuoto legislativo che produce notevoli effetti, con riferimento alla tutela del nato e dell’embrione.

### **La tutela del nato.**

La mancanza di una normativa specifica, cui corrisponde la sempre crescente richiesta di tutela che viene dalla realtà delle sempre più frequenti pratiche procreative assistite, ha determinato una situazione spesso definita “selvaggia”, nella quale tutto è sostanzialmente permesso e gli sforzi giurisprudenziali per garantire minime tutele si scontrano con rigidi limiti di una legge che non contempla la realtà fattuale generatrice questi nuovi conflitti.

Quali sono i problemi che nascono dalla procreazione assistita?

Chiarisco subito che la fecondazione omologa non pone problemi giuridici, poiché, per definizione, essa presuppone che una coppia, formata da un uomo (individuato come padre) e da una donna (individuata come madre), contribuisca, esattamente come avviene in natura, alla nascita del suo bambino.

L’unica differenza consiste, in caso di inseminazione *in vitro*, nello spostamento fuori dal corpo della donna, del momento della fecondazione, ma questo non modifica in alcun modo la paternità e maternità biologiche.

Qualche problema giuridico nasce nel caso di preminenza dell’uomo, ed al proposito va detto che la paternità del nato, secondo la legge, si ricollega all’uomo che sia ancora in vita quando avviene il concepimento (automaticamente in caso di matrimonio, ovvero con una pronuncia del giudice, che dichiari in una sentenza la paternità, qualora fra i genitori vi fosse semplice convivenza, o semplice relazione, e non vi fosse stato riconoscimento da parte di entrambi).

Questo avviene anche se il padre biologico fosse già morto al momento della nascita. In questo caso l’alternativa alla sentenza che dichiari la paternità, nel caso di coppia non coniugata, può essere il riconoscimento per testamento.

Questo concetto di genitorialità ha rappresentato sinora la fedele traduzione giuridica di un evento naturale.

E’ ovvio che, essendosi modificata la concezione tradizionale della nascita, ed essendo ormai possibile che sia distinto il momento della fecondazione dal momento dell’annidamento in utero dell’uovo fecondato, possano verificarsi casi in cui la nascita avvenga in un tempo assai lontano dalla morte del partner (e comunque superiore al periodo di gestazione).

In ogni caso l’accertamento della paternità biologica permette la dichiarazione di paternità, e la resistenza dello status di figlio legittimo alle eventuali impugnazioni; tuttavia sono ben immaginabili le questioni che possono nascere, ad esempio in tema di successioni, di natura prevalentemente economica e riguardanti possibili conflitti fra eredi e “nuovi nati” che limitino o escludano

legittimazioni pregresse. Inoltre, in presenza di matrimonio, residuano questioni particolarmente delicate. Infatti, dal punto di vista strettamente giuridico, non è controverso che il concepimento si abbia soltanto quando l'uovo fecondato si sia annidato nell'utero e che in tale momento il padre legittimo, per essere considerato tale (secondo la presunzione di paternità sui figli nati in costanza di matrimonio), debba essere in vita. Se non lo fosse, quel bambino, legalmente, non avrebbe un padre legittimo, quindi, non avrebbe un padre. E ciò anche se l'uomo fosse stato in vita al momento della fecondazione in vitro.

E' immediatamente evidente come vi sia una ridotta tutela nei confronti di questo figlio nato da genitori coniugati, perché nato in epoca incompatibile con il concetto temporale di paternità assunto dal nostro legislatore, rispetto ai figli legittimi nati da procreazione naturale.

Sempre da un punto di vista giuridico, invece, non ci sono problemi in caso di mancato riconoscimento del nato (nell'ipotesi di coppia non sposata, poiché:

- Se entrambi non riconoscono il figlio egli sarà denunciato all'anagrafe come figlio di (genitori) ignoti e dichiarato adottabile
- Se solo uno di essi non riconosce il nato, che ha riconosciuto può chiedere al giudice che dichiari la paternità o maternità del partner renitente; così come il genitore che non abbia ancora riconosciuto può chiedere al giudice di autorizzarlo a riconoscere quando l'altro genitore, che per primo ha effettuato il riconoscimento, abbia negato il suo consenso.

Queste ipotesi non generano, ripeto, problemi giuridici, perché già nella legge attuale trovano una precisa regolamentazione o, come nel caso della premorienza, possono richiedere un nuovo intervento del Legislatore che, però, è piuttosto banale nella sua configurazione (es. il collegamento automatico della paternità al momento della fecondazione in vitro in caso di matrimonio)

Enormi ed inquietanti sono, invece, problemi diversi da quello strettamente giuridico, che queste ipotesi esaminate pongono. E la loro rilevanza anche sulla disciplina legislativa, quella attuale che è carente di tutela, o quella futura che abbia l'obiettivo di sanare questa carenza, mi induce ad introdurli nel mio discorso.

Porre delle *regole*, disciplinare una certa materia, infatti, presuppone sempre, a priori, la soluzione della questione di legittimità; vale a dire, un concetto più ampio della stretta corrispondenza alle norme, di *accettabilità*, anche *morale*, dei fenomeni che si intendano regolamentare; cioè pone il quesito fondamentale della *autorizzabilità* di quelle condotte che creano le situazioni richiedenti la disciplina stessa.

Ad esempio, il Legislatore può porre regole precise in merito al trapianto degli organi, ma prima ancora deve valutare gli interessi o i diritti ipoteticamente configgenti, per scegliere se autorizzare, e come, o vietare i trapianti (idem nell'esempio della clonazione).

Ed allora, ritornando al tema che ci interessa oggi, mi pare di dover condividere con voi alcune riflessioni.

La possibilità che nasca, a distanza magari di anni dalla morte dell'uomo, un bambino che abbia il patrimonio genetico del padre premorto, ma che sia senza padre (e che lo si sappia ancor prima del concepimento) costituisce una realtà che vede il nato pericolosamente esposto a tutte le difficoltà di un orfano. E' vero che orfano si può nascere o si può diventare, ma credo sia cosa ben diversa nascere senza un padre per un fatto accidentale della vita, o perdere, per la stessa ragione, un genitore dopo la nascita. Tutti siamo d'accordo nel dire che la perdita di un genitore è una tragedia, ma va detto che in quest'ultimo caso è una tragedia non voluta, che si può o deve accettare come tante altre sofferenze immutabili della vita; mentre nel caso in cui il concepimento avvenga dopo la morte del padre biologico la tragedia è *premeditata*.

Dal punto di vista umano si possono comprendere e rispettare le motivazioni di colei che compia tale scelta, perché derivano verosimilmente da una profonda sofferenza, dal bisogno di negare il vuoto lasciato dalla persona scomparsa attraverso la ricerca di una sostituzione nel figlio, oppure possono

fondarsi su ideali forti, ma ciò non esime dal valutarne le possibili pesanti conseguenze, sociali, giuridiche e psicologiche, sul nato.

Inoltre, anche a prescindere dalla premorienza di uno dei genitori, a ben vedere, la disciplina esistente, che regola l'attribuzione della maternità e della paternità, pone, in ogni caso, almeno un problema etico.

La possibilità, infatti, che il nato resti senza genitori, o senza uno di essi (parlo di genitori viventi ed escludo l'ipotesi della coppia sposata), stride apertamente con le premesse della fecondazione assistita (che si fonda su un desiderio particolarmente intenso della coppia di avere un figlio che non potrebbe generare altrimenti) e mal si concilia con la procreazione responsabile che dovrebbe essere il presupposto.

Infatti, ben più grave mi pare, in questi casi, la successiva volontà (e possibilità), di entrambi o di uno di essi, di non riconoscere il nato o di escludere il partner dal riconoscimento.

E' vero che esiste la tutela che ho prima richiamato, ma può apparire quantomeno contraddittorio che proprio in questi casi il figlio prima così cercato possa avere lo stesso bisogno di tutela di quello che è nato per "un incidente di percorso".

E' stata una realtà l'abbandono, nella primavera del 2002, di una neonata affetta dalla sindrome di Down, nata dopo sette inseminazioni artificiali, per il rifiuto dei genitori della patologia della figlia e per il loro desiderio, così è stata verbalizzato, di adottare un bambino sano.

Mi aveva colpito un brano scritto da Peter Singer (Direttore del center for Human Bioethics presso la Monash University di Melbourne), nel libro :*" Ripensare la vita", "La vecchia morale non serve più"* (ed. '94 Saggiatore), nel quale, in un contesto variamente articolato, l'autore si interrogava sulle incongruenze di quella che definiva come "vecchia morale" e sul concetto di *sacralità della vita*, per ricercare una "nuova morale", che supportasse più efficacemente difficili scelte quali l'interruzione del trattamento sanitario, l'eutanasia, l'aborto e perfino l'infanticidio. Egli aveva osservato, testualmente: *" La decisione dipende necessariamente dai desideri dei genitori. Il fatto che essi desiderino tenere il bambino e gli vogliano bene può fare una differenza enorme per le sue prospettive future; al contrario, la qualità della vita di un bambino abbandonato in un'istituzione senza l'amore dei genitori può essere molto meno accettabile. L'atteggiamento del genitore, ossia delle persone più vicine al bambino, deve pesare moltissimo anche solo per gli effetti che la prosecuzione della vita del bambino può avere, nel bene e nel male, per loro e eventualmente anche per gli altri figli"*.

Questa osservazione riguardava più strettamente il tema dell'aborto, dell'infanticidio e dell'interruzione del trattamento sanitario nei confronti di feti o neonati affetti da gravissime patologie, cioè si rivolgeva, pur con approdi che andavano anche in un senso psicologico, a quegli aspetti più apertamente *fisici* dell'essere umano (sopravvivenza, salute del corpo), ma non avevo potuto evitare di associarla anche ad altri ambiti, quelli di cui trattiamo oggi, nei quali la *volontà* degli adulti è già pesante in modo determinante per le sorti di un bambino, e non mi era stato possibile reprimere un forte sconcerto per la *mutabilità* di questa *volontà* o del *desiderio* ( mutabilità che, nel mio lavoro, è davvero il pane quotidiano) e per gli effetti, certo diversi dalla morte e almeno quella fisica), ma pur sempre rilevanti, che ne potevano derivare, ad esempio, in un progetto procreativo assistito.

Pur riconoscendo una funzione riparatrice dell'adozione devo dire che mi sono spesso occupata di bambini che, neonati, *si lasciavano morire* perché si sentivano abbandonati dai genitori; perché *non scelti* come soggetti da amare ed il pensiero che una "nuova morale" potesse, in nome di un miglioramento della qualità della vita ( non so dire se dell'adulto o del bambino) riporre nella *volontà* dei genitori il confine fra la vita e la morte, mi ha lasciata un profondo, laico, senso di inquietudine.

E' ben vero che i mutamenti di volontà possono intervenire anche quando il concepimento e la nascita siano del tutto spontanei, perché allora, negli altri casi, ci pare che qualcosa strida maggior-

mente? Forse l'idea che *forzare la natura* non possa o non debba avere ripensamenti, forse perché immaginare una *volontà senza limiti* può fare paura, o forse perché, per l'esperienza di giudice minorile, ho temuto di prefigurarmi uno scenario in cui, nel conflitto fra diversi bisogni, potesse essere vincente non quello più motivato e ragionevole (e anche in base ad una nuova e più *efficiente* morale), ma comunque quello assunto da chi abbia, nei fatti, più potere, cioè sempre l'adulto.

Riprendendo ad esaminare, dopo questa parentesi, le questioni giuridiche più propriamente ricollegate allo *status* delle persone, va detto che i veri problemi, sotto questo profilo, nascono a proposito della **fecondazione eterologa**.

Le possibilità sono diverse e per semplificare chiamerò moglie e marito la donna e l'uomo che formino la coppia che vuole un figlio, sapendo però che il matrimonio costituisce esclusivamente un'agevolazione linguistica per me, un *optional* informativo, ma *non un requisito*, attualmente, per avere accesso alle tecniche della fecondazione assistita.

Le ipotesi sono:

1. donazione del seme: la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo fecondato con il seme di un donatore;
2. donazione dell'ovulo: la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo di una donatrice con il seme del marito;
3. affitto dell'utero: una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo della moglie con il seme del marito;
4. affitto dell'utero e donazione dell'ovulo e/o del seme: una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo, ovvero di ovulo della moglie o di altra donatrice, con il seme del marito o di altro donatore.

Vediamo di analizzarle singolarmente.

- 1. donazione del seme:** la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo fecondato con il seme di un donatore.

Fermiamoci a considerare cosa succede oggi, con la realtà di una legge che ignora questo fenomeno e, quindi, non lo disciplina.

Il nato ha un padre biologico ( il donatore del seme) ed un padre legale ( sociale, cioè il marito della donna che partorisce).

Verrebbe spontaneo dire che certamente è padre, fra i due , colui che ha condiviso con la madre il progetto della nascita e che si è messo nella condizione di svolgere il suo ruolo paterno, pur non avendo trasmesso al nato alcun patrimonio genetico; così come verrebbe spontaneo escludere che il donatore, per il solo fatto di aver donato il seme, senza più curarsi dell'utilizzo che altri avrebbero fatto delle sue cellule, non potrebbe essere ritenuto padre.

Ebbene, nella realtà giuridica attuale avviene questo:

- Se la madre che ha partorito è *coniugata* automaticamente ( *ex lege*) viene attribuita al marito la paternità, ma può essere successivamente intentata *l'azione di disconoscimento* ( dal marito stesso), che potrà sfociare in una pronuncia di disconoscimento della paternità, perché le analisi che verranno disposte potranno sicuramente escludere la paternità biologica di quell'uomo. Dato, peraltro, assolutamente noto e pacifico da sempre.

Quel bambino resterà, quindi, *senza padre*.

Ma vi è di più, perché se la madre, volendo dare un padre al suo bambino, potesse risalire al nome del donatore del seme ( non esiste, come ho già detto, alcuna legge che ponga il divieto e che garantisca la segretezza in proposito) lo potrebbe citare in giudizio per veder dichiarata la paternità dal giudice.

E questo può avvenire perché, ancora una volta, le indagini ematiche e del D.N.A., porteranno ad accertare un dato assolutamente pacifico, e cioè che quel bambino ha il patrimonio genetico anche di quell'uomo.

Il figlio stesso potrà intentare entrambe le azioni, contro il padre legale e contro il padre "genetico".

- Se la madre che ha partorito *non è coniugata* la sua maternità le verrà attribuita a seguito del proprio riconoscimento, così come la paternità verrà attribuita al suo convivente a seguito del riconoscimento di questi.

Ma può succedere che il partner cambi idea, perché nel frattempo sono sorti conflitti con la sua compagna, e *non voglia* riconoscere il figlio.

In questo caso la madre può chiedere al giudice di dichiarare giudizialmente la paternità, ma si vedrà respingere la domanda perché, ancora una volta, le indagini ematologiche escluderanno la paternità biologica di quell'uomo.

Anche lei, allora, potrà intentare la stessa azione nei confronti del donatore, con l'esito che ho descritto per la donna coniugata.

Può ancora succedere che il padre riconosca il nato, ma cambi idea successivamente. Anche in questo caso gli sarebbe facile, tutto sommato, spogliarsi di questa paternità impugnando egli stesso il riconoscimento come non veritiero.

E ancora il risultato sarebbe di avere un nato *senza padre*, o con un padre solo biologico ( il donatore), che mai nella sua vita è stato coinvolto in un legame affettivo con lui o con la madre.

Può essere, invece, la madre a non riconoscere il figlio, ed il compagno che abbia effettuato il riconoscimento avrà la possibilità di chiedere al giudice la dichiarazione giudiziale di maternità.

In questo caso il nato acquisterebbe entrambi i genitori, ma sarebbe comunque esposto al rischio di perdere il padre, dopo aver acquistato la madre, perché la donna potrebbe, a quel punto, impugnare il riconoscimento dell'uomo per difetto di veridicità, con le conseguenze che ho già descritto.

Può, in ultimo, ancora succedere che il padre, il quale da solo abbia riconosciuto, non intenda promuovere un'azione di accertamento della maternità, ma dopo un po' non voglia più neppure essere padre: impugnerà il proprio riconoscimento perché non veritiero ( con l'esito positivo che si è detto), ed il nato si ritroverebbe ad essere senza genitori. Gli verrà nominato un tutore, il quale, essendone legittimato, potrebbe decidere di promuovere l'azione per la dichiarazione di paternità, per esempio, nei confronti del donatore, con l'esito che si è detto.

Ricordo che la legge 149/01 sull'adozione, che pure permette un limitato accesso all'identità ed alle origini dei maggiorenni che siano stati adottati, non consente tale accesso quando il minore dichiarato adottabile sia figlio di ( genitori) ignoti.

La fine di questo dramma, perché non so con quale altro nome chiamarlo, sarà che il bambino potrebbe avere come unico genitore il donatore del seme.

Vale la pena di ricordare che tutte le azioni che ho enunciato sono in tutto o in parte trasmissibili agli eredi, o esercitabili dal Pubblico Ministero, o da chiunque vi abbia interesse.

- Le questioni possono essere infinite, sotto questo profilo. Si pensi, ad esempio, al decesso del padre *sociale* ed alle possibili questioni ereditarie sollevabili dai parenti del defunto, i quali non solo possono essere stati esclusi dall'eredità in ragione della sua nascita, ma sono pure tenuti ad assolvere, nei suoi confronti, all'obbligo alimentare. Si immagini, ancora, la situazione, che concretamente si è già verificata, in cui la filiazione, nella scelta dei genitori, era stata programmata attraverso la fecondazione omologa, ma nella realtà, a loro insaputa, il concepimento sia avvenuto grazie all'inseminazione eterologa. Nel caso che conosco la verità era emersa attraverso l'accertamento, nel bambino, di una gravissima patologia sicuramente ereditaria, ma che nessuno dei due genitori avrebbe potuto trasmettergli...-

Mi pare che già questi esempi orientino sufficientemente nella direzione della necessità di una disciplina specifica, che tenga conto soprattutto del fatto che è davvero il bambino a pagare le scelte degli adulti e che se non c'è una precisa tutela a lui diretta (non necessariamente corrispondente ad un divieto, che in quanto violabile, crea forse maggiori vuoti di protezione), qualche volta, o spesso, gli adulti sono anche disposti a *sacrificarlo*.

Ma anche rispetto agli adulti il bisogno di una scelta legislativa appare evidente se solo si pensa al fatto che, da un lato, la fecondazione eterologa è ignorata dalla legge, quindi ammessa senza limiti; d'altro lato, il falso riconoscimento è vietato, ed è anche punito penalmente.

Portando il discorso agli estremi si potrebbe sostenere che nel caso in cui si sia ricorsi alla fecondazione eterologa la *falsità dolosa* (cioè consapevole e voluta) del riconoscimento del genitore solo *sociale* sia lampante e ad essa dovrebbe seguire un'immediata punizione (nel senso indicato cfr. sent. Tribunale di Rjmini del 24.3.1995).

L'art. 74 della L. 184/83 sull'adozione, prevede l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di segnalare ogni riconoscimento che possa apparire non veritiero, e se costoro fossero informati del ricorso alla fecondazione eterologa dovrebbero, come la legge loro impone, segnalare immediatamente al Tribunale per i minorenni, il quale, a sua volta, oltre a verificare la situazione di fatto del minore, dovrebbe trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l'avvio dell'azione penale contro il genitore solo *sociale*.

Ciò porterebbe ad affermare che l'inseminazione eterologa, non prevista e disciplinata dal diritto civile, essendo punibile dal diritto penale il falso riconoscimento che essa determina, sia illegittima, quindi *vietata*.

Guardandomi intorno non mi pare che questa prospettiva sia sentita come una realtà doverosamente percorribile.

- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17.2.2000, aveva autorizzato il medico a procedere all'inseminazione eterologa, previamente concordata fra il sanitario e la coppia, ma alla quale il medico si era rifiutato di dare corso dopo che era intervenuto il Codice deontologico del 25.6.95 (che la vietava), sulla base della valutazione della "liceità" e della "meritevolezza dell'accordo intervenuto fra i due coniugi ed un medico". -

Ma allora dovremmo sostenere che gli obblighi (di segnalazione, di denuncia penale) che la legge prevede siano *relativi*, cioè un po' operino ed un po' no..., ma introdurremmo un principio che mi pare davvero di non poter sottoscrivere.

- 2. donazione dell'ovulo:** la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo di una donatrice con il seme del marito.

In questo caso, rispetto all'attribuzione biologica e legale della *paternità* non nascono problemi, poiché vi è corrispondenza fra paternità biologica e quella legale.

Nascono, invece, problemi, a mio avviso molto gravi, a proposito della madre.

Infatti, se è pacifico che la *madre* è colei che partorisce, secondo l'art. 269 c.c., che recita, testualmente: "... colui che fu partorito dalla donna ...", e se è pacifico che in questo caso è la moglie a partorire, è vero però che, di fronte ad un esame genetico, ella *non sia madre*, perché il nato non ha il patrimonio genetico di questa donna, bensì quello della donatrice dell'ovulo. E questa ipotesi il legislatore non poteva prevederla, né, quindi, disciplinarla.

Quindi, nel caso in cui venisse contestata la maternità ci si chiede quale concetto dovrebbe prevalere: cioè se dovrebbe prevalere quello della *maternità da parto* ( che, peraltro, sappiamo non prevedere l'ipotesi che il parto segua ad un concepimento con embrione non proprio della donna), ovvero quello della *madre genetica*, cioè della donna che ha trasmesso il suo patrimonio genetico.

Ci si chiede, quindi, se il nato avrà come madre quella cd. *gestazionale* ( detta anche surrogata o su commissione) o quella cd. *genetica*.

### **3. affitto dell'utero:** una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo della moglie con il seme del marito;

Ancora una volta questo caso non pone problemi relativamente alla *paternità*, essendovi corrispondenza fra quella biologica e quella legale.

Inquietanti sono, invece, i problemi riferiti alla *maternità*.

Secondo la legge, come ho appena detto, la madre sarebbe verosimilmente colei che ha partorito (*madre gestazionale*), anche se chi ha voluto questo progetto di nascita è la *madre genetica*.

Ci si chiede, allora, se la madre gestazionale, che non vuole per sé quel bambino, possa rinunciare alla sua maternità in favore della madre genetica. E anche ammessa questa facoltà, ci si domanda che cosa succederebbe se non intendesse rinunciarvi. In questo caso il nato avrebbe lei come madre e come papà il marito della madre genetica.

- La giurisprudenza, a parte la sentenza citata che rappresenta un *unicum* nello scenario delle decisioni, è orientata a considerare il patto di rinuncia come illecito, il che significa che quando sorgano contestazioni non sarebbe invocabile alcuna tutela giudiziale. In questo senso, il Tribunale di Monza, con sentenza del 27.10.1989, ha dichiarato la nullità del "*cd contratto (atipico) di maternità, in tutte le sue forme e quale che ne sia, nei diversi casi, lo specifico contenuto (...) per impossibilità ed illiceità dell'oggetto, per illiceità della causa, nonché per frode alla legge*", concludendo per la mancanza, per la coppia "*committente*" di ogni "*tutela giudiziaria delle proprie ragioni, di fronte alla madre surrogata o portante di dare piena esecuzione alle obbligazioni assunte (...) qualora il marito della coppia (...) sia il padre biologico (...) vi sarà la possibilità di riconoscerlo (250 c.c.) come figlio naturale e chiederne l'inserimento nella famiglia legittima (252 c.c.) (...) tutte cose, peraltro, che potrà fare contemporaneamente anche la madre su commissione, nel qual caso scaturirebbero, evidentemente, situazioni conflittuali*" . –

In ogni caso, se la madre è una soltanto, la madre genetica potrebbe diventare madre cd. sociale solo con un intervento del giudice. Ma il giudice ha a disposizione unicamente lo strumento dell'adozione. Però l'adozione, proprio perché comporta la creazione di un rapporto legale di filiazione completamente sostitutivo di quello naturale, può essere ritenuta non applicabile nei confronti di una donna che estranea non sia per il nato, il quale, infatti, ha il patrimonio genetico proprio di quella donna.

- 4. affitto dell'utero e donazione dell'ovulo e/o del seme:** una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo, ovvero di ovulo della moglie o di altra donatrice, con il seme del marito o di altro donatore.

Qui siamo nel caos più assoluto. Possiamo sommare tutti i problemi che ho appena accennato ed elevarli all'ennesima potenza, poiché una simile frammentazione del processo di nascita esula così radicalmente dalla concezione tradizionale della maternità e della paternità (anche biologiche), che ogni tentativo di adattare la legge (che alla tradizione è rimasta) a queste nuove ipotesi fa acqua da ogni parte.

Il nato può avere teoricamente *cinque genitori*: tre madri (quella genetica, quella gestazionale, quella sociale) e due padri (quello genetico e quello sociale).

Non è detto, inoltre, che i problemi non si complicino ulteriormente. Infatti, se la coppia dei cd. aspiranti genitori fosse una coppia di *omosessuali* (due donne o due uomini) è intuibile come, al di là di ogni possibile problema psicologico o morale, la confusione tocchi limiti sconvolgenti: il nato avrà genitori vari, fra i quali gli stessi genitori cd. sociali potranno essere variabili, per così dire, cioè, a seconda dei casi, potranno essere due madri o due padri.

Più che mai di fronte a questo scenario si pone l'interrogativo sul *quando* si possa far ricorso alle cd. tecniche di fecondazione artificiale.

Se, cioè, come sembra essere l'orientamento prevalente di chi si sia occupato, a diverso titolo, del problema, possa essere fatto ricorso alle tecniche di fecondazione soltanto quando vi sia un *impedimento reale alla procreazione*, ovvero anche quando tale impedimento non vi sia.

Pensate, per fare un parallelo, all'allattamento artificiale del neonato: si era imposto per salvaguardare la salute della madre e del bimbo nei casi in cui vi era l'impossibilità o la dannosità dell'allattamento materno.

La sopravvivenza del nato e la salute della madre erano garantite, ma con alcuni *costi* (ad es. la mancata trasmissione, attraverso il latte materno, di tutta una serie di coperture immunitarie verso le malattie; la modificazione del contatto fisico madre-bambino..) che, ovviamente, parevano accettabili a fronte del bene, sicuramente più importante, che era in pericolo, e cioè la sopravvivenza o la salute. Ma se ben rammentiamo, dobbiamo ammettere che si è ricorsi, per un lungo periodo, anche su suggerimento medico, all'allattamento artificiale semplicemente per motivi estetici, cioè per non pregiudicare l'estetica del seno materno con l'allattamento naturale (o per motivi pratici, essendo la madre una figura fungibile solo se l'allattamento era artificiale), assumendo i costi di cui ho detto senza che fosse in gioco, come contropartita, la sopravvivenza del nato o la salute della madre.

Ebbene, tornando al *quando* poter far ricorso alle tecniche della fecondazione artificiale, poiché non vi è alcuna legge che ne vieti l'accesso anche quando *non* vi sia un impedimento, possiamo facilmente rappresentarci che ad esse possa rivolgersi anche chi impedito non sia, ma scelga semplicemente di non voler portare il peso di una gravidanza o di una paternità biologica (ancora per motivi estetici, per svalutazione delle proprie caratteristiche fisiche o intellettive, per ragioni di lavoro o per altre ragioni le più varie).

La libertà dell'individuo, anche in rapporto all'ingerenza dello Stato nelle questioni più personali che riguardano il cittadino (e la procreazione rientra certamente fra queste), rappresenta un argomento molto delicato nel quale non intendo proporre soluzioni che non ho. Come giurista mi compete soltanto di sottolineare quali conseguenze si determinano in mancanza di una legge che disciplini la materia, come si è già visto; e quali rischi possano derivare da una disciplina più o meno rigorosa.

Paradossalmente, una legge che preveda l'intervento massiccio dello Stato nel controllo dell'accesso alle pratiche di fecondazione assistita, infatti, rischia di produrre una minor tutela per il soggetto

più debole ( il nato), posto che i divieti possono essere violati ( e certamente non da chi dovrebbe essere tutelato) e la previsione di rigorosi limiti facilmente comporta la mancata previsione della tutela di chi si trovi a nascere perché ... qualcun altro quei limiti li ha violato!

In concreto, se la fecondazione eterologa venisse vietata, per ragioni psicologiche, etiche o morali anche potenzialmente condivisibili, ma se, ciò nonostante, il bambino venisse alla luce, quale tutela egli avrebbe da questo divieto? Nessuna. Sarebbe decisamente più tutelato da una normativa che, in ogni caso, ne disciplinasse *gli effetti*.

### **La tutela dell'embrione**

I problemi che riguardano i cd. embrioni in soprannumero ( o embrioni residui) sono sconcertanti, non meno di quelli sin qui esaminati, e delicati, allo stesso tempo.

La notizia della soppressione in massa che è stata operata anni or sono in Inghilterra degli embrioni congelati e disconosciuti dalle persone che avevano avviato un progetto di procreazione assistita credo non sia passata inosservata a molti di voi.

Ho cercato di dare un senso allo sconcerto provato arrivando alla conclusione secondo la quale qualunque sia la morale che uno Stato ritenga di seguire, sia di per sé *immorale* che questi eventi accadano per il solo fatto che lo Stato *non abbia ancora deciso* quale morale abbracciare, come è nella realtà odierna ( anche l'autoregolamentazione dei medici è una scelta della categoria e non dello Stato che li abbia deputati all'autodisciplina !).

Credo, infatti, che si possa e si debba discutere sul concetto etico dell'inizio della vita, e che ogni comunità civilmente organizzata debba comprendere di quali valori si senta portatrice, e debba scegliere consapevolmente se privilegiare il momento della formazione dell'embrione o un altro momento del processo produttivo, sulla base del quale far scattare la tutela. Ciò che mi pare criticabile è che sia possibile *l'eliminazione di qualcosa*, che non si è ancora avuto modo di decidere ( seppur convenzionalmente) se sia un essere umano in divenire o no, se sia importante tutelarlo o no, *semplicemente* perché ormai i *pretendenti* non avevano più *pretese* da avanzare ed i responsabili della custodia dovevano *liberare il campo* per altro.

Occorre, a tal proposito, considerare che tutti gli Stati che hanno legalizzato l'aborto, pur in modo differente fra di loro, hanno però concordemente fondato questa scelta *etica* sul diritto della donna a disporre del proprio corpo, ritenendo la prevalenza di questo diritto su quello del feto alla vita, mentre tutto ciò non verrebbe in questione nel caso degli embrioni, che nel corpo della donna non sono, non sono mai stati e mai vi saranno.

- Si è sostenuto che la tutela dell'embrione debba essere operata già nelle prime due settimane di vita ( quando si parla del pre-embrione), pur essendo controversa, in ambito scientifico, la presenza dell'identità somatica, in tale epoca, che, secondo la regola aurea, impone il rispetto verso ciò che prelude a divenire uomo. Meritevoli di tutela sarebbero, quindi, gli interessi di chi nascerà ( *questa posizione è stata contestata sostenendo che anche i gameti, sulla base di tale assunto, dovrebbero trovare la medesima tutela*).
- Da altri si è sostenuto, invece, che la tutela dell'embrione debba essere ricondotta al significato procreativo che assume l'embrione e, secondo questa concezione, tutelabili sarebbero gli interessi delle persone da cui l'embrione proviene. Secondo questa ottica non si potrebbe escludere la liceità della sperimentazione, ma essa richiederebbe il consenso di coloro che hanno conferito i gameti ( *si è obiettato che sarebbe eccessiva la rilevanza del consenso, in mancanza del quale sarebbero precluse sperimentazioni importanti, ovvero in presenza del quale dovrebbero essere impiantati anche embrioni portatori di difetti genetici*).

Oggi, l'acquisizione della capacità giuridica , su cui si innesta il riconoscimento dei diritti e la conseguente tutela rispetto alle possibili violazioni, è subordinata alla *nascita* ( anche quando il

momento del concepimento è giuridicamente rilevante, come nel caso, ad esempio, del diritto successorio), e si propone di spostarla al *concepimento*, ma si è obiettato che l'embrione è una *spes vitae* e non ancora una persona, che può anche non nascere per cause naturali (I.N.G.) o per scelte successive (I.V.G.).

- I dati statistici che vengono riportati dagli obiettori a questa proposta evidenziano cinque aborti spontanei precoci per ogni gravidanza accertata –

Il riconoscimento della personalità giuridica all'embrione comporterebbe il divieto di ucciderlo (cioè il divieto di abortire in qualsiasi momento e per qualunque ragione, ed il divieto di utilizzarlo per ragioni di ricerca), ma anche il dovere di soccorrerlo, impiegando le tecniche mediche conosciute per garantirne la sopravvivenza, anche quando essa sia minacciata da gravissime malformazioni (cioè nei casi in cui si verifica, di regola, l'aborto spontaneo)

Successivamente al diffondersi della nuova pratica della fecondazione extracorporea, con la formazione dei pre-embrioni *in vitro*, la questione ha assunto ancor maggiore rilevanza perché, da un lato, è nota la posizione dei ricercatori, i quali sostengono che proprio la sperimentazione su questi embrioni è necessaria a far progredire la ricerca, permettendo l'acquisizione di nuovi orizzonti, che possono portare incalcolabili benefici all'umanità; d'altro lato, è altrettanto nota l'esigenza di limitare i prelievi degli ovociti nella donna che si sottoponga a fecondazione assistita, tenuto conto del fatto che rientra nella fisiologia di questo progetto procreativo l'esistenza dei cd. pre-embrioni in soprannumero, quando non si realizzi la necessità (o la semplice opportunità) di nuovi impianti.

- in Francia, alla fine del 1994 i pre-embrioni soprannumerari erano 60 mila; in Gran Bretagna, nello stesso anno, erano ca. 100 mila –

Si è proposto di applicare la normativa relativa all'aborto, anche ai pre-embrioni, ma subito è stato obiettato che le leggi sull'aborto avevano, tutte, un obiettivo di tutela diverso, come si è già ricordato, cioè la salute della donna, quando l'aborto ne poneva a rischio la sopravvivenza (cfr. Legge dello Stato di New York del 1828, che mirava a tutelare l'elevato numero di donne che morivano a causa della gravidanza o del parto); ovvero, il superiore interesse dello Stato ai figli; oppure, ancora, per tutelare la sanità e l'integrità della stirpe. In ogni caso, in tema di aborto, si pone una teorica situazione di conflitto fra il diritto (o interesse) della donna a gestire il proprio corpo, secondo la concezione più moderna della legge sull'aborto, e l'interesse del feto a vivere. Conflitto che non si realizzerebbe, neppure teoricamente, nel caso di pre-embrioni *in vitro*.

Le questioni, sono:

- perché il pre-embrione merita tutela? Anche non ritenendo il pre-embrione equiparabile alla persona ciò non esclude che esso sia meritevole di una qualche tutela per ragioni diverse dal ritenerlo "come se" fosse una persona.
- Quale intensità di tutela merita? Quantomeno il Legislatore si dovrebbe pronunciare in merito alla possibilità di farne oggetto di commercializzazione, o in merito alla possibilità di distruzione (come possa avvenire, dove possa avvenire, cioè solo in strutture pubbliche o anche in strutture private; in quale numero ...); ovvero, in merito alla possibilità, ad esempio, di creare nuovi embrioni quando sia già esclusa una concreta possibilità di nascita, e così via.

Certo, la *tutela della salute* dell'embrione riguarda non soltanto il nato, ma anche i suoi genitori.

Ricordiamo tutti la notizia della mancanza di controlli sui donatori del seme che, presso un

centro medico privato , non ha potuto accertare tempestivamente, ed impedire, la diffusione di gravi patologie nei bambini nati con fecondazione eterologa ( trasmissione dell'H.C.V. o dell'H.I.V.).

Oltre alle ovvie considerazioni in merito alla tutela civilistica dei genitori e del nato, mi paiono interessanti alcune considerazioni sul versante *penale*.

I responsabili di questi centri, per così dire, *incriminati*, potrebbero essere denunciati, ad esempio, per lesioni colpose ( posto che non si deve presumere, o non si provi, la volontarietà nel produrre la malattia) – ai sensi dell'art. 590 c.p. – e condannati ad una pena che, nel caso di lesioni nei confronti di più persone, non potrebbe comunque superare i cinque anni di reclusione, se vi fosse la presentazione della querela da parte della persona offesa.

Ebbene, la stessa norma penale citata prevede, invece, quando si tratti di lesioni colpose, gravi o gravissime ( e di lesioni gravi o gravissime si tratta nei casi delle infezioni richiamate) provocate in violazione delle norme che tutelano la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro ( o che producano una malattia cd. professionale), la procedibilità sia d'ufficio – perché vi è un interesse pubblico alla punizione ( che, evidentemente, non sarebbe riconosciuto nel caso del *nato* che sia lesa nella sua integrità fisica) -, cioè a prescindere dalla volontà della vittima. E se in questa norma vi è un'intuibile scelta politica di tutelare con maggiore vigore la parte più debole in un rapporto di lavoro, molto meno comprensibile è quella *oggettiva* minor tutela della vittima ( il bambino), che debole è per definizione, nei casi di contagio che ho richiamato.

Certo, il codice penale non poteva disciplinare queste situazioni per la semplice ragione che non poteva conoscerle, ma oggi, quando esse sono divenute da tempo realtà, pare ancora accettabile che restino prive di una specifica scelta legislativa?

Infine, si pone seriamente il problema dell'identificazione, seppur tutelata, del donatore del seme, perché ricordiamo tutti il caso di quel centro con riferimento al quale era emerso che il titolare era stato pressoché unico donatore ed aveva fatto nascere tanti fratelli che non sapranno mai di esserlo, con tutti i problemi che possono seguire alla consanguineità.

In conclusione, credo debba essere viva l'attenzione al problema più generale della necessità di tutela, quale che essa sia ( attraverso divieti, attraverso limitazioni o attraverso la disciplina degli effetti, come ad esempio la proposta dell'adozione degli embrioni in soprannumero ha cercato di prospettare), dell'embrione di per sé, con riferimento alla sperimentazione, all'utilizzo, alla conservazione, alla produzione, e così via.

Anna Maria Baldelli

Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Torino

Torino, 3 dicembre 2002

## **Strumenti operativi dell'Assistente Sociale**

### **Percorso operativo nel Servizio Sociale**

Gli aspetti procedurali dell'iter lavorativo dell'Assistente Sociale all'interno di un Servizio Sociale dell'Ente Pubblico, può avere il seguente percorso.

Qui di seguito se ne indica una traccia:

- la presa in carico avviene con riferimento ad una richiesta presentata da una persona, una famiglia, o su segnalazione di altri servizi;
- l'assistente sociale verifica se vi sia la competenza professionale;
- informa l'utente su tutto l'iter procedurale, sulla metodologia applicata, sui suoi diritti, sulle risorse in capo all'Ente di appartenenza, e/o sull'aiuto che gli può essere proposto;
- con l'utente raccoglie ogni dato che riguarda la persona, il contesto familiare e sociale;
- verifica con l'utente che le sue richieste siano realizzabili;
- analizza con l'utente il livello di coinvolgimento responsabile all'individuazione dei suoi problemi, alla ricerca delle possibili soluzioni e delle tappe da seguire;
- con lui ricerca le risorse della sua rete familiare, sociale, relazionale;
- con lui predispone le tappe di verifica;
- stila con l'utente il contratto operativo;
- collabora, se necessario, con le altre professioni, previo il consenso dell'utente per il loro coinvolgimento;
- indica all'utente la strada per accedere a risorse del territorio (sia servizi pubblici che del privato e/o del volontariato);
- verifica successivamente con l'utente il cammino;
- se necessario, con lui riformula un nuovo piano e fissa nuove tappe di verifica;
- aggiorna la cartella sulla quale sono riportati tutti i dati, i colloqui, i piani d'intervento, il contratto con l'utente, le verifiche, le riprogettazioni;
- collabora alla promozione della rete sociale apportando il suo bagaglio di conoscenza delle problematiche incontrate nell'esercizio della professione;
- si attiva nel predisporre studi e progetti da sottoporre all'Amministrazione per la quale lavora, affinché essa possa meglio conoscere il contesto in cui operano i Servizi di sua competenza;
- assume funzioni di supervisore per gli allievi delle scuole di Servizio sociale.

Principio della globalità:

Dall'elencazione emerge la specificità professionale dell'assistente Sociale. Il lavoro con il singolo è e deve essere anche il lavoro con la comunità. Questa dimensione realizza ed individua i contenuti del principio della globalità.

La metodologia del lavoro sociale:

Il percorso indicato non è altro che l'individuazione delle fasi del processo metodologico del lavoro sociale. Queste fasi confermano un processo scientifico.- Ad esempio: la valutazione si può definire un procedimento attraverso il quale la conoscenza e la cultura professionale trovano concreta applicazione. Allo stesso modo è importante il carattere intellettuale che contempla l'azione di aiuto. Come emerge dai processi operativi e dalla metodologia, *il lavoro sociale è improntato al rispetto del diritto all'informazione e alla riservatezza dell'utente.*

La professione di assistente sociale si fonda su principi intrinsecamente rispettosi della dignità delle persone e dei loro diritti, particolarmente all'informazione e alla riservatezza.

Come professione è impegnata a diffondere una cultura di rispetto della dignità di tutti gli uomini, della pluralità di espressione e dell'autonomia decisionale di ciascuno.

Il segreto professionale:

E' innanzitutto un dovere etico, prima che giuridico, l'obbligo di non rivelare informazioni avute nel rapporto di lavoro con l'utenza. Non solo per non recare danno (segreto professionale giuridicamente sancito), ma anche come impegno ad usare con discrezionalità le informazioni avute nell'esercizio della professione, con capacità di distinguere ciò che va tutelato con la riservatezza a differenza di quello che è necessario trasmettere durante il lavoro d'équipe.

Diritto dell'utente ad essere informato:

E' basilare per il lavoro del servizio sociale la partecipazione consapevole dell'utente al processo d'aiuto. E' necessario che egli percepisca chiaramente il clima di riservatezza. Questo facilita il rapporto con l'assistente sociale, migliora l'autostima, pone le basi per il cambiamento.

Anche quando è necessario fornire informazioni ad altri servizi, è indispensabile il *consenso informato* dell'utente. Anche quando non è possibile un accordo, vi è sempre il dovere per l'assistente sociale di informare l'utente prima di compiere passi che lo riguardano.

Particolarmente, di fronte a richieste specifiche di controllo da parte della Magistratura, è indispensabile informare dettagliatamente l'utente sulla prassi della trasmissione delle informazioni, sui contenuti, sulle valutazioni e proposte dell'assistente sociale e del servizio.

Segreto d'ufficio:

Ha lo scopo di tutelare la Pubblica Amministrazione, il servizio pubblico, ed indirettamente la professionalità degli operatori.

Non va utilizzato per coprire disfunzioni ed inadempienze.

Il segreto d'ufficio copre certamente anche l'operato dell'assistente sociale che lavora nell'Ente Pubblico, ma da solo non tutela in modo adeguato il diritto alla riservatezza delle persone che al servizio si rivolgono,

Il segreto d'ufficio non permette l'uscita all'esterno delle informazioni, ma non tutela la riservatezza all'interno dell'Ente.

Ecco riemergere l'importanza del segreto professionale per quanto concerne gli strumenti propri del lavoro sociale: colloqui, registrazioni, relazioni, ecc.

Accesso dei cittadini all'informazione:

E' sancito dalla L.N.241/90. Ai cittadini viene garantita la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione. Occorre però riflettere sull'istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche (art. 22), che pare in netto contrasto col diritto alla riservatezza.

Coinvolgimento dei soggetti della rete sociale:

Il rapporto con le risorse formali ed informali della rete sociale individua la necessità di scambi d'informazione sugli utenti in carico al servizio sociale. Il richiamo al piano deontologico permette di affermare che si devono trasmettere unicamente le informazioni utili e fruibili. Dove è possibile è opportuno stilare dei protocolli d'intesa: essi hanno lo scopo di chiarire d'ambo le parti le informazioni che si ritiene necessario scambiare. Stessa attenzione va posta nei rapporti con affidatari, vicini, volontari singoli, gruppi ed associazioni, non vincolati con chiarezza al dovere della riservatezza. Emerge un compito dell'assistente sociale di contribuire alla responsabilizzazione dei volontari su questa materia.

Rapporto con gli organi d'informazione:

Occorre riconoscere il valore dell'informazione, il contributo alla crescita della società, l'importanza della libertà e del diritto all'informazione.

L'assistente sociale nell'esercizio della sua professione deve avvalersi del diritto-dovere di

sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi sociali che incontra e se il caso anche denunciare le inadempienze. Però, non deve scordare il diritto alla riservatezza e il rispetto che è dovuto agli utenti. Proprio il rispetto di questo diritto rende difficile il rapporto con gli organi d'informazione. All'assistente sociale non è permesso fornire informazioni sui singoli casi seguiti, neppure quando essi lo acconsentano, e neppure per correggere notizie inesatte o scorrette. Altrimenti si correrebbe il rischio di ledere il diritto alla riservatezza che, nel clima attuale di spettacolarizzazione della vita privata, viene già ripetutamente offeso dai diretti interessati che non si rendono conto del danno che arrecano a se stessi.

Occorre precisare che, nel caso di notizie errate che coinvolgano i servizi, è compito dei responsabili degli stessi chiarire ai mezzi d'informazione, a seconda delle situazioni, il termine del mandato degli operatori, gli spazi della competenza, la legittima discrezionalità di valutazione, il rispetto del segreto professionale che impedisce pubbliche smentite, le prassi operative e quant'altro sia utile a tutelare l'immagine del servizio e della professionalità dell'assistente sociale.

A superamento delle situazioni di conflitto, è utile invece avviare rapporti di collaborazione e confronto, facendo riferimento anche alle carte deontologiche degli operatori dell'informazione.

#### Formazione alla riservatezza:

Nella direzione accennata sopra, devono impegnarsi le scuole di formazione per assistenti sociali, l'Ordine professionale e l'Associazione.

E' necessario che l'assistente sociale venga sempre più formato nella sensibilità, nell'impegno ad individuare condizioni organizzative e procedurali adeguate a garantire all'utente tutta l'informazione e tutta la riservatezza di cui ha diritto.

Particolare attenzione va posta nella formazione al lavoro con le altre professioni, dove è particolarmente necessaria una corretta gestione dei criteri di riservatezza nella comunicazione delle informazioni sull'utente (va riferito solo quello che serve per il lavoro d'équipe). Particolarmente va data molta attenzione nella formazione a far comprendere l'importanza di tenere sempre informato l'utente su ogni fase del lavoro, come al coinvolgerlo nell'elaborazione del progetto.

#### Funzioni di controllo, tutela ed aiuto:

La funzione di controllo va collocata solo all'interno del processo di aiuto ed essa stessa è una modalità di aiuto.

Il controllo fa parte del percorso di aiuto al cambiamento avviato con l'utente, sulla base del contratto con il quale egli s'impegna in prima persona a recuperare gradualmente la propria autonomia. Il controllo nel processo di aiuto ha la connotazione di verifica periodica dell'andamento del progetto.

Perché la funzione di controllo possa avere la valenza indicata, è fondamentale l'informazione che di essa si dà all'utente.

Quando l'azione di controllo ha carattere di tutela, e non è possibile coinvolgere costruttivamente l'utente, va comunque sempre informato dettagliatamente su tutto quanto viene fatto.

Giuseppina Ganio Mego  
Assistente Sociale

## **Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete**

### **1 - I ragazzi di fronte ad internet**

1.1.- I ragazzi di oggi sono nati e vivono immersi nel digitale. La dimensione mediatica della vita non viene più appresa, perché è contestuale alla stessa esistenza.

Internet rappresenta la sintesi dei mezzi di comunicazione di massa, offrendo ai giovani utenti l'opportunità attiva di interagire in un ambito dove il tempo ed il luogo non rispondono più alla comune esperienza diacronica, ma sono espressione della ubiquità e della sincronia. La novità è costituita dalla partecipazione attiva dell'utente con un mezzo, che non costituisce più uno strumento, ma può diventare esso stesso un fine.

La presenza di internet nella vita quotidiana fa sì che si finisca con il valere, attraverso la rete in ragione dei ruoli e dei saperi e non delle condizioni personali.

1.2.- La rete, offrendo ai ragazzi una gran mole di informazioni che aprono alla conoscenza di una realtà virtuale senza confini, stimola la capacità di organizzarsi nella ricerca, genera nuove forme di relazione interpersonale, promuove la multiculturalità, favorisce l'apprendimento delle lingue, sia pure con un uso spesso ristretto a poche parole appartenenti ad una terminologia convenzionale, che può mortificare il buon uso dei lessici nazionali.

1.3.- Da parte loro i ragazzi, meno condizionati dagli stereotipi propri del mondo degli adulti, possono offrire ai loro coetanei, attraverso la rete, pari e complementari opportunità di arricchimento. Nonostante ciò, sulla rete esiste una forte disuguaglianza, che riguarda in special modo i bambini ed i ragazzi. Difatti l'accesso ad internet è attualmente elitario e può generare situazioni anche marcate di discriminazione o, come oggi si dice, di "digital divide": non tanto perché in Italia sono ancora relativamente pochi, rispetto alla platea complessiva degli utenti di internet, i giovanissimi che accedono alla rete, ma perché in questo campo è molto esteso l'analfabetismo informatico delle famiglie e la scuola è ancora inadeguata.

1.4.- Internet deve essere considerato nella più vasta rete dei sistemi comunicativi ed in relazione ad essi. La televisione, la telefonia fissa e portatile, la trasmissione di immagini, i sistemi di registrazione se interconnessi esaltano le potenzialità della rete e vedono esaltate dalla rete le proprie. Ogni questione relativa ad internet non può, quindi, prescindere dal considerare la complessità comunicativa di cui internet è parte.

### **2 – Il contesto educativo e formativo: aspetti psicologici e pedagogici.**

2.1.- Le straordinarie opportunità offerte dalla rete possono essere potenziate con l'aiuto degli adulti, il cui impegno dovrà tenere conto dei molteplici interessi che portano i ragazzi dinanzi allo schermo di internet. Impedire ad essi l'accesso alla rete significherebbe mortificarli ed allontanarli dall'uso dell'elaboratore nell'ambiente domestico, mentre non diminuirebbe la loro curiosità, che verrebbe soddisfatta altrimenti con maggiori rischi e minori benefici.

L'uso di internet si inserisce nel contesto di vita abituale dei ragazzi, ma la socializzazione e la formazione attraverso la rete, talvolta dispersiva e spesso illusoria, non può sostituire quella reale nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni e nelle comunità di appartenenza. L'uso appropriato della rete deve aprire a nuove conoscenze e non portare all'isolamento.

2.2.- La scuola, oggi, ha anche il compito di fornire le necessarie conoscenze informatiche, giacché una diffusa alfabetizzazione informatica sembra condizionare conoscenze e sviluppo, e deve utilizzare internet come nuovo e versatile strumento didattico e formativo. Ciò implica che alla formazione di un'abilità tecnica si unisca, in conformità ai compiti propri della scuola, l'educazione alla comunicazione.

La scuola, inoltre, può offrire ai ragazzi molte occasioni di libera espressione in un ambiente protetto, per sua vocazione formativo e socializzante, nel quale i giovani possono essere aiutati a divenire più sicuri e critici nell'interazione con la rete.

Sono, quindi, opportuni percorsi didattici che consentano l'acquisizione delle abilità tecniche relative all'uso del mezzo e delle competenze necessarie per la valutazione ed il governo dei contenuti.

2. 3. – La situazione dei giovani dinanzi ad internet non è la medesima per ogni fascia di età e per ogni condizione psicoemotiva. L'età puberale, che presenta tipiche esperienze di prima contestazione della famiglia dentro e fuori il gruppo dei pari, e quella della prima adolescenza, che pone domande sempre più urgenti sulla propria identità e percorre esperienze sempre meno controllabili dalla famiglia, sono più soggette dell'infanzia a rischi che internet può presentare.

Queste fasce di età sono divenute, da qualche tempo, fonte non trascurabile di spesa ed oggetto di grande attenzione da parte del mercato, anche virtuale ed illegale; mentre invece, per quanto riguarda le relazioni con internet, si registra una grande carenza di attenzione, che deve essere colmata da parte degli ambienti educativi.

3.- Orientamenti per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete

3. 1.- I bambini ed i ragazzi, in quanto persone e cittadini, sono titolari di diritti e devono essere posti in condizione di esercitare effettivamente quelli fondamentali, che ad essi sono specificamente riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali che li riguardano (in particolare della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989). Questi diritti riguardano anche l'ambito della formazione, dell'informazione e della libertà di espressione.

La libertà dei fanciulli di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica e con ogni altro mezzo (art. 13 della Convenzione sui diritti dell'infanzia), comprende l'uso di internet. Come pure riguarda l'uso della rete la possibilità, che deve essere garantita al fanciullo, di accedere ad informazioni e materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali, finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, la salute fisica e mentale (art. 17 della stessa Convenzione).

Il diritto dei bambini ad esprimere liberamente la propria opinione, in particolare sulle questioni che li riguardano, riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 24), si esercita anche con l'uso della rete.

L'effettivo godimento di questi diritti richiede l'impegno convergente ed una azione comune delle famiglie, della scuola, delle associazioni, delle istituzioni.

3. 2. – I ragazzi e i bambini hanno diritto di conoscere il mondo conformemente ai livelli cognitivi propri della loro età, nelle diverse fasi della crescita, e devono avere la possibilità di farlo utilizzando le grandi potenzialità offerte da internet, che non è solamente uno strumento di gioco, ma anche di ricerca, di conoscenza, di scambio, di relazioni interpersonali, di crescita culturale. L'accesso ad internet e l'uso della rete vanno dunque assicurati e garantiti.

Anche attraverso internet, che allarga le possibilità di espressione, i bambini e i ragazzi vanno sostenuti nella loro ricerca di una consapevolezza attiva della propria e comune cittadinanza. Essi hanno il diritto-dovere di partecipare, anche attraverso la rete ed in rapporto alla loro età e maturità, alle relazioni tra generazioni, comunità e popoli, culture e religioni.

Ai ragazzi va garantita la sicurezza nella navigazione in rete, negli scambi di corrispondenza ("e-mail") e negli spazi di conversazione ("chat"). Per essi devono essere disponibili strumenti di protezione ("white list", "black list", "garden", "kid-net", filtri, settaggio dei programmi di navigazione, progetti di "chat" con moderatore) che, pur senza dare garanzie assolute, offrano affidabili livelli di protezione, certificati da enti indipendenti e resi pubblici.

I bambini ed i ragazzi vanno educati ad un uso appropriato della rete, che accresca e non limiti le loro abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, la vita di relazione.

L'uso della rete non deve condurre ad una visione virtuale del mondo e non deve favorire dipendenza e solitudine. Al contrario, inserito in modo equilibrato in un contesto armonioso di vita e di socializzazione, l'uso di internet deve costituire uno strumento di aggregazione e di comunicazione che superi barriere spaziali e diventi esso stesso occasione di conoscenza e di socializzazione.

3. 3. - Nella famiglia, comunità naturale di vita, di educazione e di crescita dei minori, questi devono trovare aiuto e guida anche nelle esperienze di uso consapevole e critico di internet. I genitori devono essere sostenuti nell'adempimento del loro compito di educare i bambini ed i ragazzi anche in questo ambito e di salvaguardarli da possibili rischi. Ciò può richiedere la diffusione degli strumenti e delle informazioni ed un sistema di agevolazioni economiche e tariffarie per l'accesso ad internet da parte delle famiglie, la predisposizione di filtri, di siti specificamente dedicati ai minori, di percorsi garantiti. Misure speciali di sostegno devono essere offerte ai portatori di handicap, per i quali sia possibile, con strumenti e siti appropriati, l'accesso alla rete e la navigazione in essa.

3. 4. - La scuola può concorrere al superamento delle disparità di condizioni personali. Nell'adempiere alla sua funzione educativa, deve operare per superare l'attuale situazione nella quale la rete è accessibile soltanto da una minoranza, di fatto privilegiata.

L'istruzione all'uso di internet, quale strumento ordinario di ricerca, e l'uso della rete per finalità formative e didattiche consentono di ridurre l'incidenza, sino a rimuoverli, di questi ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza dei bambini e dei ragazzi, senza distinzione di condizioni economiche e sociali.

A tutti gli studenti deve essere assicurata la possibilità di adeguato apprendimento, anche per conseguire la prevista "patente europea". Oltre alla abilità nell'uso del mezzo va assicurato ai ragazzi l'educazione alla comunicazione ed all'uso critico del mezzo stesso.

La scuola può, inoltre, offrire ai bambini ed ai ragazzi la possibilità di un uso libero e collettivo di internet in un ambiente educativo sicuro ed affidabile. In questo impegno, che va oltre l'ordinaria attività didattica e formativa, la scuola va sostenuta ed incoraggiata. Non si può, infatti, trascurare che, in Europa, l'Italia è all'ultimo posto per la diffusione di internet nella scuola.

3. 5. - Le associazioni e gli altri abituali luoghi di vita sociale dei minori possono concorrere, meritando il sostegno pubblico, allo sviluppo dell'uso di internet da parte dei giovani, in un ambiente affidabile e nel contesto delle comuni attività ricreative e formative.

La creazione di "internet meeting point", organizzati come centri d'incontro e di socializzazione intorno ad internet in ambito associativo, può stimolare un uso congiunto, comune e più critico dello strumento e consentire di fare esperienza di internet in modo non individuale ma socializzato. Tra le necessarie agevolazioni è da prevedere una riduzione del costo dei collegamenti telefonici alla rete, che in Italia è attualmente tra i più onerosi d'Europa.

3. 6. - Gli operatori e fornitori di servizi in rete hanno uno specifico ruolo nel sistema internet e possono attivamente concorrere ad assicurare e sviluppare una navigazione orientata ai bambini ed ai ragazzi, nei cui confronti devono avvertire una particolare responsabilità.

La carenza di norme, nazionali o internazionali, autoritativamente imposte non esclude, ma anzi presuppone il rispetto di regole di comportamento dirette a salvaguardare diritti e valori fondamentali. Codici di autoregolamentazione, promossi approvati o verificati anche da organismi indipendenti o che rappresentano gli interessi dei bambini e dei ragazzi, particolarmente orientati a sviluppare l'accesso ed a garantire la salvaguardia dei minori, devono esprimere adeguate regole condivise e vincolanti, il cui rispetto sia presidiato da un efficace sistema di sanzioni.

L'autorità che assegna i nomi a dominio, assistita da una apposita commissione imparziale di garanzia, deve essere in grado di sospendere con immediatezza la utilizzazione di un sito, in attesa delle ulteriori determinazioni, quando si manifestino gravi e palesi violazioni di regole nell'uso o nei contenuti.

I responsabili di ciascun sito, anche in domini di secondo e successivi livelli, devono essere identificabili.

I providers devono assolvere l'onere di fornire percorsi garantiti per i minori, utilizzando gli strumenti tecnici disponibili e rendendone noto il livello di efficacia (quali filtri, "black" e "white list", "spazzolatura" ed altri sistemi di vigilanza elettronica).

Per promuovere la sicurezza, è opportuno che essi conservino nei limiti temporali indispensabili per necessarie verifiche traccia dei contatti e dei contenuti, assicurando la riservatezza dei dati, e segnalino con immediatezza alle autorità competenti i siti che manifestino contenuti illeciti.

I providers che forniscono contenuti, oltre ad iscriversi, nel Registro degli operatori della comunicazione (istituito dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 e regolamentato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera del 30 maggio 2001), devono assumere l'onere di classificare i contenuti in relazione alle esigenze dei ragazzi e degli adolescenti e di rendere possibilmente disponibili siti o portali specificamente dedicati ai minori.

3. 7. – L'azione dello Stato è essenziale per sostenere iniziative che facilitino l'accesso dei minori ad internet, la loro educazione alla comunicazione, e che sviluppino un uso consapevole, critico e sicuro della rete. Le istituzioni possono far sì che internet effettivamente costituisca uno strumento per costruire, insieme con i ragazzi e mediante l'abbattimento delle barriere spaziali, nazionali, etniche, linguistiche, culturali, politiche e religiose, una cultura della comprensione, della solidarietà, del dialogo e della pace.

Ciò può richiedere una più completa, ed efficace regolamentazione rispondente agli interessi pubblici. Non è pensabile né da auspicare un controllo dei contenuti della rete, ma è indispensabile fornire a chi ne usa un livello minimo di garanzie contro rischi e possibili danni.

Il Consiglio ritiene raccomandabile un sostegno pubblico per validi progetti informatici di aiuto e facilitazione all'uso di internet, di protezione dell'infanzia, di formazione nelle scuole e nelle associazioni, come pure un sistema di autoregolamentazione dei vari ambienti della comunicazione, ovviamente internet compreso, l'istituzione di una rete di "hot line", cioè di linee telematiche per la segnalazione alle autorità competenti di siti pericolosi o inadeguati, come auspicato anche dalla Unione europea nel progetto "Safer Internet Action Plan".

Il Consiglio ritiene che debba essere sviluppata una incisiva azione contro l'uso illegale della rete, potenziando attività di prevenzione e di polizia, la cooperazione internazionale, la innovazione normativa necessaria per una efficace protezione anche con l'uso dello strumento sanzionatorio penale, come previsto dal programma Eurojust e dalla recente Convenzione di Budapest;

#### 4. – Conclusione

Il Consiglio Nazionale degli Utenti intende offrire ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli educatori, all'associazionismo l'occasione di un'azione congiunta, in collaborazione con le istituzioni, per assicurare, ciascuno nel proprio ruolo e per la propria parte, il godimento dei diritti personali e collettivi.

Gli "orientamenti" che precedono, se condivisi, invitano ad un'alleanza nell'interesse dei minori e si propongono quale base per la definizione di un Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  
Consiglio Nazionale degli Utenti

## Tutela dei minori ed i media

### Nota introduttiva

Sotto il profilo giuridico il rapporto minori-media è particolarmente interessante per gli aspetti della tutela che l'ordinamento predispone al fine di evitare che i mezzi di comunicazione di massa (tv, cinema, stampa, internet essenzialmente) siano utilizzati come strumenti per il loro sfruttamento ovvero per permettere che la dignità della persona venga violata, oltraggiata in forme che gli stessi mezzi, per la loro natura (si pensi alla "rete"), rendono talora sottilmente ed abilmente realizzabili, sia a scopo di profitto sia per fini che l'ordinamento considera contrari ai diritti fondamentali.

Scopo del lavoro è stato quello di individuare **le principali disposizioni vigenti** in materia di tutela dei minori nello specifico settore considerato, per esaminare sia gli interventi di carattere normativo che a diverso livello sono stati esplicitati (dalle Convenzioni internazionali alle norme del codice penale, a quelle della legislazione speciale, che si è "stratificata" nel tempo) sia la possibilità di costituire un **"testo unificato"**, che permetta di conoscere il complesso delle disposizioni, superando la frammentarietà degli interventi stessi, succedutisi nel corso degli anni secondo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa.

La ricerca è risultata laboriosa perché le norme sono contenute in testi diversi, appartenenti a vari gradi delle fonti normative (come si è detto, scaturiscono da Convenzioni internazionali, da direttive UE, da fonti di natura legislativa, da quelle secondarie, come Regolamenti ed altri atti simili); un ruolo rilevante rivestono anche codici di "autoregolamentazione" (come quello di autodisciplina pubblicitaria in vigore dal 1° maggio 1991) e la "carta" dei doveri dei giornalisti, in materia di rapporti tra informazione e minori.

Poiché può essere avvertita l'esigenza di disporre di una **raccolta** che colleghi le tematiche proposte (**minori**, da un lato, e **mezzi di comunicazione** dall'altro) ci è sembrato significativo costruire il testo allegato, riordinando la normativa prodotta riguardo ai vari media, concernenti la **tutela, generale o specifica**, che tuttavia ancora risulterà **mancante di alcuni elementi normativi**.

L'elaborazione è stata condotta in ambito scolastico, in modo da favorire un contatto diretto con le diverse tipologie di fonti, di produzione e di cognizione delle norme giuridiche nel contesto di un lavoro concreto, di rilevante complessità; le discenti (che si sono applicate in alcuni aspetti dell'attività) hanno potuto confrontarsi ed interagire con un gruppo di specializzande della Scuola di specializzazione del Piemonte (SIS), che hanno posto al centro di una parte del loro percorso di studi l'analisi della metodologia delle scelte (di campo e di settore specifico) operate nell'"area di progetto" della classe interessata.

## **Analisi generale e valutazioni inerenti alle forme di tutela dirette ai minori**

In ordine di tempo, come si evince dai testi normativi allegati, le disposizioni emanate in materia sono state incentrate su quanto il codice Rocco (il vigente codice penale) ha previsto all'art.528, che riguarda, come indicato nella "rubrica", pubblicazioni e spettacoli osceni.

"Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa....Etc..."

L'ulteriore comma amplia ancora la portata dell'articolo; esso poi stabilisce che la pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità....

Una specificazione venne prevista dalla legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948 n.47 che applica le disposizioni dell'art.528 c.p. alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti), "quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate".

Prosegue al II comma prevedendo l'applicabilità delle stesse disposizioni a giornali e periodici destinati all'infanzia, "nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale" tali "da potere provocare il diffondersi di suicidi o delitti".

Tali norme hanno evidenziato (anche se non sono state ritenute applicabili al mezzo televisivo) un'attenzione del legislatore per le eventuali negative influenze che determinate informazioni, formulate in un certo modo, possono determinare sui minori.

Un'applicazione nella stessa direzione si ebbe con l'art.1 della legge 12 dicembre 1960 relativa alla "affissione od esposizione la pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore ed alla decenza", in correlazione alla "particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto" ed alle "esigenze della loro tutela morale", stabilendo la sanzione (anche a norma degli artt. 528 e 725 c.p.) quando "disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l'ordine familiare".

E' evidente che tale tutela si accentua anche in relazione **all'immediatezza** visiva delle pubblicazioni, ecc. ( di cui sopra) per i minori stessi.

### **La legge sulla censura cinematografica minorile**

In questa rapida rassegna generale introduttiva all'allegato testo "unificato" viene richiamata la legge 21 aprile 1962 n.161, col suo regolamento di attuazione di cui al DPR n.2029 del 1963 in materia di cinematografia (e non solo: infatti la normativa citata si riferisce anche agli spettacoli teatrali, ad opere che uniscono tali rappresentazioni ad elementi coreografici, ecc).

Queste disposizioni mirano a tutelare il minore in rapporto alla trasmissione di un'immagine o di una serie di immagini in relazione alla sua età nell'ambito di proiezioni di film e nella programmazione di spettacoli teatrali.

Particolare rilievo assume al riguardo l'art.14 della legge 161, che proibisce la diffusione, per radio o tv, di films o di spettacoli teatrali per cui sia stato negato il nulla osta o che, comunque,

siano stati vietati ai minori di anni diciotto. Questa norma costituì una prima limitazione alle trasmissioni di films in televisione di opere cinematografiche suscettibili di influire negativamente sulla personalità in formazione del minore.(1)

Si osservò che tale filtro si riferisce anche a scene od immagini violente, immorali o che esplicano un influsso negativo.

Tuttavia il limite suindicato viene parzialmente reso inefficace perché la sanzione non appare congrua rispetto al danno che può derivare dall'assistere a spettacoli che presentano scene di violenza, oppure immorali o tali comunque da determinare un'influenza negativa sulla psiche del minore.

- (1) Cfr.AA.VV."Violenza televisiva e tutela dei minori" (Ricerca a cura del Centro Calamandrei), in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1986, pag.223-224; si indica a questo punto (e non in calce) tale riferimento e non si riporta in questo breve fascicolo la bibliografia generale sul complesso dei temi affrontati, pubblicistica ampia ed interessante perché li affronta da diverse visuali, avendo la trattazione **la specifica finalità di costituire una raccolta di estratti da testi normativi** (riservata ad altra fase di lavoro un'eventuale ripresa degli stessi, mentre appare già necessario anche l'aggiornamento delle stesse normative indicate).

## **Norme di tutela in rapporto al sistema radiotelevisivo pubblico e privato**

Con la legge n.223/1990 in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato più chiaramente, all'art.30, fu stabilito che nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive aventi "carattere di oscenità", il concessionario...è punito con le pene previste dal 1° comma dell'art.528 cp; e si applicano alle trasmissioni anche le disposizioni di cui agli artt.14 e 15 della legge sulla stampa succitati.

La tutela, in apparenza ampia, sembra tuttavia non insistere particolarmente sugli aspetti in modo specifico ricollegabili alla violenza od all'incitamento ad essa.

Interessanti sono le disposizioni riferite in particolare alla pubblicità sulla quale è intervenuta ancora la legge n.223/90 in tema di trasmissioni radiotelevisive.

Tale normativa è in pratica applicativa della Direttiva europea n.89/552/CE, riportata nel fascicolo contenente le disposizioni.

L'art.8 della legge n.223 citata afferma che la pubblicità non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico e ne è vietato l'inserimento nei cartoni animati.

Altre norme hanno ampliato i divieti proibendo ogni forma di pubblicità subliminale (art.4 D.Lvo 25 gennaio 1992 n.74) e di pubblicità ingannevole (art.6 disp.cit.).

Interessante è anche il codice di Regolamentazione convenzionale dei principi, delle norme e delle regole cui si devono attenere le televisioni commerciali, perché in esso sono stabiliti alcune fondamentali forme di tutela dei minori nei loro rapporti con la TV. In tale ambito anzitutto vanno osservate le disposizioni dell'art.15 commi 10,11,13 della legge 6.8.1990 n.223, per cui deve essere assicurato che i programmi dedicati ai minori, in qualsiasi orario trasmessi, siano ispirati ai valori positivi, umani e civili ed al rispetto della dignità della persona.

Inoltre devono eliminarsi "le ragioni oggettive di pregiudizio per lo sviluppo dei minori nella programmazione ad essi dedicata e nella pubblicità in essa trasmessa a qualsiasi ora e quindi anche in quella messa in onda dalle 16 alle 19":

Rilevante appare anche il punto 6, che stabilisce – dopo le specificazioni attuative dei principi come sopra affermati – di eliminare la pubblicità “in qualsiasi forma e modo effettuata di alcool, medicinali ed in genere di tutti quei prodotti il cui uso può rivelarsi dannoso o pericoloso per i minori sia durante le fasce orarie protette sia durante ogni programma dedicato ai minori”. Sono raccomandate produzioni televisive o cinematografiche adatte al pubblico minorile.

### **Norme relative all'utilizzazione del mezzo telematico; sistemi di protezione ed attività di contrasto**

Per quanto riguarda Internet e l'utilizzazione della “rete” per fini non compatibili con i principi suindicati rapidamente (un'indagine più ampia è riservata ad una diversa, più approfondita trattazione dell'argomento) esaminiamo gli aspetti più rilevanti solo sotto il profilo legislativo.

In altri termini non affrontiamo (anche se suscitano notevole interesse) in questo ambito i problemi applicativi e le strategie operative che si propongono per combattere le manifestazioni lesive dei diritti dei minori sia come soggetti che si avvalgono della “rete” stessa attraverso l'accesso ai siti, sia perché sfruttati, o, comunque, in qualsiasi modo “utilizzati” in violazione ai principi richiamati.

Tali aspetti vanno rinviati ad una trattazione più specifica (qui si è sviluppata la raccolta normativa per le finalità assunte a base di questo lavoro), per esaminare le problematiche collegate ai mezzi di comunicazione.

Importante comunque, riguardo al mezzo telematico in genere, è il richiamo alla Legge 3 agosto 1998 n.269, che all'art.3 innova nel codice penale italiano, aggiungendovi l'art.600 ter (recante come rubrica: “pornografia minorile”), per cui “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico di cui primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni”;

il comma successivo completa il quadro delle fattispecie punibili, riferendosi anche a “chiunque, al di fuori delle ipotesi”...(precedenti)...”consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”: questi è punito “con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”.

E' anche prevista la possibilità di intervento degli organi competenti nell'ambito della polizia delle telecomunicazioni per le attività di contrasto dei delitti di “prostituzione minorile”, “pornografia minorile” e di “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, “commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione disponibili al pubblico”.

Interessante è infine la possibilità per il personale addetto alle attività di contrasto (di cui si tratta) di utilizzare indicazioni di copertura, “anche per attivare siti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse”; tale personale specializzato potrà effettuare con le stesse finalità anche per via telematica le attività di cui al 1° comma dell'art.14 qui più volte citato ( come l'acquisto simulato di materiale pornografico, relative attività di intermediazione, partecipazione alle iniziative turistiche per acquisire i necessari elementi di prova e sviluppare l'attività di contrasto cui l'art.14 specificamente mira).

Come si è potuto constatare da queste rapide note illustrative, emerge - nella tutela dei minori riguardo ai media - un quadro ampio, anche complesso, che – come sottolineato – risente della

frammentarietà dovuta sia alla pressione talora più spiccatamente esercitata dall'opinione pubblica (si ricordi, ad esempio, il "caso" suscitato dall'attivazione del numero telefonico "144" e dai "rischi" che si rilevavano per l'impropria utilizzazione degli stessi, in rapporto all'eventualità che vi potessero accedere minori), sia dalla stessa evoluzione e/o diffusione dei mezzi di comunicazione: sarebbe anche opportuna un'attività di coordinamento, ispirata soprattutto alla finalità di rendere più chiaro ed efficace il sistema delle norme in vigore.

Al momento, è sembrato, appunto, necessario costituire la raccolta dei testi più importanti effettuandone la selezione, la classificazione ed un, sia pur limitato, collegamento o coordinamento.

A cura di alcuni allievi dell'Istituto Berti di Torino e della Scuola di specializzazione del Piemonte (SIS)

# **ALLEGATI**



## **LA CARTA DI TREVISO**

**sottoscritta da:**

**Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti**

**Federazione Nazionale Stampa Italiana**

**Telefono Azzurro**

FNSI e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale e in particolare:

\* il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

\* l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed ad una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino, ed in particolare:

\* che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità d'interesse fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

\* che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di prima considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

\* che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore o alla sua reputazione;

\* che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;

\* che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento. FNSI e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il:

"divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato.

" Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta "la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori, testimoni, persone offese e danneggiate...

" Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art.2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui valori più funzionali alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con "Telefono Azzurro", il seguente protocollo d'intesa:

a) il rispetto della persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;

b) la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti - a fatti che non siano specificatamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione ed affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse

- ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
- c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
- d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi d'informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;
- e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione d'immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.

FNSI e Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

- \* a individuare strumenti ed occasioni che consentano una migliore cultura professionale,
- \* a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
- \* a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- \* ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela ed uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- \* a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- \* ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
- \* a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- \* a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni d'intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa - sentiti anche costituendo gruppi di lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.

Treviso, 5 ottobre 1990

## Vademecum '95

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazioni delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

1) Al bambino coinvolto - come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abilitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.

2) Per quanto riguarda i casi d'affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.

3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lancio di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e a Treviso il 23-24-25 Novembre 1995 per il Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre

- il comitato Nazionale di Garanzia a:

a) diffondere la normativa esistente;

b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

c) attuare l'osservatorio previsto dalla Carta di Treviso;

d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;

e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, notiziari televisivi e radiofonici;

f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;

g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi di comunicazione per i minorenni affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli Regionali dell'Ordine;

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

Treviso, 25 novembre 1995

# **CARTA DI TORINO 2001**

## **Medici e giornalisti per la deontologia dell'informazione**

Il testo è stato redatto dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e dal Consiglio dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino, sulla base delle rispettive normative in materia:

- Carta dei doveri del giornalista (Roma, 8 luglio 1993)
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati personali
- Codice deontologico dei giornalisti
- Carta di Treviso (5 ottobre 1990)
- Codice di deontologia Medica (1998)
- Carta di Perugia "Informazione e malattia", concordata dagli Ordini dei medici, dei giornalisti e degli psicologi dell' Umbria
- "Linee etiche per lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia biomedica: raccomandazioni e conclusioni" a cura della Conferenza del College of American Pathologists Foundation (1994)

### **Art.1**

Giornalisti e medici-chirurghi e odontoiatri si impegnano a rispettare questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione affinché l'informazione medico-sanitaria risponda sempre e comunque ai principi della deontologia, della correttezza, dell'obiettività, del rispetto della privacy.

### **Art.2**

L'informazione sanitaria, sia da parte del giornalista sia da parte del medico, non dev'essere mai arbitraria, discrezionale e mirante al sensazionalismo, ma sempre utile e veritiera, confermata con dati oggettivi e preventivamente controllati attraverso autorevoli fonti scientifiche.

### **Art.3**

In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino malato alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente a un'informazione corretta e completa.

### **Art.4**

Il giornalista si impegna a usare il massimo rispetto nei confronti di tutti i soggetti di cronaca, soprattutto di quelli che per ragioni sociali, economiche e culturali hanno minori strumenti di autotutela.

### **Art.5**

Medico e giornalista si impegnano a rispettare il principio generale secondo cui è vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona soprattutto se minore o anziana.

### **Art.6**

Il giornalista si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico; il medico dà informazioni cliniche solo con un consenso esplicitamente espresso.

### **Art.7**

Il medico e il giornalista, nel fare riferimento allo stato di salute di una persona, identificata o identificabile, nei rispettano la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale; in particola-

re, nei casi di malattia grave o terminale. In ogni caso, pur in possesso di consenso esplicito del cittadino, medico e giornalista si impegnano a rimanere sempre nella sfera della sensibilità comune.

#### Art.8

La pubblicazione di notizie sulla salute è ammessa nei limiti del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona. Ciò vale a maggior ragione se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

#### Art.9

Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del farmaco in un contesto che possa favorirne il consumo: qualora sia necessario, citano almeno sempre più di un prodotto contenente il principio attivo in questione; forniscono tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi dal commercio.

#### Art.10

Il medico che partecipa a iniziative di educazione alla salute deve garantire informazioni scientifiche rigorose, obbiettive, prudenti ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera, limitandosi all'informazione.

#### Art.11

Il giornalista ha il dovere, col medico, non solo di informare, ma anche di sensibilizzare le persone sui temi delle nuove tecnologie biomediche. Il giornalista che tratta questo argomento ha il dovere di acquisire competenze di base in materia scientifica, in stretta collaborazione col medico.

#### Art.12

Il giornalista non deve, nel limite del possibile, invocare i "tempi stretti" come scusa per un'informazione medico-sanitaria non appropriata. A tal proposito non può ignorare che esiste la possibilità di accedere a database informatici e alla consulenza in tempi brevi da parte della comunità scientifica.

#### Arti.13

Titolo, occhiello, sommario di ogni articolo devono essere sempre comprensibili, soprattutto al lettore profano della materia, mai "ad effetto", esagerati o forzati.

#### Art.14

Medico e giornalista non devono mai essere influenzati, nel comunicare notizie di interesse generale che riguardano la salute e la sanità, dall' eventuale compenso che ricevono per la loro prestazione.

#### Art.15

Per favorire la divulgazione di notizie di interesse generale in modo imparziale, corretto ed equilibrato il medico non deve rilasciare interviste in esclusiva ai mass-media

#### Art.16

I due Ordini si impegnano a verificare nel tempo la correttezza e la completezza della presente Carta; a istituire strumenti permanenti di informazione e di giudizio comune e condiviso su argomenti rilevanti per le rispettive categorie.

## **CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA**

### **PREMESSA**

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n.69 del 3 febbraio 1963:

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

### **PRINCIPI**

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.

Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.

Il giornalista rispetta sempre--e comunque il diritto alla presunzione di innocenza.

Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.

Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.

Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi su dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse socia-

le. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.

Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

## DOVERI

### Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.

Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile un'identificazione (fotografie, immagini, ecc.).

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

### Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.

In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

### Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificialmente

come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.

In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagine di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

#### Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

#### Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

#### Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali ' si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

## Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

- a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
- b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
- c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

- a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
- b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
- c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

## **CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

comitato.minori@comunicazioni.it

### **PREMESSA**

Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come imprese televisive) considerano:

- a) che l'utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da minori;
- b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 – divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
- c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
- d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
- e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della Convenzione ONU secondo cui “i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.

Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17).

Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).

I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima materia.

## **PRINCIPI GENERALI**

Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell'art.8, c.1, e nell'art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:

- a)migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
- b)aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;
- c)collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore;
- d)assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;
- e)sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni;
- f)sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;
- g)diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.

## **PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO**

### **1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE**

1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:

- a)non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- b)non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
- c)non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che

abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

## 2. LA TELEVISIONE PER TUTTI (7.00 - 22.30)

2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:

a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;

b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;

c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni.

### 2.3. Programmi di informazione

Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.

Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".

Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.

#### 2.4. Film, fiction e spettacoli vari

Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.

Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.

#### 2.5. Trasmissioni di intrattenimento

Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:

a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;

b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

### 3. LA TELEVISIONE PER I MINORI (16.00 – 19.00)

3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori.

### 3.3. Produzione di programmi

Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

- a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;
- c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
- d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.

### 3.4. Programmi di informazione destinati ai minori

Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

## 4. LA PUBBLICITÀ

4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice.

In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni.

#### 4.2. I livello : protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

a)non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b)non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

c)non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d)non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

#### 4.3. II livello : protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).

#### 4.4. III livello : protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

## **PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE**

### **5. DIFFUSIONE DEL CODICE**

5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni.

5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione familiare congiunta. Fermo restando l'obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.

5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.

### **6. L'ATTUAZIONE E IL CONTROLLO**

#### **6.1. Il Comitato di applicazione**

L'attuazione del presente Codice è affidata a un "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori". Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non

partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.

## 6.2. Competenze e poteri del Comitato

Il Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, dell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:

a)ingiungere all'emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;

b)ingiungere all'emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.

## 6.3. Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell'art. 1 della stessa legge 249/97. (NOTA)

Il Comitato provvede inoltre a formulare all'Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell'esercizio delle proprie funzioni.

(NOTA) Il combinato disposto dell'attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

#### 6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato

Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:

- a) I requisiti minimi e i termini per l'ammissibilità delle segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia interesse;
- b) le modalità per l'archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
- c) l'organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione di relatori o l'istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti;
- d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato, dando notizia dell'esito all'interessato;
- e) le modalità di istruttoria d'urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini per la decisione del Comitato;
- f) le modalità per assicurare il contraddittorio all'emittente interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell'istruttoria e del dibattimento;
- g) le modalità di collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con la stessa Autorità;
- h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
- i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.

Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.

Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.

#### 6.5. Associazione

Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un'Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.

Il Codice di autoregolamentazione per la TV e i Minori

Modello di segnalazione

modello di segnalazione per le infrazioni al Codice Tv e minori

Il Regolamento

Regolamento del Comitato di applicazione Codice Tv e minori

Componenti Comitato di Controllo TV e Minori

**Legge 28 marzo 2001, n. 149**

**“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”  
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001**

**TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA**

**Art. 1.**

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Principi generali».

3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

**TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE**

**Art. 2.**

1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo *I-bis*. Dell’affidamento del minore».

2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

#### Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

#### Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1.* L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

### TITOLO III DELL'ADOZIONE

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di

tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

## Capo II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di

pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

## Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *I.* Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti ur-

genti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Art. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *1.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *1.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

*a)* i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

*b)* l'audizione dei soggetti di cui alla lettera *a)* ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

*c)* le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 15.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – *I.* Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 17.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *I.* La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 18.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *I.* Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

### Capo III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – *I.* Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri

tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

#### Art. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

## Capo IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

### Art. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *1.* Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

### Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – *1.* Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

### Art. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

### Art. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

## TITOLO IV DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

### Capo I DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

*soppressa*

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Art. 26.

1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – *1.* Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».

Art. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – *1.* L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

Art. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – *1.* L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

## Capo II DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 29.

1. La lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

## TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Provvedimento del tribunale*) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono

proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Art. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) – La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

## TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».

2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».

3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – *1.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

#### Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

#### Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

#### Art. 38.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

#### Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole dispo-

nibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# **CODICE ETICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA**

Il seguente testo del “codice etico” e’ stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, a seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58-bis del decreto legislativo n. 29/1993 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/1993).

L’Anm, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve ispirarsi il loro comportamento. Si tratta peraltro di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.

L’operata individuazione di norme di comportamento, ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell’Anm e la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale.

## **PARTE I**

### **LE REGOLE GAI**

#### **Articolo 1**

##### **Valori e principi fondamentali**

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

#### **Articolo 2**

##### **Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia**

Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

## **PARTE II**

### **Attività dell’ANM**

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

#### **Articolo 3**

##### **Doveri di operosità e di aggiornamento professionale**

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità

Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività..

#### Articolo 4

##### Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

#### Articolo 5

##### Informazioni di ufficio.

Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, ne' effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi.

#### Articolo 6

##### Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non e' tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

#### Articolo 7

##### Adesione ad associazioni

##### Attività dell'ANM

## INDIPENDENZA, IMPARZIALITA', CORRETTEZZA

#### Articolo 8

##### L'indipendenza del magistrato

Il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

Non accetta incarichi ne' espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

#### Articolo 9

##### L'imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e

sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

#### Articolo 10

##### Obblighi di correttezza del magistrato

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere beneficio privilegi.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, ne' accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

##### Attività dell'ANM

servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il CSM.

Sollecita pareri sulle questioni dell'ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.

<http://www.magistratLiraindipendente.it/anm8.htm>

## **CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI**

**Il Codice Deontologico degli psicologi italiani, il cui testo è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi il 18 novembre 1995, non contiene molti espliciti riferimenti alla tutela dei diritti dei minori. Le regole vincolanti che stabilisce nell'esercizio della professione sono tuttavia valide anche nelle relazioni dirette o indirette con l'infanzia e la gioventù.**

L'art. 2 prevede sanzioni disciplinari per ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione. E nell'art. 4 si afferma che nell'esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità e il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità ed allo stato socio-economico. Un rispetto che assume un carattere particolarmente delicato e difficile quando nell'esercizio della sua professione lo psicologo si trova ad affrontare casi che coinvolgono minori. Un più chiaro riferimento si trova nell'art. 10 che tratta dell'attività di ricerca dello psicologo nella quale è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti umani in essa coinvolti, al fine di ottenere il previo consenso, e deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Infatti si stabilisce che per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà o la tutela, ma altresì dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. E deve essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato, anche ove non vi sia la possibilità di entrare in previo rapporto con i soggetti.

L'art. 10 conclude che nelle ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, ogni informazione sulla natura e sulla finalità della ricerca e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Anche il segreto professionale, al quale lo psicologo è strettamente tenuto come stabilisce l'art. 12 del Codice, può avere riferimenti alla tutela dei diritti dei minori quando questi ultimi dovessero risultare coinvolti in casi trattati dal professionista. Lo stesso articolo afferma che lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale, a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso da parte del cliente e/o paziente. Ma nell'art. 14 si rileva che nel caso di obbligo di referto, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno al cliente e/o paziente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti grave pericolo per la vita o per la salute psicofisica di terzi.

Poi l'art. 22: Lo psicologo si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente. Ed infine, di notevole importanza, l'art. 31: L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente. Nell'ipotesi che, in assenza del consenso lo psicologo ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell'interdetto, è tenuto a segnalare il caso all'autorità tutoria competente.

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### art. 1

Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

### art. 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 26, comma 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

### art. 3

Lo psicologo considera suo compito accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri, e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è conscio della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto presta particolare attenzione ai fattori personali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e/o pazienti. Lo psicologo accetta la responsabilità dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

### art. 4

Nell'esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità e il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità ed allo stato socio-economico.

Pertanto utilizza metodi e tecniche che salvaguardino tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra il cliente e/o paziente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui si sente obbligato per lealtà professionale, ed informa di ciò le parti in causa. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

### art. 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale. Utilizza, pertanto, solo metodiche, tecniche e strumenti psicologici ai quali è adeguatamente addestrato, riconoscendo i limiti della propria competenza. Non impiega metodologie senza fondamento scientifico, e non suscita aspettative infondate. Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l'esagerazione e la superficialità. Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

art. 6

Lo psicologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

art. 7

Lo psicologo salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche psicologiche nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, e dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

art. 8

Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche lo psicologo si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte. Considera attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati, specialmente laddove il proprio lavoro tocca aspetti socio-politici o può essere interpretato a detrimento di persone o di gruppi.

Lo psicologo, su casi personali, non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

art. 9

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come stabilito dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e si obbliga a portare a conoscenza del Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo dei quali viene a conoscenza. Parimenti, non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la propria piena autonomia professionale nel rispetto dell'altrui competenze.

art. 10

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti umani in essa coinvolti, al fine di ottenerne il previo consenso, e deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà o la tutela, ma altresì dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato, anche ove non vi sia la possibilità di entrare in previo rapporto con i soggetti. Nelle ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, ogni informazione sulla natura e sulla finalità della ricerca, e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

art. 11

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento animale, lo psicologo si impegna ad assicurare il benessere e la sopravvivenza degli animali stessi.

art. 12

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, ne informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale, a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso da parte del cliente e/o paziente,

art. 13

Lo psicologo può derogare dall'obbligo di mantenere il segreto professionale in presenza di valido e dimostrabile consenso del cliente e/o paziente. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminentemente la tutela psicologica del cliente e/o paziente.

art. 14

Nel caso di obbligo di referto, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno al cliente e/o al paziente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti grave pericolo per la vita o per la salute psicofisica di terzi.

art. 15

Nel caso di sedute psicoterapeutiche di gruppo, lo psicologo è tenuto ad invitare con fermezza i propri clienti o pazienti ad attenersi al segreto relativamente a quanto riguarda la composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

art. 16

Nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

art. 17

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorchè indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del paziente.

art. 18

La segretezza delle comunicazioni del cliente e/o del paziente deve essere protetta anche attraverso la custodia ed il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto professionale. Lo psicologo deve provvedere perchè, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero ad un congiunto. Lo psicologo non collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione se non esistono garanzie assolute di tutela del cliente e/o del paziente.

art. 19

Lo psicologo che rivesta cariche pubbliche non deve avvalersene a scopi di indebito vantaggio personale.

art. 20

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista a cui rivolgersi.

art. 21

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

art. 22

Lo Psicologo si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi personali.

art. 23

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale. In nessun caso tale compenso può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale dello psicologo.

art. 24

Lo psicologo fornisce, nella fase iniziale del rapporto professionale, all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e gli scopi delle stesse, nonché circa il grado e gli eventuali limiti di riservatezza. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

art. 25

Lo psicologo si vieta l'uso improprio degli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza le notizie apprese in modo che possano recare ad essi pregiudizio, se non all'interno del mandato ricevuto. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica del soggetto.

art. 26

Lo psicologo riconosce che i problemi personali ed i conflitti possono interferire con l'efficacia delle sue prestazioni professionali, e si astiene pertanto dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui sia consapevole di problemi o conflitti che possano rendere inadeguate le prestazioni medesime, o arrecare danno alle persone interessate alle stesse.

art. 27

Lo psicologo è tenuto a interrompere il rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adatti interventi.

art. 28

Lo psicologo non effettua interventi valutativi, diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, e si astiene dall'instaurarle nel corso del rapporto professionale, pena l'immediata cessazione del rapporto stesso. Lo psicologo non sfrutta in alcun modo la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione, di tirocinanti e di studenti, per fini estranei al rapporto professionale.

Si astiene da qualsiasi attività, con i propri pazienti, estranea alla specificità del rapporto professionale, che possa in qualsiasi modo produrre per lui vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale.

art. 29

Lo psicologo non deve subordinare il proprio intervento, senza che ne ricorrano fondati e documentabili motivi di natura scientifico-professionale, alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura dallo stesso psicologo indicati.

art. 30

È vietata qualsiasi forma di compenso, estranea alla prestazione professionale, nei rapporti fra

psicologi e strutture o istituzioni sanitarie.

art. 31

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente.

Nell'ipotesi che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, lo psicologo ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell'interdetto, è tenuto a segnalare il caso all'autorità tutoria competente.

art. 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un ente ovvero di una persona diversa dall'ente o dalla persona oggetto della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con ogni parte la natura e gli scopi del suo intervento, nonché l'uso al quale tale intervento è finalizzato.

art. 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della solidarietà. Lo psicologo si impegna a sostenere i propri colleghi nella difesa dell'autonomia e dell'indipendenza professionale, nonché dei principi deontologici.

art. 34

Lo psicologo si impegna a favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri colleghi. Si adopera affinché l'insegnamento di tecniche e di strumenti professionali sia svolto da chi abbia acquisito una adeguata competenza e preparazione.

art. 35

Lo psicologo si ritiene impegnato a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale. Sente altresì come sua responsabilità primaria, quella di favorire la diffusione delle proprie conoscenze per scopi di benessere umano e sociale, e pertanto si adopera per promuoverne la divulgazione nella società civile, qualora tali conoscenze abbiano, a giudizio della comunità professionale, significativa rilevanza sociale.

art. 36

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo deve evitare di attribuire a sé contributi che provengano da colleghi o comunque da altre fonti.

art. 37

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce colpa particolarmente grave se tali giudizi negativi sono volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi significative carenze nella competenza dei colleghi, ovvero casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i pazienti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

art. 38

Lo psicologo invia clienti o pazienti a colleghi ovvero ad altri professionisti tenendo conto della competenza di questi ad operare nell'ambito professionale richiesto dalla domanda del cliente e/o del paziente. Se l'interesse del cliente e/o del paziente richiede il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo deve proporre la consulenza di altro collega o di altro professionista. Non pre-

tende né accetta compensi di qualsiasi natura per tali invii né per le proposte consulenze.

art. 39

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

art. 40

Lo psicologo si astiene dal rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli concernenti la propria formazione, la propria competenza, nonché i risultati conseguiti con i propri interventi professionali.

art. 41

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo evita di assumere pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Gli art. 42 e 42 sono sulle "norme di attuazione"

*(Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi il 18 novembre 1995)*

Il Codice Deontologico ha colto gli aspetti procedurali dell'iter lavorativo dell'assistente Sociale. Se se ne vuole indicare una traccia, questa può avere il seguente percorso: la presa in carico avviene con riferimento ad una richiesta presentata da una persona, una famiglia, o su segnalazione di altri servizi, l'assistente sociale verifica se vi sia la competenza professionale; informa l'utente su tutto l'iter procedurale, sulla metodologia applicata, sui suoi diritti, sulle risorse in capo all'Ente di appartenenza, e/o sull'aiuto che gli può venir proposto; con l'utente raccoglie ogni dato che riguarda la persona, il contesto familiare e sociale; verifica con l'utente che le sue richieste siano realizzabili; analizza con l'utente il livello di coinvolgimento responsabile all'individuazione dei suoi problemi, alla ricerca delle possibili soluzioni e delle tappe da seguire; con lui ricerca le risorse della sua rete familiare, sociale, relazionale; con lui predispone le tappe di verifica; stila con l'utente il contratto operativo; collabora, se necessario, con altre professioni, previo il consenso dell'utente per il loro coinvolgimento; indica all'utente la strada per accedere a risorse del territorio (sia servizi pubblici che del privato e/o del volontariato); verifica con l'utente il cammino; se necessario con lui riformula un nuovo piano e fissa nuove tappe di verifica; aggiorna la cartella sulla quale sono riportati tutti i dati, i colloqui, i piani d'intervento, il contratto con l'utente, le verifiche, le riprogettazioni; collabora alla promozione della rete sociale apportando il suo bagaglio di conoscenza delle problematiche incontrate nell'esercizio della professione; si attiva nel predisporre studi e progetti da sottoporre all'amministrazione per la quale lavora, affinché essa possa meglio conoscere il contesto in cui operano i servizi di sua competenza; assume funzioni di supervisore per gli allievi delle scuole di servizio sociale.

Dall'elencazione emerge la specificità professionale dell'assistente sociale. Il lavoro con il singolo è deve essere anche lavoro con la collettività. Questa dimensione realizza il principio della globalità. La metodologia del lavoro sociale: Il percorso indicato non è altro: che l'individuazione delle fasi del processo metodologico del lavoro sociale. Queste fasi confermano un processo scientifico. Ad esempio: la valutazione si può definire un procedimento attraverso il quale la conoscenza e la cultura professionale trovano concreta applicazione. Allo stesso modo è importante il carattere intellettuale che contempla l'azione di aiuto. Come emerge dai processi operativi e dalla metodologia, il lavoro sociale è improntato al rispetto del diritto all'informazione e alla riservatezza dell'utente.

La professione di assistente sociale si fonda su principi intrinsecamente rispettosi della dignità delle persone e dei loro diritti, particolarmente all'informazione e alla riservatezza. Come professione è impegnata a diffondere una cultura di rispetto della dignità di tutti, della pluralità di espressioni e dell'autonomia decisionale di ciascuno.

Il segreto professionale. È un dovere etico prima che giuridico l'obbligo di non rivelare informazioni avute nel rapporto di lavoro con l'utente. Non solo per non recare danno (segreto professionale giuridicamente sancito), ma anche come impegno ad usare con discrezionalità le informazioni avute nell'esercizio della professione, con capacità di distinguere ciò che va tutelato con la riservatezza a differenza di quello che è necessario trasmettere in un lavoro d'équipe.

Diritto dell'utente ad essere informato. È basilare per il lavoro del servizio sociale la partecipazione consapevole dell'utente al processo d'aiuto. È necessario che egli percepisca chiaramente il clima di riservatezza. Questo facilita il rapporto con l'assistente sociale, migliora l'autostima, pone le basi per il cambiamento. Anche quando è necessario fornire informazioni ad altri servizi, è indispensabile il "consenso informato" dell'utente. Anche quando non è possibile un accordo, vi è sempre il dovere per l'assistente sociale di informare l'utente prima di compiere passi che lo riguardano. Particolarmente di fronte a richieste specifiche di controllo da parte della Magistratura, è indispensabile informare dettagliatamente l'utente sulla prassi della trasmissione delle informazioni, sulle valutazioni e proposte dell'assistente sociale.

Il segreto d'ufficio ha lo scopo di tutelare la pubblica amministrazione, il servizio pubblico, ed indirettamente la professionalità degli operatori. Non va utilizzato per coprire disfunzioni ed inadempienze. Il segreto d'ufficio copre certamente anche l'operato dell'assistente sociale che lavora nell'ente pubblico, ma da solo non tutela in modo adeguato il diritto alla riservatezza delle persone che al servizio si rivolgono. Il segreto d'ufficio non permette l'uscita all'esterno delle informazioni, ma non tutela la riservatezza all'interno dell'ente. Ecco riemergere l'importanza del segreto professionale per quanto concerne gli strumenti propri del lavoro sociale: colloqui, registrazioni, relazioni, ecc.

L'accesso dei cittadini all'informazione è sancito dalla L.N.241/90. Ai cittadini viene garantita la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Occorre però riflettere sull'istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche (art.22), che pare in netto contrasto col diritto alla riservatezza.

Il richiamo al piano deontologico permette di affermare che si devono trasmettere unicamente le informazioni utili, e fruibili. Dove è possibile e opportuno stilare dei protocolli d'intesa: essi hanno lo scopo di chiarire d'ambo le parti le informazioni che si ritiene necessario scambiare. Stessa attenzione va posta nei rapporti con affidatari, vicini, volontari singoli, gruppi ed associazioni, non vincolati con chiarezza al dovere della riservatezza. Emerge un compito dell'assistente sociale di contribuire alla responsabilizzazione dei volontari su questa materia.

Per quanto riguarda il valore dell'informazione, è senz'altro condivisibile il principio che essa dà un grande contributo alla crescita della società. L'assistente sociale nell'esercizio della sua professione deve avvalersi del diritto-dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi sociali che incontra, e se il caso anche denunciare le inadempienze. Però non deve scordare il diritto alla riservatezza e il rispetto che è dovuto agli utenti. Proprio il rispetto di questo diritto rende difficile il rapporto con gli organi d'informazione. All'assistente sociale non è permesso fornire informazioni sui singoli casi seguiti, neppure quando essi lo acconsentano, e neppure per correggere notizie inesatte o scorrette. Altrimenti si correrebbe il rischio di ledere il diritto alla riservatezza che, nel clima attuale di spettacolarizzazione della vita privata, viene già ripetutamente offeso dai diretti interessati che non si rendono conto del danno che arrecano a se stessi. Occorre precisare che, nel caso di notizie errate che coinvolgano i servizi, è compito dei responsabili degli stessi chiarire ai mezzi d'informazione, a seconda delle situazioni, il termine del mandato degli operatori, gli spazi della competenza, la legittima discrezionalità di valutazione, il rispetto del segreto professionale che impedisce pubbliche smentite, le prassi operative, e quant'altro sia utile a tutelare l'immagine del servizio e della professionalità dell'assistente sociale. A superamento delle situazioni di conflit-

to, è utile invece avviare rapporti di collaborazione e confronto, facendo riferimento anche alle carte deontologiche degli operatori dell'informazione. Occorre, pertanto, una formazione alla riservatezza. Nella direzione accennata sopra devono impegnarsi le scuole di formazione per assistenti sociali, l'Associazione, e l'Ordine professionale. E' necessario che l'assistente sociale venga sempre più formato nella sensibilità, nell'impegno ad individuare condizioni organizzative e procedurali adeguate a garantire all'utente tutta l'informazione e tutta la riservatezza di cui ha diritto. Particolare attenzione va posta nella formazione al lavoro con le altre professioni, dove è particolarmente necessaria una corretta gestione dei criteri di riservatezza nella comunicazione delle informazioni sull'utente (va riferito solo quello che serve per il lavoro d'équipe). Particolare attenzione va posta nella formazione a far comprendere l'importanza di tenere sempre informato l'utente su ogni fase del lavoro, come al coinvolgerlo nell'elaborazione del progetto.

Per quanto concerne la funzione di controllo, essa va collocata solo all'interno dell'aiuto ed essa stessa è una modalità di aiuto. Il controllo fa parte del percorso di aiuto al cambiamento avviato con l'utente, sulla base del contratto, con il quale egli s'impegna in prima persona a recuperare gradualmente la propria autonomia. Il controllo nel processo di aiuto ha la connotazione di verifica periodica dell'andamento del progetto. Perché la funzione di controllo possa avere la valenza indicata, è fondamentale l'informazione che di essa si dà all'utente.

# **CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE**

Roma, 6 aprile 2002

## **TITOLO I**

### ***DEFINIZIONE E POTESTA' DISCIPLINARE***

1. - Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.
- 2.- Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.
- 3.- Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.
- 4.- Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.

## **TITOLO II**

### ***PRINCIPI***

- 5.- La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.
- 6.- La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
- 7.- L'assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento.  
Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.
- 8.- L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
- 9.- Nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
- 10.- L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.

### TITOLO III

#### *RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE*

##### Capo I

###### *Diritti degli utenti e dei clienti*

11.- L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.

12.- Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

13.- L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.

14.- L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

15.- L'assistente sociale che nell'esercizio delle sue funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.

16.- L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.

##### Capo II

###### *Regole generali di comportamento dell'assistente sociale*

17.- L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.

18.- L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.

19.- Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti.

Nel caso l'interesse dell'utente o del cliente lo esiga, l'assistente sociale trasferisce, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.

20.- L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale.

21.- L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.

22.- Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.

### Capo III

#### *Riservatezza e segreto professionale*

23.- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

24.- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

25.- L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.

26.- L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti.

Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

27.- L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;

richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;

autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;

rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.

28.- L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio da parte di coloro con i quali collabora e/o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.

29.- La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

30.- L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.

31.- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

32.- La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.

### TITOLO IV

#### *RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ*

### Capo I

#### *Partecipazione e promozione del benessere sociale*

33.- L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce e sostiene la famiglia

quale risorsa primaria.

34.- L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.

35.- Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.

36.- L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita.

37.- L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.

38.- L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.

39.- L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore delle persone per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti.

40.- In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

## TITOLO V

### *LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI*

#### Capo I

##### *Rapporti con i colleghi ed altri professionisti*

41.- L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

L'assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.

42.- L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.

43.- L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.

## TITOLO VI

### *LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO*

#### Capo I

##### *L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro*

44.- L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

45.- L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

46.- L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.

47.- L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.

48.- L'assistente sociale deve segnalare alla organizzazione di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione l'eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.

49.- L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento rispetta l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, ne promuove la formazione, la cooperazione e la crescita professionale, valorizza esperienze e modelli innovativi di intervento.

Il rapporto gerarchico tra colleghi si iscrive all'interno di un rapporto di congruenze tra l'azione del singolo professionista, le politiche e le procedure dell'organizzazione di lavoro, di cui il responsabile gerarchico è espressione.

50.- Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.

51.- L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

## TITOLO VII

### *LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE*

#### Capo I

##### *Promozione e tutela della Professione*

52.- L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.

53.- L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve impegnarsi attraverso la funzione didattica, la ricerca, la divulgazione della propria esperienza a fornire elementi per la definizione di evidenze scientifiche.

54.- L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico, metodologico e tecnologico.

55.- L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

56.- L'assistente sociale deve adoperarsi per il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.

## Capo II

### *Onorari*

57.- Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.

58.- Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

59.- L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.

## Capo III

### *Sanzioni*

60.- L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

61.- L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.

62.- Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

63.- Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

## Capo IV

### *Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*

64.- L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.

65.- L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.

66.- L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.

## Capo V

### *Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia*

67.- Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di

legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.

## Capo VI

### *Aggiornamento del Codice*

68.- Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.

## DISPOSIZIONI FINALI

Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.

## SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO – Art. 17 D.M. 615/94

### **REGOLAMENTO**

*Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Roma, 11 maggio 2002*

#### Parte Prima

#### **SANZIONI DISCIPLINARI**

##### *Art. 1 – Sanzioni*

All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:

ammonizione;

censura;

sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;

radiazione dall'albo.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

intenzionalità del comportamento;

grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;

responsabilità connessa alla posizione di lavoro;

grado di danno o di pericolo causato;

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;

recidiva.

##### *Art. 2 - Ammonizione*

La sanzione dell'ammonizione viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, compiuti senza dolo, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione; consiste nel richiamo formale dell'interessato all'osservanza dei suoi doveri e nell'invito a non ripetere quanto commesso.

In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di altro iscritto all'albo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto con conseguente archiviazione del caso.

Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

#### Art. 3 – *Censura*

La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze, compiuti senza dolo, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione

In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di altro iscritto all'albo, il Presidente dell'Ordine regionale o interregionale convoca tempestivamente gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto con conseguente archiviazione del caso.

Tre provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.

#### Art. 4 - *Sospensione*

La sospensione dall'esercizio della professione consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è inflitta fino al massimo di un anno: per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocimento a utenti/clienti o enti, e/o una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione; per morosità superiore a un anno nel pagamento dei contributi dovuti, accertata e regolamentata ai sensi del successivo art.8;

a seguito di procedimenti giudiziari pendenti di natura penale.

Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del procedimento disciplinare in specie quando il procedimento viene iniziato su rapporto della Procura della Repubblica e comunque dopo aver sentito la parte interessata.

Tre provvedimenti di sospensione comportano la radiazione dall'albo.

#### Art. 5 – *Radiazione*

La radiazione dall'albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.

La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta:

nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo e per una durata non superiore a cinque anni;

nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio della professione, per la durata di cinque anni o per la diversa durata comminata come misura di pena accessoria nella sentenza.

La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall'albo, fermo restando l'obbligo per l'iscritto a corrispondere le tasse di iscrizione dovute per il periodo in cui è stato iscritto. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'albo successivamente alla

scadenza del periodo indicato nel provvedimento di radiazione e in ogni caso dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di iscrizione.

#### *Art. 6 – Incompatibilità*

Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall'albo non sono deontologicamente compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell'Ordine regionale o interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell'Ordine regionale o interregionale o nazionale.

Nel caso di irrogazione delle sanzioni disciplinari, di cui al comma 1., l'incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della radiazione se superiore.

#### *Art. 7 – Pubblicità*

La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche mediante menzione nell'albo.

Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all'Ente di appartenenza la sospensione dall'esercizio della professione e/o la cancellazione dall'albo con indicazione dei relativi periodi.

#### *Art. 8 – Morosità*

E' considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).

Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante.

Il Presidente del Consiglio regionale informa gli iscritti dell'entità del contributo annuo, della data entro cui deve essere effettuato il relativo versamento, delle sanzioni disciplinari e delle penalità economiche cui l'iscritto va incontro in caso di non ottemperanza.

Il versamento del contributo annuo deve essere effettuato dall'iscritto a favore dell'Ordine regionale o interregionale entro la data fissata; nel caso tale giorno fosse festivo il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Scaduto il termine di cui al comma 4. il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, accertata la morosità, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida.

I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui ai commi 2. e 4. sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva pari al 10% del contributo se effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, del 50% se oltre tale data.

I contributi non versati e le relative penalità costituiscono crediti dell'Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di cancellazione.

L'iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 5. si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità nel pagamento riguarda una sola annualità e della sospensione dall'esercizio della professione prevista dal comma 2. dell'art. 4 se superiore ad un anno.

Decorso un anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l'iscritto viene cancellato dall'albo.

Gli effetti della morosità cessano automaticamente con efficacia dal primo giorno successivo alla presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità. Il Consiglio regionale o

interregionale con atto deliberativo prende atto dell'intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione con effetto dalla data di cessazione della morosità. Nel caso di cancellazione dall'albo prevista al precedente comma 9., ove l'interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta (art. 9 DMGG 615/94).

## Parte Seconda

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

#### *Art. 9 – Competenza territoriale*

Il procedimento disciplinare è di competenza dell'Ordine regionale o interregionale nel cui albo il professionista è iscritto.

In caso di trasferimento dell'interessato ad Albo di altro Ordine regionale o interregionale il procedimento prosegue dinanzi al nuovo Ordine al quale va trasmesso il fascicolo del procedimento.

Qualora l'interessato sia un Consigliere dell'Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell'Ordine e l'interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio su istanza dell'interessato, del denunciante o anche d'ufficio, assegna il procedimento ad un Ordine viciniore.

#### *Art. 10 – Deliberazione*

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine o all'esito del procedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono adottati con votazione segreta.

#### *Art. 11 – Commissione deontologica disciplinare*

##### *Responsabile del procedimento*

Ciascun Consiglio regionale o interregionale all'atto del suo insediamento nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, in base alla composizione numerica dello stesso Consiglio, eventualmente integrata da esperti esterni al Consiglio senza diritto di voto, con il compito di procedere all'istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all'atto dell'insediamento, assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento di tale incarico.

La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio; il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### *Art. 12 – Apertura del procedimento*

Il Consiglio regionale o interregionale al quale il professionista è iscritto delibera l'apertura del procedimento disciplinare su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, d'ufficio o su denunce o segnalazioni sottoscritte provenienti da enti e da privati e trasmette gli atti alla Commissione di cui all'art. 11 per la necessaria istruttoria. Il Consiglio regionale e interregionale, in caso di accertata morosità, procede alla formale contestazione all'iscritto con l'espressa indicazione che, in caso di omessa sanatoria della morosità, si procederà alla comminazione del provvedimento disciplinare entro 30 giorni dalla notifica.

#### *Art. 13 – Comunicazioni all'interessato*

Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare notifica al professionista interessato, a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, l'apertura del procedimento disciplinare informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli

atti, della composizione della Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il Presidente invita l'interessato a far pervenire entro un termine non superiore a 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.

Qualora la notifica di cui al comma 1. risulti infruttuosa questa viene rinnovata con le stesse modalità. Se anche la seconda notifica risulta infruttuosa si procede ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove previsto, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell'autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione porta alla proposta di archiviazione e chiusura del procedimento che la Commissione rimette al Consiglio.

La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato d'ufficio o su richiesta dello stesso per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni; può altresì acquisire documentazione e testimonianze. Dell'attività istruttoria la Commissione redige apposito verbale sottoscritto dalle persone presenti.

#### *Art. 14 – Assistenza all'interessato*

Il professionista interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale in ogni fase del procedimento istruttorio disciplinare.

#### *Art. 15 – Assistenza tecnica*

Il denunciato, il denunciante o la Commissione Disciplinare possono richiedere consulenze tecniche (rispettivamente di parte o d'ufficio) previa istanza al Consiglio Regionale e assenso di questo per le stesse.

#### *Art. 16 – Termine a difesa*

Al professionista interessato può essere concesso d'ufficio o a richiesta ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dalla sua audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte e può richiedere l'audizione di testimoni.

#### *Art. 17 – Relazione e deliberazione finale*

Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una relazione dettagliata dell'istruttoria svolta dalla Commissione che, approvata da questa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti.

Il Consiglio regionale o interregionale delibera l'archiviazione, se gli addebiti risultano infondati, o l'eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

#### *Art. 18 – Pubblicità e comunicazioni*

La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene notificata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, e indirizzato al domicilio risultante all'albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al successivo articolo 19 comma 2., salva la facoltà di adire in ogni momento l'Autorità Giudiziaria competente. Qualora la notifica di cui al comma 1. risulti infruttuosa si applicano le modalità di cui all'art. 13 comma 2.

La deliberazione, contemporaneamente alla comunicazione di cui al comma 1. del presente articolo, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell'Ordine regionale o interregionale.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale secondo le norme previste dalla legge 675/96. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui all'art. 1 e la sua durata.

I membri del Consiglio regionale o interregionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/90 deve presentare al Presidente del Consiglio regionale o interregionale motivata richiesta scritta.

#### *Art. 19 – Ricorso al Consiglio Nazionale*

Il Consiglio Nazionale, all'atto del suo insediamento, nomina una Commissione deontologica disciplinare composta da cinque membri dello stesso Consiglio, eventualmente integrata da esperti esterni al Consiglio, senza diritto di voto, con il compito di procedere all'istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all'atto dell'insediamento assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio; il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti.

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato. Entro 15 giorni dal ricevimento il Consiglio regionale o interregionale trasmette il ricorso, in plico chiuso raccomandato con avviso di ritorno, al Consiglio Nazionale unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare ed eventuali proprie deduzioni.

Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato. L'interessato può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato.

Il Presidente del Consiglio Nazionale entro 15 giorni dal ricevimento trasmette al Presidente della Commissione deontologica disciplinare gli atti pervenuti. Il Consiglio Nazionale si esprime entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, su motivata proposta della Commissione, fino ad un massimo di 90 giorni.

La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla audizione dell'interessato d'ufficio e quando il ricorrente ne faccia richiesta. Il professionista interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale. Al termine dell'istruttoria la Commissione trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che si esprime con deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia, con plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 gg. dalla sua adozione all'interessato al domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato.

Qualora la notifica di cui al comma 1. risulti infruttuosa, si applicano le modalità di cui all'art. 13 comma 2.

I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/90 deve presentare al Presidente del Consiglio Nazionale motivata richiesta scritta.

#### *Art. 20 – Astensione e ricusazione*

I componenti del Consiglio regionale o interregionale, quelli del Consiglio Nazionale dell'Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 11 e 19 comma 1. debbono astenersi: se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare;

se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi di studio o di unità organizzativa lavorativa del professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero della parte denunciante;

se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con la parte denunciante;

se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni;

in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, con l'indicazione dei motivi e degli specifici mezzi di prova, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale o interregionale o al Consiglio Nazionale dell'Ordine. Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente.

Il Consiglio investito dell'istanza di ricusazione si riunisce immediatamente con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e decide sul ricorso. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa sostituzione dei Commissari da parte del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale.

Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, nomina, in tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della Commissione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con deliberazione e che a sua volta la trasmette al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto.

In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al Ministero della Giustizia per quanto di propria competenza.

#### *Art. 21 – Prescrizione*

L'azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale.

#### *Art. 22 – Norme finali*

Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente.

I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a darne conoscenza ai nuovi iscritti.

I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell'avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.

# **CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI**

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997)

## **PREAMBOLO**

L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

### **Art. 2 - Potestà disciplinare**

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

### **Art. 3 - Volontarietà dell'azione**

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

### **Art. 4 - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero**

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività. Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

### **Art. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro**

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I° - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.

III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

#### Art. 6 - Doveri di lealtà e correttezza

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza

I° - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

#### Art. 7 - Dovere di fedeltà

È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

I° - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

#### Art. 8 - Dovere di diligenza

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

I° - In particolare il difensore può svolgere indagini difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.

#### Art. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV - Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto;

V - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessari

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quando strettamente necessario per il fine tutelato.

#### Art. 10 - Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I° - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

II° - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

III° - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

#### Art. 11 - Dovere di difesa

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I° - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda

richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.  
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

#### Art. 12 - Doveri di competenza

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.  
I° - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.  
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico

#### Art. 13 - Doveri di aggiornamento professionale

È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

#### Art. 14 - Doveri di verità

Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.

I° - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false

II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

#### Art. 15 - Doveri di adempimento previdenziale e fiscale

L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

I° - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.

#### Art. 16 - Doveri di evitare incompatibilità

È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I° - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo di pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

#### Art. 17 - Divieto di pubblicità

È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.

I° - È consentita l'indicazione nei rapporti con terzi (carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) i propri particolari rami di attività.

II - È consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta.

III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi.

IV - In ogni caso l'attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel

rispetto dei doveri di dignità e decoro.

#### Art. 18 - Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.

II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

#### Art. 19 - Divieto di accaparramento di clientela

È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

I° - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.

II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

#### Art. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.

I° - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

#### Art. 21- Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I° - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

### TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

#### Art. 22 - Rapporto di colleganza in genere

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I° - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

#### Art. 23 - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo

In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I° - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi

II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant' altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.

III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.

IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.

V° - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio codifensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine dell'effettiva condivisione della strategia processuale.

#### Art. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o all'amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I° - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimento in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.

#### Art. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

#### Art. 26 - Rapporto con i praticanti

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare l'effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I° - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indugiare a motivi di favore o di amicizia.

III - È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

#### Art. 27 - Obbligo di corrispondere con il collega

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I° - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II- Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

Art. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I° - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Art. 29 - Notizie riguardanti il collega

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

I° - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta

Art. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

Art. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

I° - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

II - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico

III° - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

Art. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

Art. 33 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I° - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa.

Art. 34 - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

### TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 35 - Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I° - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

Art. 36 - Autonomia del rapporto

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I° - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

Art. 37 - Conflitto di interessi

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

I° - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

Art. 38 - Inadempimento al mandato

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I° - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

#### Art. 39 - Astensione dalle udienze

L'avvocato ha diritto di partecipare all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I° - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all'astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

#### Art. 40 - Obbligo di informazione

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I° - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II - È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.

#### Art. 41- Gestione di denaro altrui

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

I° - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

#### Art. 42 - Restituzione di documenti

L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I° - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

#### Art. 43 - Richiesta di pagamento

Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.

I° - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.

II° - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.

III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

IV - È consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.

#### Art. 44 - Compensazione

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I° - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

#### Art. 45 - Divieto di patto di quota lite

È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

I° - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

#### Art. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

#### Art. 47 - Rinuncia al mandato

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I° - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

### TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

#### Art. 48 - Minaccia di azioni alla controparte

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I° - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - È consentito ' addebito a controparte di competenze e spese per f attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.

#### Art. 49 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

#### Art. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte

È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I° - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

#### Art. 51 - Assunzione di incarichi contro ex clienti

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.

I° - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare.

#### Art. 52 - Rapporti con i testimoni

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I° - Resta fermata facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.

II° - In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.

#### Art. 53 - Rapporti con i magistrati

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

I° - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

II° - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.

III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

#### Art. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni;

#### Art. 55 - Arbitrato

L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.

I° - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.

Il- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

#### Art. 56 - Rapporto con i terzi

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

I° - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

#### Art. 57 - Elezioni forensi

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

#### Art. 58 - La testimonianza dell'avvocato

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I° - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

Il- Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

Art. 59 - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi  
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I° - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

### TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 60 - Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

# **CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA**

## **OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1**

La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, di seguito indicati con il termine di medico, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.

### **Art. 2**

- Obbligatorietà -

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

## **COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO**

Indipendenza e dignità della professione

### **Art. 3**

- Compiti del medico -

Compito del medico è la difesa e il rispetto della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione biologica più ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona.

### **Art. 4**

- Libertà e indipendenza della professione -

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del medico nel rispetto dei diritti dell'individuo.

### **Art. 5**

- Fini dell'attività professionale -

Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

### **Art. 6**

- Limiti dell'attività professionale -

In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale.

## Prestazioni d'urgenza

### Art. 7

#### - Doveri del medico -

Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente dalla sua abituale attività specialistica, in qualunque luogo o circostanza, prestare soccorso e cure d'urgenza a chi ne abbia bisogno e comunque tempestivamente attivarsi per ogni più specifica e adeguata assistenza.

### Art. 8

#### - Calamità -

Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità competente.

## Obblighi propri del medico

### Art. 9

#### - Segreto professionale -

Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocimento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referati, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

- a) La richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
- b) L'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e volere;
- c) L'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

### Art. 10

#### - Documentazione e tutela dei dati -

Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché, essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità degli stessi. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari, in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico deve comportarsi con prudenza e discrezione.

### Art. 11

#### - Cartelle cliniche e documentazione -

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento relativo a singoli pazienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche

elettroniche di dati sanitari, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del paziente.

:Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

Art. 12

- Prescrizione e trattamento terapeutico -

Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero,fermi restando i principi della responsabilità professionale. Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza. Il ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze. Il ricorso a trattamenti con effetto "placebo" è consentito solo se ispirato a criteri di beneficialità per il paziente.

Art. 13

- Accanimento diagnostico-terapeutico -

Il medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento diagnostico-terapeutico," consistente nella ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita.

Art. 14

- Trattamenti che incidono sulla resistenza fisica e psichica -

I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza fisica o psichica del malato possono essere attuati previo accertamento delle necessità terapeutiche, al fine di procurare un concreto beneficio clinico al paziente o di alleviarne le sofferenze.

Art. 15

- Fornitura medicinali -

Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito.

CAPO V : Obblighi professionali

Art. 16

- Aggiornamento e formazione professionale permanente -

Il medico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

RAPPORTI CON IL PAZIENTE

Regole generali di comportamento

Art. 17

- Rispetto dei diritti del paziente -

Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 18

- Competenza professionale -

Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle necessarie indagini. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve proporre al paziente l'intervento di adeguate specifiche competenze.

Art. 19

- Obiezione di coscienza - rifiuto opera professionale -

Qualora venga richiesto di interventi sanitari che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, il medico può rifiutare la propria opera, a meno che questo atteggiamento non sia di grave e immediato nocumento al paziente.

Art. 20

- Continuità delle cure -

Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il paziente. Qualora sia necessaria la collaborazione di altri medici o di altre figure professionali sanitarie riconosciute per legge, questi devono essere di sua fiducia. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Art. 21

- Documentazione clinica -

Il medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, ha il dovere, nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati.

Art. 22

- Certificazione -

Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.29. Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare dati clinici di competenza tecnica che abbia direttamente constatato.

Art. 23

- Denunce obbligatorie -

Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alle più attente e scientificamente corrette registrazioni dei dati e formulazione dei giudizi, nonché alla chiara esplicitazione dei propri dati identificativi.

Doveri del medico e diritti del paziente

Art. 24

- Libera scelta del medico e del luogo di cura -

La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente; il medico deve rispettarla. E' pertanto vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul

diritto del paziente alla libera scelta.

Art. 25

- Sfiducia del paziente -

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte del paziente o dei legali rappresentanti di minore o di incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché, ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, al quale fornirà le informazioni utili e copia della documentazione alla prosecuzione delle cure.

Art. 26

- Soccorso d'urgenza -

Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

Art. 27

- Consigli medici -

Il medico può consigliare, ma non pretendere che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i portatori di handicap

Art. 28

- Assistenza -

Nell'esercizio della professione, il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il portatore di handicap, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla legge. Deve in particolare adoperarsi, perché, il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché, allo stesso, all'anziano e al portatore di handicap siano garantite qualità e dignità di vita. In caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, il medico deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

Informazione e consenso del paziente

Art. 29

- Informazioni al paziente -

Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza. La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante.

#### Art. 30

##### - Informazione ai congiunti -

L'informazione ai congiunti è ammessa solo se il paziente la consente e fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi.

#### Art. 31

##### - Consenso informato -

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art. 29. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 33.

#### Art. 32

##### - Consenso del legale rappresentante -

Allorché, il paziente è un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione a trattamenti necessari e indifferibili a favore dei minori o incapaci da parte del rappresentante legale, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.

#### Art. 33

##### - Trattamento sanitario obbligatorio -

L'opposizione del paziente o del rappresentante legale non ha effetto nei casi per i quali sia previsto dalla legge trattamento sanitario obbligatorio. Al medico non è, peraltro, consentito di porre direttamente in essere, anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio, trattamenti fisicamente coattivi.

#### Art. 34

##### - Necessità e urgenza -

Allorché sussistano condizioni di necessità e urgenza e in casi implicanti pericolo per la vita di un paziente, che non possa esprimere al momento una volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

CAPO V : Assistenza ai morenti

#### Art. 35

##### - Eutanasia - Divieto -

Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomare la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte.

#### Art. 36

##### - Accertamento della morte -

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve

proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile. In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.

## Trapianti

### Art. 37

- Prelievo di parti di cadavere -

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.

### Art. 38

- Prelievo di tessuti e organi in soggetto vivente -

Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito solo se diretto a fini terapeutici o di ricerca e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore. Esso non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone il consenso scritto del donatore o dei legali rappresentanti ove necessario. La donazione del sangue è disciplinata dalle specifiche norme che prevedono anche l'adeguata informazione del donatore e del ricevente. Il prelievo di rene da persona vivente può essere effettuata nei limiti e secondo le modalità previste dalla speciale normativa di legge.

## Sessualità e riproduzione

### Art. 39

- Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione -

Il medico, nei limiti dell'attività professionale, e nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai fini della tutela della salute e della vita.

### Art. 40

- Interruzione volontaria di gravidanza -

Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi previsti dalla legge, costituisce gravissima infrazione deontologica specialmente se compiuto a scopo di lucro. Ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito altrettanto efficacemente, il medico obiettore di coscienza, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.

### Art. 41

- Fecondazione assistita -

La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine legittimo della procreazione. Sono vietate nell'interesse del bene del nascituro: a) tutte le forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner. Inoltre è proscritta ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione del seme ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Infine sono vietate

pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.

Sperimentazione

Art. 42

- Interventi sul genoma e sul concepito -

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche nel prodotto del concepimento. Sono vietati trattamenti del prodotto del concepimento che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche. Non è consentito procedere a test predittivi di malattie genetiche se non per finalità di prevenzione. Sono vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.

Art. 43

- Sperimentazione scientifica -

Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla sperimentazione scientifica sull'animale e sull'uomo, nei limiti dei principi generali e specifici dell'ordinamento giuridico.

Art. 44

- Ricerca biomedica -

La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica e della vita del soggetto in esperimento; esse sono subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere espresso per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetto minore o incapace è ammessa solo la sperimentazione con finalità terapeutica e il consenso è espresso dai legali rappresentanti.

Art. 45

- Limiti della sperimentazione clinica -

In soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorché, ne possa derivare un pericolo per la vita ovvero un danno permanente della salute. Il consenso non ha in tale evenienza validità alcuna trattandosi di bene non disponibile. Essa, in particolare, non può essere esperita su soggetti minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.

Art. 46

- Utilità diagnostica e terapeutica -

La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona pratica medica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello stato di salute. La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati protocolli e aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico secondo la normativa vigente.

Art. 47

- Fini scientifici -

La sperimentazione sull'animale è regolata da norme di legge e deve essere comunque giustificata da controllabili fini di effettivo significato scientifico e di una fondata aspettativa di progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi idonei a evitare ogni sofferenza.

## Pazienti reclusi

### Art. 48

#### - Obblighi del medico -

Il medico che operi in istituzioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti del paziente recluso, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.

### Art. 49

#### - Tortura, trattamenti disumani -

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

### Art. 50

#### - Rifiuto di nutrirsi -

Quando un recluso rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative coercitive nè collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterlo.

## Onorari professionali

### Art. 51

#### - Tariffa professionale -

Nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile, della tariffa professionale di cui alla Legge 21 febbraio 1963, n. 244, e del DPR 17 febbraio 1992, nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e paziente. Il medico è tenuto a far conoscere al proprio paziente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente e se possibile sottoscritto da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Gli onorari devono rispettare le tariffe minime professionali e devono comunque essere contenuti in misura equa rispetto alle stesse. Il medico è libero di prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca artificio per concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

### Art. 52

#### - Dicotomia - divieto -

Ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione professionale, nei rapporti tra medici, strutture e istituzioni sanitarie, è vietata, con particolare riguardo ad ogni forma di appalto o di subappalto di clientela.

## Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico

### Art. 53

#### - Limiti -

Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità e le informazioni in materia sanitaria devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà scientifica e a fini di tutela della salute.

### Art. 54

#### - Scoperte scientifiche -

La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico deve essere fatta dal medico sulla stampa scientifica e professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere data solo dopo adeguata discussione critica nell'ambito della comunità scientifica e professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese e illusorie speranze.

Art. 55

- Interviste, limiti -

Il medico deve evitare lo sfruttamento pubblicitario di abilità e successi professionali a vantaggio personale, di gruppo o di scuola. Il medico deve altresì astenersi dal provocare o dal consentire articoli di stampa o interventi radio-televisivi direttamente o indirettamente laudatori.

Art. 56

- Attività pubblicistica -

I medici che svolgano attività pubblicistica continuativa od occasionale attraverso giornali, emittenti radio televisive, ovvero tengano conferenze a scopo di educazione, di prevenzione, informazione e divulgazione sanitaria, devono osservare la discrezione e la prudenza consone alla dignità professionale. In particolare devono prendere in considerazione solo dati scientificamente certi, astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera indiretta, anche attraverso articoli scientifici.

Art. 57

- Divieto di patrocinio -

E' vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

## RAPPORTI CON I COLLEGHI

Solidarietà tra medici

Art. 58

- Rispetto reciproco -

I rapporti tra i medici devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. L'opportuna comunicazione tra medici delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 59

- Contrasto di opinione -

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Art. 60

- Solidarietà tra colleghi -

I rapporti tra medici devono sempre ispirarsi a principi della giusta solidarietà. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

Art. 61

- Cura dei colleghi -

Il medico assiste - secondo la tradizione ippocratica - i colleghi senza fini di lucro salvo, il diritto al recupero delle spese sostenute.

Art. 62

- Rapporti con il medico curante -

Nel caso in cui un medico presti la propria opera a un paziente in cura presso un altro collega, è tenuto, salva esplicita opposizione del malato, a dare comunicazione dei propri indirizzi diagnosti-

co-terapeutici e delle proprie valutazioni cliniche al medico curante. Ove ritenga necessario il ricovero il medico deve richiedere l'intervento del curante. In caso di urgenza deve dargli sollecita comunicazione dell'avvenuto ricovero.

Art. 63

- Medico specialista e curante -

Il medico chiamato per ragioni di specifica competenza, può visitare il malato in assenza del medico curante. In tal caso deve informarlo sui risultati della visita. Qualora si ritengano necessarie ulteriori prestazioni, soprattutto nel caso di interventi chirurgici non aventi carattere d'urgenza, lo specialista deve consultarsi con il medico curante.

Consulenza

Art. 64

- Proposta di consulenze -

Qualora il caso clinico o l'interesse del paziente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso a peculiari e adeguate competenze, il medico curante deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 65

- Consulenza contro la volontà del curante -

Qualora la consulenza sia richiesta dal paziente o dai suoi familiari, il medico, che sia di contrario avviso, può astenersi dal partecipare alla consulenza fornendo comunque tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso.

Art. 66

- Rifiuto di continuare l'assistenza -

Qualora il curante rifiuti di continuare l'assistenza, il consulente può subentrargli, dopo essersi accertato di tale rifiuto.

Art. 67

- Rapporti tra curante e consulente -

Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.

Art. 68

- Divergenza tra curante e consulente -

I giudizi espressi in sede di consulenza devono rispettare la personalità sia del curante che del consulente. In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza; qualora la richiesta non sia accolta può rinunciare al suo incarico professionale.

Art. 69

- Indirizzo terapeutico concordato -

E' affidato al medico curante il compito di seguire l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente. Al medico curante spetta in ogni caso il giudizio su eventuali nuove indicazioni emergenti nel corso della malattia e il loro trattamento.

Art. 70

- Proposizione di quesiti al consulente -

Il medico curante che invia il paziente allo specialista o al consulente deve proporre specifici quesiti corredandoli con la documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente che visita il

paziente in assenza del curante deve fornirgli una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.

#### Altri rapporti tra medici

##### Art. 71

###### - Supplenza -

Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al sostituito le informazioni cliniche relative ai malati assistiti.

##### Art. 72

###### - Medico curante e ospedaliero -

I rapporti professionali tra il medico curante e i medici dei reparti ospedalieri, nei quali il paziente è ricoverato, devono essere improntati a collegiale collaborazione.

##### Art. 73

###### - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -

I giudizi clinici comunque formulati durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura devono essere espressi nel rispetto della professionalità del curante. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del paziente.

#### Medicina legale

##### Art. 74

###### - Compiti e funzioni medico-legali -

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico, consapevole delle implicazioni penali, civili, amministrative, che tali compiti e funzioni comportano, deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti alla contingenza in esame, in aderenza alle indicazioni del Codice di Deontologia medica.

##### Art. 75

###### - Ambito giudiziario -

La specifica attività degli esperti del settore medico legale, nell'ambito giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità deontologica, e contestualmente la sua definizione di responsabilità, nell'impegno ritualmente assunto davanti al giudice di bene e fedelmente operare per la ricerca della verità.

##### Art. 76

###### - Visite fiscali -

Nelle funzioni medico legali di controllo, il medico: -deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione; -non deve rendere palesi al soggetto stesso le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia, così come il curante in caso di contrasto di parere sulla prognosi; -nell'interesse dell'infermo o in caso di contrasto di parere è legittimato a prendere contatto direttamente con il medico curante. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del paziente, dandone sollecita comunicazione al medico curante.

#### Rapporti tra medici e Ordini

##### Art. 77

###### - Scorrettezze professionali -

Il medico che constati, nell'operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione al Presidente dell'Ordine.

Art. 78

- Reciproco rispetto -

Il medico è tenuto in particolare a segnalare, con formale comunicazione, al Presidente dell'Ordine ogni infrazione delle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione e di salvaguardia delle specifiche competenze che devono regolare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.

## RAPPORTI CON I TERZI

Rapporti con le altre categorie sanitarie

Art. 79

- Attività in forma associativa -

Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma associativa, anche utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ordine competente per territorio.

Art. 80

- Accordo con altre categorie sanitarie -

Il medico non deve stabilire forme di accordo e di rapporto diretto o indiretto con altre categorie sanitarie o di arti ausiliarie delle professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.

Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell'abusivismo

Art. 81

- Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale -

Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e indipendenza professionale. Il medico può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L'attività professionale può essere svolta in forma associata. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa, dell'esercizio della professione comunque: -è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; -non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale da parte di non medici; -non può accettare condizioni temporali e modali della propria attività né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.

Art. 82

- Pratiche alternative -

La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi, non medico, eserciti abusivamente anche nel settore delle cosiddette "pratiche alternative". Il medico, venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a denunciarli all'Ordine professionale.

## RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato

Art. 83

- Medico dipendente o convenzionato -

Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, stante l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, del presente Codice, qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e degli assistiti. In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio che gli compete, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale. Il medico può operare in regime di convenzionamento con enti assicurativi o di mutualità integrativa solo se preventivamente autorizzato dall'Ordine di appartenenza, sulla base delle indicazioni fornite, in materia, dalla Federazione nazionale.

Art. 84

- Rifiuto dell'opera -

Il medico al quale, da parte di strutture pubbliche o private, vengano imposte prestazioni professionali non conformi a quanto stabilito dal Codice di deontologia medica o in contrasto con gli scopi della professione, è tenuto a rifiutare la propria opera e a richiedere l'intervento dell'Ordine.

Art. 85

- Collegialità -

Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti o convenzionati, operanti in una medesima struttura devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e di collegialità.

Art. 86

- Cumulo di incarichi -

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura per cui opera che le sue prestazioni si svolgano nella disponibilità di tempo e nelle condizioni idonee all'espletamento dei suoi compiti e secondo modalità atte a non alterare il rapporto di fiducia tra medico e paziente e a non violare il segreto professionale. Il medico, altresì, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e all'eccesso delle prestazioni, e denunciare le condizioni che possano pregiudicare l'efficacia e la sicurezza della sua opera professionale. Il medico che opera nelle strutture pubbliche non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.

Attività nel campo della medicina pubblica

Art. 87

- Attività nell'interesse della società -

Il medico è tenuto a partecipare, indipendentemente dalla sua posizione o dal suo inquadramento, all'attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute, nell'interesse della società.

Art. 88

- Trattamento sanitario obbligatorio -

Il medico deve, in particolare, conoscere e applicare le norme relative alla prevenzione, alla notifica, al trattamento delle malattie infettive e diffusive, delle malattie mentali, delle malattie da lavoro, deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure e i metodi stabiliti, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 89

- Lotta contro le tossicodipendenze -

La partecipazione del medico alla lotta contro le tossicodipendenze, per specifica competenza tecnica e responsabilità morale, è essenziale nella prevenzione, nel recupero e nelle situazioni d'urgenza ed emergenza. Rigoroso custode dell'anonimato, il medico deve tuttavia operare in collegamento con i centri di tutela per le tossicodipendenze nel rispetto delle norme vigenti, nell'interesse del singolo e della collettività.

Medicina dello Sport

Art. 90

- Accertamento idoneità fisica -

La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e massima chiarezza, nell'osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente.

Art. 91

- Idoneità - Valutazione medica -

Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.

Art. 92

- Uso sostanze dopanti -

Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. Il medico non può consigliare o prescrivere trattamenti di "doping". Il medico dello sport è comunque tenuto a comunicare eventuali terapie al medico curante. Il medico deve segnalare all'Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, "integratori alimentari" o sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.